CU55876587
025.171 G448 Del Grande Archivio

P

THE LIBRARIES

COLUMBIA UNIVERSITY

LIBRARY SERVICE

LIBRARY

Digitized by Google

DEL

GRANDE ARCHIVIO DI NAPOLI

CENNO STORICO-CRITICO

PER

GIUSEPPE DEL GIUDICE

APPRENDISTA PRESSO IL DETTO GRANDE ARCHIVIO

DEL

GRANDE ARCHIVIO DI NAPOLI

DELLE

SCRITTURE ANTICHE E MODERNE

CHE CONTIENE

E DEL LORO ORDINAMENTO

CENNO STORICO-CRITICO

PER

GIUSEPPE DEL GIUDICE

CAPO-SEZIONE PRESSO IL DETTO GRANDE ARCHIVIO

NAPOLI

STAMPERIA DELLA R. UNIVERSITÀ

1871

Digitized by Google

Lib. Serv.
D025.171
G448

Exchange

Digitized by Google

NOV 12 1965 CLM

INDICE

INTRODUZIONE . . . . . pag. 1

I.—Vicende degli Archivi di Napoli dal XIII al XVIII secolo.
Registri Normanni—Archivi Svevi—Registri ed Archivi Angioini—Scrittori di Storia e Cronisti dal XIII al XIV secolo—Archivio di Napoli a'tempi degli Aragonesi e de' Re Spagnuoli ed Austriaci—Archivio della *Regia Camera*, del *S. R. Consiglio*, del *Collaterale*, dei *Vicerè* etc. Archivisti di quei tempi—Scrittori di Storia nel XV e XVI secolo—Innovazioni prodotte nelle scienze, nel commercio e nel sistema politico di Europa dalla metà del secolo XVII ai principii del XVIII—Scienza critica-diplomatica iniziata dal *Papebroeck* e dal *Mabillon* etc.—Provincie meridionali d'Italia sotto il Governo Spagnuolo—Studio de'diplomi degli Archivi—*Pellegrino*, *Chioccarelli*, *Caracciolo*, *Ughelli*, *d'Amico*. *Pirro*, *Inveges*, *Gattola* etc.—Scrittori di genealogie—Secolo XVIII—Investigazioni intorno al governo civile e politico del medio evo—Vero apprezzamento degli Archivi, considerati come *istituti scientifici* e *dotti*—L'Italia nel passato secolo—*Giannone*, *Muratori*, *Maffei*—Giureconsulti filosofi, politici ed economisti del Reame di Napoli, dopo la metà del secolo XVIII—Filosofia oltramontana—Sovrani d'Italia favoreggiatori degli studi storici; Pietro Leopoldo di Toscana; Carlo III Borbone—Conseguenze della Rivoluzione Francese dell'89—Gli studi storici s'intiepidiscono . . . . . pag. 3 a 32

II.—Archivi napolitani nel secolo XIX—Legislazione riguardante il Grande Archivio di Napoli—Legge organica del 1818—Pubblicazioni storiche.
Effetti della Rivoluzione Francese in Italia al principio del secolo XIX—Scritture dell'Archivio di Napoli dal Governo di Carlo III a tutto il secolo XIX—

Digitized by Google

Archivi della *Real Camera di S. Chiara*, delle *Segreterie di Stato*, della *Giunta degli Abusi*, del *Tribunale Misto*, della *Commissione feudale*, del nuovo sistema di *tesoreria*, de'nuovi *Tribunali*, dei *Ministeri di Stato* etc.— Grandioso edifizio di *S. Severino* assegnato al *Grande Archivio* — Legislazione dell'Archivio Napolitano — Legge del 22 Dicembre 1808, e del 3 Dicembre 1811 — Commissione Storica — Legge organica del 12 Novembre 1818, e sua disamina — Erronea indicazione delle scritture *storiche* del *primo Uffizio*, qualificate come carte di *Reali Ministeri*, e conseguenze nocive alla *pubblicità* dell'Archivio — Nel 1860 l'Archivio di Napoli ottenne la sua vera *pubblicità* — Prescrizioni della legge del 1818 per la Commissione storica conformi al vero concetto degli Archivi — Non vengono eseguite durante la dominazione Borbonica — Disamina delle pubblicazioni fatte nell'Archivio di Napoli, durante il Regno dei Borboni dal 1818 al 1860; *Sillabo delle membrane dall'Archivio di Regia Zecca; Monumenti dell'Archivio di Napoli* — Dal 1860 la Direzione dell'Archivio di Napoli comincia a spiegare grande attività per la pubblicazione de' documenti storici — *Sillabo delle membrane Greche, Codice Aragonese* — Coll'ajuto di una *Commissione storica* scelta secondo il vero concetto della legge del 1818, si spera potersi continuare le pubblicazioni dette — Codice Diplomatico *Normanno e Svevo* — Codice Diplomatico *Angioino* . . . . . pag. 33 a 65

III. — SCRITTURE ANTICHE E MODERNE DEL GRANDE ARCHIVIO DI NAPOLI, E LORO DIVISIONE STORICA SECONDO IL PRECIPUO SCOPO DEGLI ARCHIVI, CONSIDERATI COME ISTITUTI SCIENTIFICI.

Erroneo concetto della legge del 1818 in relazione alla divisione delle scritture dell'Archivio di Napoli — La distinzione di atti *primarii* e *secondarii* potrebbe in qualche modo convenire alle *carte moderne*; per le *antiche* ingenera confusione — Per l'esecuzione di quella legge si nocque al vero concetto delle scritture storiche delle antiche giurisdizioni — Esempio pel *grande Archivio della Regia Camera* — Fu ventura, che l'Archivio della *Regia Zecca* andò esente da simile confusione — Quantunque mal divise, le scritture furono sempre ben vigilate e custodite dagli ufficiali dell'Archivio — Distinzione di tutte le scritture secondo il concetto storico delle stesse — PRIMA SEZIONE, documenti antichi dal nono secolo al 1806 — SECONDA SEZIONE, scritture moderne dal 1806 in poi — Ragione di questa distinzione . . . pag. 65 a 81

IV. — DI ALCUNE QUISTIONI RIGUARDANTI GLI ARCHIVI IN GENERALE E SPECIALMENTE IL GRANDE ARCHIVIO DI NAPOLI — SCARTI E SPURGHI DI SCRITTURE, IN QUAL MODO FARSI — AMMISSIONE DEGLI STUDIOSI PER RICERCHE ISTORICHE, E PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI DA PARTE DEI PRIVATI.

Quantunque la maggioranza della Commissione istituita pel riordinamento degli Archivi di Stato fosse stata pel Ministero dell'*Interno*, pure considerandosi gli Archivi come depositi di scritture *storiche*, per necessaria conseguenza dipender dovrebbero dall'*Istruzione* — L'Archivio di Napoli, dipendente

dall'*Interno* sotto la Monarchia dispotica, dall'*Istruzione* sotto il reggime costituzionale — Ragioni, che raffermano semprepiù, spettare al Ministero dell'Istruzione la suprema ingerenza sugli Archivi di Stato — Norme e cautele proposte con molta saggezza dalla Commissione per gli *spurghi* delle scritture — Libertà completa per li privati per studiare e trascrivere dall'Archivio i documenti istorici — Norme rigorose per la vigilanza — Alcune eccezioni per le carte contemporanee degli *Affari esteri*, e della *Sicurezza interna* dello Stato. . . . . pag. 81 a 92

APPENDICE

Cenno delle Scritture antiche e moderne, che si conservano nel Grande Archivio di Napoli, distinte secondo il loro concetto storico.

SEZIONE PRIMA — SCRITTURE RELATIVE ALLA STORIA DELLA COSTITUZIONE POLITICA E CIVILE DELLO STATO DAL NONO SECOLO AL 1806.

PARTE I. — *Documenti diplomatici e scritture delle giurisdizioni, che hanno avuto origine anteriormente al 1734.*

I.	Pergamene latine de' Monasteri soppressi — 748 al 1792 . .	pag.	93
II.	Pergamene latine de' Comuni — 1020 al 1800	»	96
III.	Pergamene Greche — 885 al 1304.	»	ivi
IV.	Archivio della Regia Zecca — 1239 al 1423	»	ivi
V.	Archivio della Regia Camera della Sommaria — 1267 al 1807 .	»	97
VI.	Archivio del Collaterale — 1504 al 1734.	»	102
VII.	Archivio degli Affari Esteri e de' Vicerè — 1504 al 1734. . .	»	ivi
VIII.	Archivio del Sacro Regio Consiglio — 1483 al 1808	»	103
IX.	Archivio della G. Corte della Vicaria — 1566 al 1808. . . .	»	104
X.	Archivio del Tribunale di Guerra e Casa Reale — 1698 al 1808	»	105
XI.	Archivio della Curia del Cappellano maggiore — 1570 al 1807.	»	106
XII.	Archivio della Real Giurisdizione — 1569 al 1808.	»	ivi
XIII.	Archivio de' Monasteri soppressi — 1400 al 1809	»	107
XIV.	Scritture riguardanti i Presidii di Toscana — 1652 al 1801. .	»	ivi
XV.	Cordone Sanitario per peste e contagio — 1690 al 1746 . . .	»	ivi
XVI.	Munizioni di Piazze, Castelli e fortificazioni — 1540 al 1806 .	»	108
XVII.	Polvere e Sal Nitro — 1681 al 1824	»	ivi
XVIII.	Arsenale Regio — 1705 al 1724.	»	ivi
XIX.	Valimento per li forastieri e sudditi assenti — 1711 al 1745 .	»	ivi
XX.	Scritture per le voci di vettovaglie — 1711 al 1807	»	ivi
XXI.	Sostentamento per le truppe Cesaree — 1718 al 1735. . . .	»	109

PARTE II. — *Scritture e documenti relativi al nuovo ordinamento politico, economico e civile dello Stato dal 1734 al 1806.*

I. Archivio della Camera Reale — 1735 al 1808 . . . . . pag. 109
II. Archivio delle Segreterie di Stato — 1734 al 1806 . . . . . » 110
III. Archivio della Giunta degli Abusi — 1767 al 1791. . . . . » 111
IV. Scritture dell' Azienda Gesuitica e di educazione — 1796 al 1806 . . . . . » ivi
V. Scritture del Monte Frumentario — 1782 al 1806 . . . . . » 112
VI. Archivio del Tribunale Misto — 1741 al 1806 . . . . . » ivi
VII. Archivio del Supremo Magistrato di Commercio — 1746 al 1808 . . . . . » 113
VIII. Scritture del Tribunale dell' Ammiragliato e Consolato di Mare — 1794 al 1808. . . . . » ivi
IX. Cassa Sacra e Giunta di Corrispondenza — 1783 al 1798 . . . » 114
X. Scritture del Fondo di Separazione — 1737 al 1782 . . . . » ivi
XI. Regii Lotti — 1757 al 1806 . . . . . » 115
XII. Spese pel Porto di Cotrone — 1769 al 1771 . . . . . » ivi
XIII. Percettore della Camera Reale, Gran Corte della Vicaria, e Maestri di Camera nelle Provincie — 1740 al 1809. . . . . » ivi
XIV. *Jus sententiae* del S. R. C. — 1804 al 1806. . . . . » ivi
XV. Suprema Delegazione di buon Governo e Colonia di Tremiti — 1788 al 1805 . . . . . » ivi
XVI. Giunta di Stato, e confische de' beni dei rei di Stato — 1799 al 1805 . . . . . » 116
XVII. Somministrazione alle truppe Francesi — 1801 al 1803 . . . » ivi
XVIII. Soprantendenza della Decima — 1797 al 1806 . . . . . » ivi
XIX. Visitatori Economici — 1800 al 1803. . . . . » ivi
XX. Vendita con argenti dei beni dei luoghi pii e affrancazione dei censi — 1798 al 1801. . . . . » 117
XXI. Giunta dei Regi Lagni — 1800 al 1803 . . . . . » ivi
XXII. Strade del Regno — 1788 al 1806. . . . . » ivi
XXIII. Corriere Maggiore e Giunta delle Poste — 1781 al 1809 . . . » ivi
XXIV. Contratti per le Reali delizie di Caserta, Portici, Persano etc. — 1778 al 1802 . . . . . » 118
XXV. Carta bollata — 1801 al 1804 . . . . . » ivi

SEZIONE SECONDA — SCRITTURE RELATIVE ALLA STORIA DELLA COSTITUZIONE POLITICA E CIVILE DELLE PROVINCE MERIDIONALI D'ITALIA DAL 1806 IN POI.

PARTE I. — *Scritture de' Ministeri e delle diverse Amministrazioni del Reame di Napoli dal 1806 al 1860.*

I. Segreteria di Stato — Cancelleria Generale — Presidenza — Corpi consultivi — Affari Esteri — Casa Reale . . . . . » 119

II. Ministero dell'Interno, della Polizia, de' Lavori Pubblici, Agricoltura e Commercio ed Istruzione Pubblica — Amministrazioni dipendenti . . . . . pag. 121
III. Ministero delle Finanze ed Amministrazioni dipendenti. . . . » 123
IV. Giustizia ed Ecclesiastico . . . . . » 129
V. Guerra e Marina . . . . . » 131

PARTE II^a — *Scritture contemporanee ed in corso dall' 8 Settembre 1860 in poi* . . . . . » ivi

Digitized by Google

Gli *Archivi di Stato* d'Italia vanno annoverati tra gl'istituti scientifici utili all'istruzione ed al sapere? Sono dessi questi grandi depositi di antiche e moderne scritture, giovevoli solo all'amministrazione dello Stato ed all'interesse de' privati, ovvero hanno uno scopo più nobile e più universale di rappresentare la *scienza storica*, provata colle *fonti* e co' documenti?

Una commissione composta di chiarissimi uomini, la più parte Direttori di Archivi, riunita testè in Firenze (se mal non mi appongo) non ha dubitato di proclamare all'unanimità tutti gli Archivi di Stato d'Italia, istituti *dotti* e di *pubblico uso* per gli studi storici e paleografici. Imperciocchè siano antichi, moderni o anche contemporanei i documenti che ivi si conservano, essi racchiudono sempre la vera immagine della storia del medio evo, ovvero la più sicura illustrazione della storia moderna e di quella de' giorni nostri. Ma perciocchè nello applicare un tal principio in tutte le sue conseguenze, come per esempio per l'ordinamento delle scritture e per la dipendenza dal Ministero, si è da taluni dubitato, se le carte degli Archivi dal lato *Amministrativo* guardar si debbano, o pure dalla parte *Storica*, ho creduto, che quel principio non fosse ancora così fermo nell'animo di tutti, da considerarsi come necessario sviluppo

della critica istorica de' giorni nostri. Se la conservazione de' diplomi e documenti ha il precipuo scopo dell' utilità universale della scienza e della storia, potrebbe mai mettersi in dubbio, che le scritture debbono essere ordinate con concetto storico e scientifico, e gli Archivi tutti dipendere da quello stesso Ministero, che sopraintende a' Musei, ed alle Biblioteche?

Però a convalidare vie più questo solenne principio, che a parer mio è un *progresso scientifico*, di cui l'Italia darebbe la prima l'esempio, mi avviso doversi riandare storicamente, come gli Archivi d'Italia sono stati considerati sotto i diversi Governi, e le loro varie vicende in relazione alla scienza, ed al progressivo sviluppo dell'amministrazione e del diritto politico e civile degli Stati. Lasciando adunque agli egregi Direttori degli altri Archivi *di Stato* quel che può a' medesimi riferirsi, io mi occuperò brevemente del Grande Archivio di Napoli (1); ed aggiungendo pure un rapido cenno intorno alle antiche e moderne scritture, che ivi si contengono, ed al loro generale ordinamento, farò di mostrare colla evidenza di fatto, che l' alto e nobile scopo di questo immenso deposito di documenti (uno dei più famosi d'Italia, meno quello del Vaticano) è la illustrazione dell' istoria; che quantunque le scritture spezialmente moderne, abbisognano in qualche parte agl' interessi dello Stato, del Demanio e de' particolari, ciò non ostante la direzione esclusivamente *dotta* e *scientifica*, come sa conservare i Musei e le Biblioteche, possa e debba conservare i documenti degli Archivi, meglio che qualunque altra direzione di amministrazione *governativa;* e che i lavori e le pubblicazioni veramente dotte da imprendersi in questo Archivio coll'aiuto e co'lumi della Deputa-

(1) Riserbo ad altro lavoro di trattare degli Archivi di Cava, Montecassino, Montevergine, dell'Archivio di Benevento, e di tutti gli altri depositi di scritture di queste provincie meridionali.

zione di storia patria, non potrebbero prosperare, che sotto gli auspicî di quel Ministero, che intender deve all'incremento della scienza e della pubblica Istruzione in Italia.

Amantissimo degli studi critici e paleografici, cui ho dedicato da più anni tutte le forze del mio debole ingegno, scrivo il presente discorso, meno come Capo-Sezione dell'Archivio di Napoli, che come un individuo qualunque, cui sia a cuore il progresso della scienza storica in Italia. Espongo di questo famoso Archivio, per solo amore della verità, quel poco che ho potuto apparare da' libri e dall'esperienza; se qualche volta mi sarò ingannato ne' miei giudizi, accetterò volentieri le avvertenze di coloro, che abbiano come me lo stesso desiderio di far prosperare in Italia gli studi severi di storia, e di far progredire la scienza liberamente per tutti, senza misteri, e senza mal concette prevenzioni.

I.

Vicende degli Archivi di Napoli dal XIII al XVIII secolo.

I. I Normanni, Re di Sicilia, del Ducato di Puglia e del Principato di Capua, ebbero la loro sede in Palermo, ed ivi avrebbero dovuto rinvenirsi gli antichi Registri de' loro atti, che una volta esistevano col nome di *Defetarii* (1). Ma

(1) Questi erano, al dire del Falcando, *libri consuetudinum*, ed in essi si contenevano, *terrarum feudorumque distinctiones, ritus et instituta Curiae;* forse a simiglianza delle *tavole censuali* di Guglielmo il conquistatore, riferite da *Matteo Paris* e dal *Seldeno*, e pubblicate in Londra nel 1833. Sono note le varie opinioni degli scrittori intorno a questa parola, *defetarii;* il Pecchia ed il Fimiani derivandola dal latino *de feudatariis*, il Giannone credendo indicasse le *consuetudini* feudali. Ma il *Gregorio*, e spezialmente l'*Amari* nella storia de' Musulmani di Sicilia han dimostrato colla evidenza dei diplomi, che *defetarii* non vuol dire che *registri* e *quaterni*, dall'Arabo deptar o difter. Anzi questo ultimo scrittore giustamente osserva, che gli Arabi presero tal vocabolo dal greco διφθέρα, *pelle* o *codice di Cartapecora*—*Stor. dei Musulm.*

così questi, che i Registri de' posteriori Re Svevi, non pervennero alla tarda posterità, meno che un solo dell'Imperatore Federico II in carta di bambace, che ancora si conserva nel Grande Archivio di Napoli (1).

II. La Dinastia Angioina, che stabilì la sede del Reame nella Città di Napoli, facendo scrivere in pergamene gli atti di Cancelleria nello stesso modo che eransi scritti fin da' secoli anteriori gl'istrumenti privati e le donazioni alle Chiese ed a' Monasteri, rese un grande servigio alla posterità, perchè solo la cartapecora ed i caratteri ivi impressi

t. III, 324. Intorno alla parola *consuetudo* del Falcando, io sono dello stesso avviso del chiar. *Bartolomeo Capasso*, dinotare meno consuetudini ed usi, che *tributi* ed *oneri feudali*, e che però i *defetarii* furono la stessa cosa, che i *Quinternioni* e *Cedolarii* dei tempi posteriori. *Sul Catal. de'feudat. sotto la domin. Normanna*, pag. 39.

(1) Capone. Discorso sopra la storia delle LL. patrie p. 1ª, 245 e 265.

Si ha pure da Uoon Falcando (*Burman*. Vol. 5, 32), che a' tempi di Guglielmo 1° nel 1161 si ribellarono i baroni, e distrussero i libri delle *consuetudini* o *defetarii*, ma che dappoi il Re fe' togliere dal carcere Matteo notaio (amico ed aderente all'ucciso Maione), perchè era il solo che avrebbe potuto rifare quei libri, che tanto importavano al Governo. Forse i *defetarii* furon rifatti, ed è certo che molti Registri così Normanni che Svevi esistevano a' tempi degli Angioini. Il famoso *catalogo* de' Baroni de' tempi di Guglielmo II pubblicato dal *Borrelli* e dal *Fimiani*, sul quale ultimamente ha scritta una dotta memoria il citato *Capasso*, dovette trascriversi a' tempi de' primi Re Angioini da qualche antico Libro Normanno, perchè quell'importante documento leggesi nel Registro dell'Archivio di Napoli segnato, *Carol. Illustris* 1322 A (n.° 242) fol. 13 a 62, ed un accorto paleografo può scorgere dal carattere, essere una copia non anteriore al 1300. Così pure de' Registri Svevi si parla spesso da' Re Angioini, che sovente per bisogni governativi prescrivevano, si riscontrassero, come ho dimostrato nel Vol. 1° del *Cod. Diplom. Angioino* pag. V. Anzi ai tempi dell'*Ammirato* (1580) esistevan tuttavia alcune scritture antiche di Federico II, quantunque *fieramente guaste e con poca cura e diligenza tenute*. — *Fam. nob. Fiorent.* 112. Ed *Ettore Capecelatro* parlando dell'Archivio di Regia Zecca dice così « *In eo habentur res gestae* (*vulgo* Regesta) *Caroli* I, *Caroli* II, etc. *cum nonnullis fasciculis solutis Imperatoris* Federici II, Normannorum *ac* Svevorum *Principum* ». lib. 2.

Adunque le scritture Normanne e Sveve mancarono, spezialmente perchè mal curate e conservate, e solo rimase il Registro dell'Imperatore Federico II, (1239-1240), pubblicato con parecchi errori dal *Carcani* nel 1786.

han potuto resistere in parte alla voracità del tempo, ed alle diverse vicende di questi grandi depositi. Da parecchi diplomi che leggonsi ne' 378 Registri de' Re Angioini, si apprende, che questi Sovrani curarono la conservazione de' loro atti governativi; essi avevano *ufficia rationum*, ove erano impiegati gl'*inquisitori* e i *notari* addetti all'ordinamento de' *Regesti* detti allora *quaterni et scripta rationum*, gli *scrittori* incaricati di trascrivere ne' *quaterni* gli ordini del Re per l'amministrazione del Regno, e per le relazioni estere; ed i *serventi*, *bastasii*, che colle *equitature* trasportavano in *sacchi* e *cofani* i Registri, quando servir potevano alla Curia del Re, che ciascun anno per render giustizia e per ricevere i conti da' Giustizieri ed altri ufficiali si conduceva per varii luoghi del Regno (1). Adunque l'Archivio Angioino di Napoli, surto dal primo anno della dominazione di Carlo (1265), e detto poi della *Regia Zecca* (perchè sin da' tempi di Carlo II e Roberto conservavasi nello stesso luogo, ove era la *Zecca Regia* delle monete e la Corte dei Maestri Razionali) (2) fu per tutto il Regno degli Angioini e Durazzeschi un istituto puramente governativo. A quei tempi (XIII e XIV secolo) appariva qualche raggio di luce letteraria; la lingua volgare cominciava a perfezionarsi; l'Università degli Studi di Napoli fin dal re-

(1) Vedi i documenti recati nella prefazione al 1° vol. del mio Cod. Diplomatico, pag. XII, e quelli cennati da Minieri, *Brevi Not. intorno all'Arch. Ang.* VII.

(2) Nell'opera cit. del *Minieri* e nella prefazione al primo Vol. del mio Codice Diplomatico sono cennati i diplomi, donde appare, che i Registri Angioini erano una volta depositati in Napoli in *Castel Capuano*, e nel *Castello del Salvatore* detto dell'*Uovo*, ed anche nella torre di S. Erasmo in Capua, ove spesso riunivasi la *Curia* di Carlo 1.°; che nel 1302 l'*archivio* e la *zecca* erano nel Palazzo di *Pietro delle Vigne*, di proprietà de' Conti *Fieschi*; che da questo luogo nel 1325 per ordine di Re Roberto furon trasportate nelle case degli eredi di *Ettore Vulcano* presso Porta *Petrucci*, e di qui finalmente nell'anno 1332 nel palazzo presso la Chiesa degli Agostiniani — De' *Registri* rimasti di questo Archivio, come pure delle *arche* e *fascicoli* in bambacina, diremo appresso più a lungo.

gno degli Svevi e del primo Angioino aveva i maestri in *loyca*, in *gramatica*, in *medicina*, in *diritto*, in *teologia* (1); ma vera storia non s'intendeva affatto, perchè la scienza dell'istoria è la scienza del perfezionamento sociale. Solo alcune cronache e diarii furono scritti in quei primi tempi, in cui poteva tanto la fantasia, il sentimento, e la forza delle visioni religiose; i diurnali di *Matteo Spinelli* e le cronache del *Malespini*, de' *Villani* e di altri ne sono pruove sufficienti. Lo storico di quei tempi, partigiano egli stesso guelfo o ghibellino, narrava i fatti come gli venivan designati da' partigiani guelfi o ghibellini; e non si curava punto, nè avrebbe potuto avere il mezzo di curarsene, di provarli coi documenti. Nel *Saba Malaspina*, nel *Neocastro*, nell'*Anonimo*, nel *Villani*, e nello stesso *Matteo Spinelli*, che pur dice spesso di aver veduto egli le cose che scrive, non troviamo talvolta qualche fatto, che viene smentito dai documenti esistenti ne' Registri Angioini dell'Archivio di Napoli?

III. L'Archivio di Napoli si accrebbe oltremodo sotto la dominazione Aragonese, e poi sotto quella de' Vicerè Spagnuoli (XV, XVI e XVII secolo). La istituzione di nuovi magistrati e di nuovi ordinamenti amministrativi e politici fecero sorgere svariate nuove scritture e Registri, che quantunque scritti la maggior parte in carta linea, si sono tramandati sino ai giorni nostri, meno quelli che nelle guerre civili e sollevazioni popolari, che spesso ebbero luogo in Napoli, furono da pazzi furori devastati, brugiati e dispersi (2). Così era nato sin da' tempi degli Arago-

(1) Vedi tutti i documenti pubblicati nel primo vol. del Cod. Diplomatico, pag. 250 e segg. e nel Vol. II pag. 15 e 16.

(2) Sappiamo primamente, che nel 1345 la plebe di Napoli per vendicare la morte di Andrea d'Ungheria marito di Giovanna 1ª, contro Carlo d'Artois Gran Camerario del Regno, creduto complice di quel delitto, ne assalì il palazzo che era *in domibus Sancte Agnetis in platea S. Januarii ad Jaconiam*, e brugiò tra l'altro i Registri della *Sommaria*, che erano presso di lui — Reg. 1346 C. fol. 263 t. — Reg. 345 B. fol. 166 — *Minieri*, op. cit. IX.

nesi l'Archivio della *Regia Camera*, detto Grande per la vastità delle sue scritture, l'Archivio del *Sacro Regio Consiglio*, e poi l'Archivio de' *Vicerè*, quello del *Collaterale*, e delle *Segreterie di Stato e Guerra*, *e di Giustizia*. E tutte quante queste scritture dal Vicerè Pietro di Toledo (1540) eransi fatte trasportare nel Castel Capuano di Napoli, ove pure si eran riuniti i Tribunali della Città (1). Così fin dal XVI secolo possiam dire, che col progresso degl'immegliamenti amministrativi era sorto il pensiero della conservazione in un sol luogo di tutti gli atti e scritture governative; ma questo saggio provvedimento non aveva punto il nobile scopo della *pubblicità* e della *scienza*, ma solamente quello degl'interessi secreti dello stato, e de' diritti controversi del Demanio, de' Baroni, e de' particolari.

Anzi il Governo Spagnuolo, che per due secoli e più imperò su queste provincie meridionali d'Italia, era più che mai geloso degli Archivi e pauroso de' documenti dell'istoria, che avrebbero potuto richiamare alla memoria antichi privilegi municipali, diritti e costumanze diverse, esenzioni di collette e dazi, ed anche antiche forme di parlamenti generali della nazione, e peculiari delle Università e Comuni, già usati a' tempi degli Svevi e degli Angioini. Però gli archivi preziosissimi degli atti Angioini, ed Arago-

Indi nel 1546 per occasione della peste, nel 1647 nella sollevazione di Masaniello, e nel 1701 in tempo della cospirazione del Principe in Macchia fu devastato più volte l'Archivio della *Zecca* e di *Regia Camera* in Castel Capuano, ed anche l'Archivio del Collaterale che trovavasi presso il Segretario del Regno — *Tomeo*, cenno stor. sul Grande Archivio di Napoli, pag. 6 — *Diario di Franc. Capecelatro* 1, 36, 43; II, 37.

(1) Fu ciò ordinato con Prammatica del 10 giugno 1540 — Toppi, *de orig. Tribun.* Il Vicerè *Toledo* vietò pure, che le scritture di Regia Camera si portassero presso il Luogotenente e Presidente, come fino allora erasi fatto. Ma di questo saggio provvedimento si tenne poco conto; il Toppi a' suoi tempi (1660) lagnavasi, che i Razionali tenevano nelle loro case meglio che *2500 volumi* di scritture, di modo che ciascuno di essi *in eorum privatis domibus fecit sibi Archivium!*

nesi si tenevano nascosti ed abbandonati; niun ordine nelle scritture, nessuno inventario; ligate in Volumi le pergamene confusamente e senza cronologia vera; e le carte bambacine e linee gittate in camere umide ed aperte. Vietato ad ognuno ogni studio su queste scritture; ed all'uffizio *d'archivarii* e *conservatori*, scelti per lo più uomini di poca o niuna istituzione storica, perchè non avessero potuto essi stessi sapere quel che i documenti contenevano, o aver desiderio veruno di ripescare tra quelle confuse scritture alcun che d'importante per l'illustrazione dell'istoria. L'*Ammirato* ai suoi tempi (1580) dopo aver mostrata l'importanza dell'Archivio Regio Napoletano ed i tesori d'istoria che ivi stavan nascosti e rinchiusi, lamenta il disordine, con cui i diplomi ed i Registri eran tenuti; e *sarebbe pietosa opera*, egli dice, *che quelle membra fossero a' lor luoghi collocate, e che i ministri regii commettessero la guardia di così nobil tesoro a* PERSONE INTENDENTI. E bramando egli grandemente di ricercare tra quelle carte disordinate documenti nuovi per la storia Napoletana, gli dovette ciò essere stato impedito da qualche geloso ed ignorante archivista, perchè egli così si esprime; LA STRETTEZZA *fattami dell'Archivio, quando io a ciò potea liberamente attendere ed ardevane di desiderio, ora per la* GELOSIA, *ed ora per l'* AVARIZIA *di chi n'è stato signore, mi ha lasciato ripieno il capo di mille dubbii; onde non mi è restato quasi desiderio maggiore, che di potere un dì vedere di questo Archivio, quanto si possa vedere, e di sciorre affatto l'* INVILUPPATE TENEBRE *delle cose Napoletane* (1).

(1) *Fam. Nobili Napolet.* I, 110, 193 ed altrove. A' tempi dell'*Ammirato* già i Registri Angioini erano stati ligati in Volumi con quel disordine, che fino ad oggi osserviamo; e se altro mancasse, ciò abbastanza dimostra, come erano ignoranti d'Istoria e di cronologia coloro, cui il Governo Viceregale commetteva la custodia dell'Archivio Regio. In quanto a' nomi degli archivarii, che a' tempi degli Angioini ed Aragonesi, ed a tutto il XVI secolo aveano retto l'Archivio, se ne hanno notizie dal TOPPI, *de orig. tribunal.* e dal CHIARITO, Comento sulla costit. di Fed. II etc. che si conformano con quelle che leggiamo ne'Registri

IV. La storia, che era nata colle rozze cronache e diarii, nel secolo XV e XVI si adornò di tutte quelle vaghe forme d'arte e di stile, che ad imitazione dell'antica letteratura eran risorte in Italia. Affascinati gli scrittori dal grandioso spettacolo del Mondo Romano e dalla purezza della lingua latina, trascurarono, anzi dispregiarono quasi del tutto

Angioini, di Regia Camera e dei Vicerè, raccolte pure dal *Minieri*, op. cit. pag. XI — Tra coloro, che furono archivarii nel XVI secolo, leggo *Annibale Mastrojudice* nel 1528, *Luca Antonio Paolella* poco tempo di poi, nel 1562 *Pietro Paolo de Mari* e nel 1580 Francesco Grimaldi. Reg. *Privileg.* 7. *Principis Orang.* 1528 fol. 105, etc. *Ducis Alcalà* 1562 fol. 121, t.— Fu forse quest'ultimo, che vietò all'Ammirato di studiare nell'Archivio di Napoli, o qualche altro ignorante e geloso, che gli precedette? Ma la gelosia ed il sospetto erano nel Governo Vicereale, e gli Archivisti per lo più ignoranti e servili obbedivano rigorosamente.

Non posso nondimeno trasandare di dire, che nel secolo XVII si trovano alcuni *conservatori* dell'Archivio della Regia *Zecca* e *Camera*, che per le loro dotte opere istoriche hanno tramandato il lor nome alla posterità con lode ed onore, Pietro Vincenti, Bartolomeo Chioccarelli, e Niccolò Toppi. Il primo fu Archivario delle scritture Angioine della *Zecca*, quando il *Chioccarelli* lo era della *Regia Camera*, e però di amendue è da credersi che avesse avuto bisogno il Governo Spagnuolo per contrapporre alle pretensioni ed abusi della Curia Pontificia i *diritti regii*, storicamente dimostrati. Il *Chioccarelli* dagli antichi diplomi Angioini ed Aragonesi, ed anche dall'Archivio de' Vicerè trasse quei 12 Volumi manoscritti di *Real giurisdizione*, cotanto pregiati. Il *Vincenti* oltre molti trattati storici e genealogici, *elaboravit* (al dire del *Toppi*) *ordine alphabetico omnia contenta in Regestis Regiae Syclae, quae asservantur manuscripta in voluminibus octo penes filium eius*. Il quale suo figliuolo *Antonio* fu archivario dopo di lui; ma non si sa, che cosa avesse fatto di questi pregevoli lavori del padre. *Niccolò* Toppi fu archivario Regio nel 1651, perchè trascelto dall'intero magistrato della Regia Camera in esclusione di un tale *Vasquez* Spagnuolo, protetto dal Vicerè. Ma finito il triennio (perchè pare che l'ufficio di Archivario durasse per tre anni, potendo nondimeno esser rieletto) l'ignorante *Vasquez* la vinse. Dopo sei anni, nel 1660, fu rimesso il *Toppi* al suo posto.

Questo egregio Archivista (che per altro pur peccava molto nella conoscenza dell'istoria; tra l'altro riporta al 1288 la morte di Carlo I!) ligio del tutto al Governo Spagnuolo loda il meglio che può i *custodi* dell'Archivio di *Zecca*, dei *Quinternioni* e di *Camera*, che lo precedettero, pur non potendo qualche volta tacere di essere taluni inettissimi al loro ufficio. La verità nondimeno si appalesa, quando parla della confusione in cui trovavansi le scritture degli Archivi — *Officium enim praedictum, ob infinitum fere scripturarum numerum a praece-*

quei tempi oscuri del medio evo, donde la nuova società avea tratta la sua origine, e donde eran derivate le costumanze, gli usi, le leggi e le forme municipali e politiche, che ancor rimanevano. Così la storia ebbe forbiti scrittori, come il *Giambullari*, il *Guicciardini* e tanti altri, ed anche qualche grande politico, come il *Machiavelli;* ma non si potè elevare a vera scienza, perchè le *fonti* del medio evo ed i documenti non si studiavano, parte per incuria, e parte pel dispotismo dei Governi (1). Presso di noi, alcuni storici che vollero trattare anche dei tempi anteriori agli Aragonesi, come il *Collenuccio* ed il *Costanzo*, non si valsero punto degli Archivi, e caddero in parecchi errori; altri, come il *Summonte* e dopo di lui il *Tutini*, tentarono di avvalorare qualche fatto coll'autorità dei documenti, ma oltre che le notizie prese quasi di furto e di volo dall'Archivio di Napoli, per lo più sono poco esatte e non corrispondono all'originale, essi pagarono ben caro questo loro ardimento (2). Sto-

dentibus Archivariis adeo confuse administratum fuit, ut non ab re si inde communis omnium probabilis fuerit orta opinio..... repositas istas scripturas AMPLIUS INVENIRI *nequaquam potuisse..... tresdecim aulae inventae, pulvere et squallore oppletae: ubi quidem* MAGNUM CHAOS, ORDO VERO NULLUS *reperiebatur.* Op. cit. 1, lib. 2, 53 — Ed in altro luogo parlando del disordine e della perdita di scritture preziose — *Sed hic lacrymis potius, quam verbis uti deberem, ac deplorare potius quam enarrare quae,* PER SUMMUM SCELUS, NE AN INCURIAM *ignoro, accidere tantae dignitatis et auctoritatis Archivio!* Ibid. 57.

(1) Il *Sigonio*, che dopo il *Biondo* ed il *Sabellico*, fu unico forse in Italia, che nel secolo XVI rivolgesse i suoi studi alla storia del medio evo, lamentavasi degl'Italiani; *quod antiquum Italiae statum, remque ipsam, post Romanum eversum Imperium, publicam prorsus adhuc in tenebris consenescere, atque in ipsa vetustatis caligine obsolescere, permiserunt, neque ea aut cuiusmodi fuerint, indagare, aut comperta in lucem ad posterorum notitiam prodere studuerunt. De Regno Ital.* in princip. Il *Rogadei* parlando degli eruditi del secolo XV e XVI ben disse, che « non solo furono da essi neglette le storie delle cose avvenute ne' secoli barbarici, ma ancora forse avrebbero avuto a schifo di bruttare la purità del latino linguaggio, a cui agognavano, colla lettura degli storici di quei tempi corrottissimi ». Op. cit. 16 — Ed io aggiungo, *colla lettura* di pergamene e diplomi scritti in latino barbaro e sconnesso.

(2) È ben noto, che il SUMMONTE dopo aver pubblicato il primo Volume della

ria vera delle nostre province meridionali non potè essere scritta nel secolo XV e XVI sino alla metà del XVII, perchè sino a quest'epoca gli Archivi Angioini ed Aragonesi di Napoli, ed anche l'Archivio de' Vicerè, che in quest'ultimo secolo era pure diventato storia, non venivano punto studiati, e si trovavano in perfetto disordine (1).

sua *Istoria della Città e Regno di Napoli* fu menato prigione, e non ne sortì, se non quando mandati alle fiamme tutti gli esemplari del primo Volume, fu obbligato, secondo il piacere de' revisori, di rifarlo da capo! Soria, *Mem. storiche* etc. pag. 571. Ed il Tutini, accusato come *reo di stato e nemico* della Nazione Spagnuola, sol perchè avea indicato dei documenti che palesavano i diritti e privilegi del Comune di Napoli, fu costretto a fuggirsi secretamente da questa Città e ricoverarsi a Roma, ove miseramente morì! Toppi *Bibliot.* p. 55 — Vargas, *Esame de' diplomi di S. Stef. del Bosco* p. 130.

Il Rogadei così dice del Summonte, e degli Archivi di allora: « Egli fu il primo, che diede opera a ritrarre da quelle *sepolte carte* (degli Archivi) molte considerevoli notizie, onde illustrò molti punti dell'antico costume, di cui non se ne aveva che una contezza pur troppo confusa ed imperfetta. *Erano prima gli Archivi negletti, ed appena di radissimo a quelli si ricorreva per fine del tutto diverso dallo schiarimento della Storia* ». Saggio etc. 50.

(1) Ci furono nondimeno alcuni lavori privati, sconosciuti per qualche tempo, che indicavano come tra di noi il vero indirizzo storico si prenunciò prima delle altre nazioni; i manoscritti di *Gio: Battista Bolvito*, di *Tristano Caracciolo*, di *Pier Vincenti*, di *Paolo Emilio Santorio*, di *Giordano* e di altri. Si aggiungano a queste le opere del *Sorgente*, del *Manna*, del *Loffredo* etc. e di tutti coloro che presero a trattare storie di peculiari città, frugando, per quanto era possibile in quei tempi difficili, Archivi di Chiese e Monasteri. Anche nelle altre parti d'Italia, oltre del *Sigonio*, ei era stato nel XVI secolo qualche scrittore che avea mostrato almeno il desiderio di ricercare gli archivi per dare alcuna prnova della verità de' fatti. Così il Corio pubblicò due diplomi, il Guichenon parecchi nel terzo Volume della sua storia della casa di Savoia, e prima di lui nel 1519 Benvenuto di S. Giorgio nella Cronaca del Monferrato. E poi anche il Rossi nella storia di Ravenna, ed il Campo in quella di Cremona avean fatto uso di documenti tratti da Archivi di Monasteri, come pure in quel tempo, cioè alla fine del XVI secolo cominciarono le raccolte delle Bolle Pontificie. Si aggiunga pure, che quando appresso furon pubblicate le antiche cronache di *Guglielmo Malmesburiense*, di *Andrea Dandolo*, di *Romualdo Salernitano*, di *Falcone Beneventano*, di *Ottone* di *Frisinga*, ed altre cronache di Monasteri come quella di *S. Sofia, di S. Vincenzo del Volturno, e la cronaca di Fossanova*, si vide, che anche alcuni scrittori de' secoli precedenti si eran valuti bene o male di documenti tratti da Archivi di Chiese e Conventi. Quel che

V. Ma in quel tempo che scorse dalla metà quasi del secolo XVII al principio del XVIII, fatti memorabili in Europa successero, e grandi individualità sorsero così in politica che in filosofia, sicchè da una banda fu innovato del tutto il sistema politico, economico e commerciale, e dall'altra uno straordinario impulso fu dato all'umano sapere. Spaventevoli rivoluzioni in Inghilterra, in Napoli, in Francia; guerre terribili e sterminatrici tra' potentati di Europa, meno per la religione, che per l'equilibrio della forza e dell'influenza; paci, alleanze e trattati sollenni, che un dritto internazionale fermamente stabilirono; la sovranità vittoriosa su' feudatarii e libera semprepiù dal potere sacerdotale, divenuta pressochè assoluta e dispotica, quantunque al suo lato vie più si raffermasse il *terzo stato*, valoroso in guerra, e perito nelle arti, nelle scienze e nel commercio (1). Fu questo il secolo di Cromvell, di Luigi XIV, di Pietro il Grande; il secolo in cui l'Inghilterra cominciò ad avere la dominazione de' mari, la Francia l'influenza sulla civiltà Europea, e da ultimo nelle case di Savoia e di Brandebourg due nuovi *Reami* si fondarono, che dopo un secolo e mezzo di svariate vicende tanta importanza a' giorni nostri ottener dovevano nel sistema politico di Europa. Moriva *Galileo* nel 1642 e dalle sue ceneri sorgeva la prima scintilla della nuova critica e scienza; seguivano fra tanti altri il Descartes, il Grozio, il Vossio, l'Hobbes, il Pascal, il Bossuet, il Newton, il Locke, il Leibnitz, il Bayle, e per ultimo il nostro immenso *Giambattista Vico*.

si può dire di certo, si è che degli Archivi Regii e Pubblici non si fece uso sino al principio del XVII secolo, e della veracità de' documenti che alcune cronache ed antichi scrittori avean tratte dagli Archivi delle Chiese e dei Monasteri, non si poteva essere al tutto sicuro.

(1) Il *Thierry* osserva, che sotto Luigi XIV quasi tutti i ministri ed uomini illustri in armi uscirono dalla borghesia, *et dans les lettres tous les grands noms, sauf trois seulement, furent plebéiens.* I tre furono *Fénélon, Larochefoucauld, et madame de Sévigné.* Essai sur l'histoire du tiers état, 225.

In mezzo a così sorprendente sforzo dell'umana intelligenza, alcuni frati, spezialmente Francesi, non vollero esser da meno degli altri ad iniziare un nuovo metodo per illustrare spezialmente le cose ecclesiastiche di quel medio-evo cotanto dispregiato da' letterati e poeti del passato secolo (1). Già dagli Archivi fino a quel tempo non curati parecchi scrittori cominciato aveano a cavar fuori documenti e pubblicarli. Così fecero il Mireo, il Labbe, il Du Chesne, il Le Cointe, il Griffith, e sopra tutti i gemelli *Sammartano* raccolsero dai documenti dell'età media notizie importanti intorno alle Chiese e Monasteri della *Gallia Cristiana* (1656). In questo un gesuita, il Padre *Papebroeck*, ed un benedettino di S. Mauro, il *Mabillon*, si studiarono di elevare a scienza la paleografia e la diplomatica per la intelligenza vera degli antichi documenti. Seguirono altri dottissimi Benedettini di quella benemerita congregazione, il d'*Achery*, il *Montfaucon*, il *Martène*, il *Durand*, e gli autori del *nuovo Trattato di Diplomatica*, cui si aggiunsero il *Ducange* ed il *Baluzio;* i quali tutti co'loro egregi lavori furono i principali maestri e fautori di quella critica diplomatica, che ai giorni nostri ha posto così profonde radici nella scienza dell'istoria.

VI. La Italia, che per le sue condizioni politiche fu trascinata a secondare le grandi ambizioni dei despoti stranieri, non procacciò da quelle immense lotte che danni gravissimi. Spezialmente in queste provincie meridionali ove imperavano superbamente gli Spagnuoli, il popolo ebbe a soffrire da una banda il dispotismo e le gravezze del governo, e dall'altra l'alterigia e le soperchierie di una sfrontata nobiltà, la quale credendosi difesa da' Vicerè che nelle grandi

(1) Non è da trasandare, che già nel 1593 il *Baronio* avea compiuto di pubblicare i suoi *Annali Ecclesiastici*, e nel 1627 il gesuita *Petavio* avea dato fuori la sua grande opera *de doctrina temporum*, con cui faceva manifesto, quanto potesse esser utile all'istoria la *cronologia*.

necessità dello Stato avean sempre ad essa ricorso, angariava con mille ingiustizie e gravami le Università ed i Comuni (1). Nondimeno se decadde in Italia la fiorita e pura letteratura del passato secolo, e se non potette il nostro paese partecipare come la Francia ed altre nazioni al grande svolgimento commerciale e politico, non mancarono in questo secolo XVII alcuni dotti Italiani ad accogliere con ardore il nuovo indirizzo, che agli studi storici provveniva dalla diplomatica degli Archivi. Seguendo la scuola del *Sigonio* e del *Baronio*, il *Pellegrini*, il *Chioccarelli*, *Antonio Caracciolo* e l'*Ughelli* furono tra' più attenti ricercatori di documenti, e le loro opere di storia e di collezioni di diplomi non la cedettero agli egregi lavori de' benedettini di Francia. I Siciliani eziandio sono da nominare con lode; le opere del d'*Amico*, del *Pirro*, dell'*Inveges* e di altri furon pregiate dai dotti, perchè si sforzarono d'illustrare co' documenti degli Archivi la storia ecclesiastica e civile di quel gran popolo. *Erasmo Gattola* fu Abate ed Archivario di Montecassino per 36 anni, venerato e stimato da stranieri ed Italiani;

(1) « Il carattere de' Nobili di quei dì (specialmente de' nuovi titolati) era un misto d'orgoglio e di schiavitù, di alterigia e di viltà, di umiliazione col petente e di tirannia col debole . . . . . dicevansi pretesi diritti i privilegi usurpati per debolezza dei vassalli e per connivenza de' Vicerè o mal accorti o bisognosi di partito nel Regno; tutto ciò dava corpo alla tirannica signoria che esercitavano i Nobili sopra i sudditi del Re, considerandoli come propri schiavi ». Pietro Napoli-Signorelli, Vicende della coltura delle due Sicilie, tom. V, 23. Carmine Monestino, ne' suoi discorsi sulla *dimora di Torquato Tasso in Napoli*, ha descritta egregiamente la società Napolitana di quei tempi, il dispotismo del Governo Vicereale, e l'arte sopraffina de' Gesuiti, i quali, come egli dice, *assunsero il doppio incarico di sentinella e di spie contro i popoli in favore di quell'iniquo reggimento*. « La nobiltà d'allora, soggiunge, la quale formava la classe principale dello stato, era piena d'ignoranza e di pregiudizi, data ad una vita molle ed inerte e vaga solo di *titoli* ed *onorificenze*. La plebe all'incontro povera, seminuda, stupida ed avvilita . . . . . Era poi il governo dei Vicerè dispotico in tutta la forza del termine, fedele alla vecchia politica Spagnuola di tenere la nobiltà disunita dal popolo, d'impoverire le province con continui balzelli e vessazioni e di comprimere l'ingegno in ogni individuo, onde creare in tutti la necessità di servire ». Discorso 2°, 79.

egli dottissimo nella diplomatica e paleografia, apriva a tutti i tesori fino allora nascosti di quel solenne cenobio (1).

E fu in questo secolo XVII, e nel principî del XVIII, che in Italia e spezialmente in Napoli si cominciò coll'aiuto degli Archivi e della diplomatica ad illustrare le famiglie di quei nobili ambiziosi e potenti, che tante parte ebbero allora nel governo politico e civile. Volumi interi si scrissero da uomini eruditi, che se avessero rivolto il loro forte ingegno al soggetto più nobile dell'istoria generale del Reame, avrebbero prodotto grande utilità alla scienza. Già l'*Ammirato* alla fine del XVI secolo, il *Sansovino*, il *Vincenti* ed altri avean dato l'esempio di simili lavori, ma l'*Ammirato* tra gli altri avea saputo immischiare alle notizie delle peculiari famiglie fatti storici importanti, e non fu molto spudorato incensatore della nobiltà de' suoi giorni. Ma il *Borrelli*, l'*Aldimari*, il *Campanile*, il *de Petris*, il *della Marra* ed anche alcune volte il *Tutini* ed il *de Lellis* ed altri molti che scrissero nel XVII secolo, passarono ogni limite nell'adulazione di una nobiltà corrotta e corrompitrice, che fu la causa precipua dell'abbassamento morale e politico de' nostri popoli. Nondimeno un vantaggio ne trasse la scienza da così fatti lavori (2); coll'ajuto e la protezione

(1) Si conservano in Montecassino più Volumi di lettere e corrispondenze tra il *Gattola*, ed i Padri Mabillon, Montfaucon, Ruinart e Bacchini, i Monsignori Ciampini e Bianchini, i Cardinali Novis, Tommasi, Quirini ed altri, non escluso il *Muratori*, che già negli ultimi anni di vita del *Gattola* cominciava a far stupire il mondo colle sue immense fatiche.

(2) « La storia Genealogica (dice il Tiraboschi della fine del XVI secolo) solo in questo secolo cominciò ad essere coltivata, perciocchè solo in questo secolo *si cominciarono a ricercare gli Archivi*, e ad estrarne gli autentici monumenti, a' quali l'ignoranza e la trascuratezza de' secoli precedenti avea perdonato ». Parlando poi degli scrittori genealogici, che si accrebbero a dismisura nel secolo XVII, soggiunge « E certo a quegli scrittori, che nel tesser le genealogie delle famiglie *fecer molto uso de' monumenti conservati negli Archivi*, e gli trassero alla pubblica luce, noi dobbiam esser molto tenuti, perchè in tal modo non solo alla storia di quelle famiglie, ma anche alla storia

de' Nobili l'Archivio di Napoli e gli altri Archivi delle Chiese erano aperti a questi scrittori, e varii documenti che pure importavano alla storia del medio evo, venivano studiati e pubblicati. Ma d'altra banda per la larghezza conceduta a costoro si accrebbero forse le imposture e le falsità (1); perchè essi, che soli scrutinavano ed in

delle Città e Provincie recarono molto vantaggio » Istor. delle Letter. Ital. tom. VII, p. 2,327, tom. XIII, 273.

(1) Tra gli altri molti, scelgo un esempio, che ha relazione ad un fatto storico importante. Dagli scrittori del XVI e XVII secolo si tenne sicurissimo il tradimento, che il Conte di Caserta (come dicevasi) mosso da viltà o da vendetta contro il suo cognato Manfredi, commise al passo di Cepperano. Che questo tradimento sia dipeso da una erronea tradizione dal *Malespini* e dal *Villani* accolta nelle loro cronache, è stato da me in più luoghi dimostrato nel 1° e 2° Vol. del Codice Diplomatico Angioino, e più ampiamente in una memoria storica da me scritta sulla famiglia de' Conti di Caserta, tuttora inedita. Ma il *della Marra* ed il *Tutini*, che credevano al tradimento, cercarono di torre questa macchia dalla famiglia d'*Aquino* o *Sanseverino*, cui supponevasi appartenesse quel Riccardo Conte di Caserta, che avea sposata la figliuola di Federico II. E che cosa pensarono di fare? Il primo inventò un documento, che attestò aver trovato nell'Archivio privato de' Duchi di Atripalda, donde disse apparire, che quel Riccardo apparteneva ad una famiglia *Rinaldo*, Francese, cui era passato a'tempi di Federico II il feudo di Caserta!! Ed il secondo fece qualche cosa di peggio; per dimostrare, che quel Conte appartenesse alla famiglia *Rebursa* di Aversa (già estinta, perchè quasi tutti fatti impiccare o morire in prigione da Carlo I), affermò leggersi in un documento sistente nell'Archivio Angioino al fol. 1° del *Liber donationum* di Carlo 1.° che il feudo di Caserta tolto a Corrado figlio di *Riccardo Rebursa* proditore, era stato donato dal Re a Guglielmo di Belmonte. Ma quel fol. primo non più esisteva nel Registro fin da' tempi del Tutini, perchè lacerato o tagliato, come moltissimi se ne veggono in tutti i Registri Angioini. Ed intanto da' molti documenti da me pubblicati nel 2° Vol. del Codice Diplomatico, pag. 293 e segg. consta apertamente, che in quel diploma cennato dal Tutini non era mai esistito il cognome *Rebursa*, il che faceva supporre, che il Tutini forse per non esser tacciato d'errore, fece scomparire egli stesso quel foglio del Registro!

Oltre di ciò (e credo che niun Archivario nè antico nè moderno siasi finora accorto di ciò) in quel famosi Registri Angioini dell'Archivio di Napoli, oltre le continue lacune che si osservano de' fogli mancanti, ci ha qualche documento quantunque radissimo, che dobbiamo credere totalmente falsificato per interesse di famiglia nobile di quel tempo. Così al fol. 115 del Reg. segnato 1272 C. Carol. I. N. 15, si leggono varii diplomi del figliuolo di Carlo II, pur Carlo chiamato,

terpretavano le carte degli Archivi Regii e privati, alcuna volta per adulazione verso potenti famiglie ed anche per

(che avea sposata Clemenzia figlia di Rodolfo d'Habsbourg Re de' Romani) il quale avendo ottenuto nel 1292 il Regno di Ungheria, per rinuncia fatta a favor suo da Maria sua madre, succeduta al fratello Ladislao morto senza discendenti, cominciò a segnare così ne' suoi diplomi il primo anno di quel Regno — *Datum Neapoli V. Indictionis Regni anno primo.* Il diploma della rinuncia di Maria (che a suo tempo pubblicherò nel Codice diplomatico Angioino) porta la data del *6 Gennaio 1292 Indizione 5.ª*

Ora quel foglio dell'anzidetto Registro restando bianco in buona parte, l'impostore ebbe l'agio di aggiungere altri diplomi di suo conio, e con un carattere così simigliante a quello del tempo scritto nella stessa pagina, che solo un attento paleografo potrebbe avvedersene. Così in fine della pagina *a retro* si legge il seguente diploma, che qui in parte trascriviamo — ROBERTUS *etc.* — *Universis presens Privilegium inspecturis tam presentibus quam futuris etc. Illos in Seneseallos hospitii nostri recipimus, quorum morum probitas comprobat* etc. *hec itaque in persona* JACOBI PULVERINI *de Urbe militis fidelis et familiaris* etc. (con tutte le altre formole di simili diplomi) *ipsum in Seneseallum nostrum et de nostro hospicio duximus statuendum* etc. DATUM NEAPOLI DIE XXVIII MENSIS AUGUSTI V. INDICTIONE REGNI NOSTRI ANNO PRIMO—*Eodem die Ibidem similes facte sunt pro* EMANUELE FREAPANE *de Urbe milite recepto in seneseallum et de hospicio nostro in forma ut supra — Eodem die Ibidem similes* etc. *pro* JACOBO FILAMARINO *de Neapoli milite filio quondam viri Nobilis Ascanii Filamarini.* — *Pro* PETRO CACZUCTOLO — *Pro* ANSELMO CIAMBELLA *de Aquila* — *Pro* PETRO MECZAFEDE *de Aquila.*

Il falsificatore, che dovette essere o un Archivario del XVII secolo, o qualche scrittore genealogista di quel tempo, ammesso a studiare nell' Archivio di Napoli, seppe bene imitare la forma del carattere Angioino ed anche le formole di simiglianti onorificenze e privilegi di quei tempi, ma non si avvide, che i diplomi che precedevano non appartenevano a *Roberto*, ma sì bene a Carlo figliuolo di Carlo II, che prese il titolo di Re di Ungheria nel 1292; nè si avvide, che quel fol. 115 trovavasi erroneamente nel Registro 1272 C, il quale conteneva diplomi della 15ª e 1ª Indizione di Carlo I, non di Carlo II, nè di Roberto. Difatti i diplomi precedenti scritti in quella pag. 115 cominciano — *Scriptum est per eumdem Regem Ungarie*, e terminano coll'*anno primo del Regno V. Indizione*, che corrisponde appunto all'anno 1292. Anzi ci ha pure nella stessa pagina un diploma a favore del Monastero di S. Prisco dell'ordine di S. Benedetto di Nocera, che comincia — *Clementia Illustris Regis Romanorum filia dei gratia Regina Ungarie principissa Salernitana et honoris Montis sancti Angeli domina*, e che termina pure colla stessa data di *Napoli, Agosto, anno primo del Regno*. L'impostore adunque credendo che i diplomi precedenti fossero di *Roberto*, cominciò il diploma, *Robertus*, e poi lo datò colle stesse parole de' diplo-

compensi di danaro, inventavano diplomi, o li falsificavano, o anche distruggevano documenti, donde qualche fatto,

mi precedenti del Re di Ungheria, *1° anno del Regno. V. Indizione, Agosto.* Ma egli ignaro della storia, della cronologia e delle indizioni non avvertì, che il primo anno del Regno di *Roberto* cominciò dal sei maggio 1309, che segnava la Indizione *settima*, e non la *quinta*. Ma importava al genealogista del XVII secolo dare il titolo di *Senescallo* di Re Roberto agli antenati dei *Polverini* e *Frangipane* di Roma, de' *Filamarino* di Napoli ed altri!

Nello stesso modo tra le pergamene dei Monasteri soppressi esistenti pure nello Archivio di Napoli ho rinvenuto alcuni diplomi di Federico II, di Carlo I ed altri Sovrani posteriori, relativi alla famiglia *Gaudiosi*, che appariscono falsi a chiunque si faccia a leggere i primi versi, perchè così di Federico che di Carlo I il titolo è riportato così, *Rex utriusque Sicilie*, quando è noto a tutti, che gli Svevi e gli Angioini a somiglianza dei Normanni s'intitolarono, *Rex Sicilie ducatus Apulie et Principatus Capue.* Ed il diploma di Carlo I è dato *in Castro Capuani die XXVI Aprelis 1266*, cioè il primo anno del Regno, ed intanto Re Carlo I s'intitola, *Rex Hierusalem;* quando è pur conosciuto, che l'Angioino non prese questo titolo prima del 1276. E l'impostore, che voleva render gloriosa questa famiglia *Gaudiosi*, fa dire a Carlo, niente meno che questo; *quod strenuus Miles Bartolomeus* GAUDIOSI, *de Gallico nostro sanguine descendente inviatus fuit ad nos a* REGE LUDOVICO *Fratre nostro cum tribus mille militibus sub titulo* VICARII GENERALIS *dicti exercitus nostri Realis pro conquistatione* NOSTRI REGNI UTRIUSQUE SICILIE *cuius victoriam favente clementia divina et auxilio dicti sapientissimi et strenui militis B. Gaudiusi obtinuimus* etc.

E nel V. 22 degli stessi diplomi de' Monasteri esiste un privilegio di Carlo II a favore di *Francesco Salernitano* che dicesi figliuolo di *Riccardo Salernitano de fidelissima Civitate nostra Neapolis.* Questo documento non presenta alcuna verità, sì pel carattere, sì per le formole, sì per lo stile che non è del tempo. Se altro mancasse, basta il dire che termina il diploma di Carlo II con questa data — *Datum in Castro Capuani Neapolis die XIII mensis Januarii anno domini MCCLXXXVII — Ego Dionisius Margoranus de voluntate dicti Serenissimi Regis Caroli II scripsi et signavi* — In gennaio 1287 Carlo II era tuttavia prigione fuori Italia, e non mai si rilasciavano i diplomi Angioini colla firma di un Notaio qualunque.

Pare dunque certissimo, che oltre qualche falsità che si abbia potuto commettere da' monaci per antichi diritti ed immunità di Monasteri, anche nelle antiche scritture degli Archivi Regî si rinvenga alcun documento supposto per interesse privato di qualche potente famiglia baronale; falsità che a parer mio avvennero spezialmente nel secolo XVII, quando molti dotti di storia e di paleografia vendettero la loro arte ed i loro studi a' potenti feudatarî di quei tempi. Anche il *Rogadeo* ebbe a sospettare queste falsità commesse ne' nostri Archivi nel XVII secolo dagli adulatori della *Nobiltà favolosa, usi a mercan-*

come essi credevano, risultava poco onorevole per la famiglia da esso loro esaltata.

VII. Se nel XVII secolo la forza dell'intelligenza privata, per lo più ne'recinti de'Monasteri e degli Archivi, era giunta a rinvenire più sicura via alla certezza storica dei tempi andati, e se le grandi opere specialmente de'frati di quel secolo aveano avuto per principale scopo d'illustrare la storia Ecclesiastica e la diplomatica delle Chiese e de' Monasteri, il secolo che successe cominciò ad applicare la nuova critica al diritto pubblico ed al benessere sociale, per procurare agli Stati migliori ordinamenti politici e civili (1).

Si vide da'filosofi e dai dotti, che abbattere in una volta (come poi fece la rivoluzione dell'89) il fanatismo, la superstizione, e gli abusi del governo feudale era impossibile e poco prudente; che però bisognava studiare bene l'origine delle istituzioni, sceverare e rispettare il buono, quantunque antico, e porger rimedio al male. Ad ottener ciò facea uopo conoscere il passato, quale veramente fu nel suo principio, ne' *fonti* e nei *documenti*, non quale descritto lo avevano gli storici per lo più partigiani e servili. Imperocchè dell'amministrazione e del dritto civile e politico dei popoli del medio evo si era così oscuro, da non poter-

tare la loro fatica; però avvertiva doversi *usare molto riguardo ed affinatura di giudizio nel far uso delle merci da costoro vendute poichè più volte ingannano o somministrano merci fallaci sotto l'apparenza della sacra fede degli Archivi*. Op. cit. 64.

Le falsità commesse spezialmente ne' diplomi e titoli di nobiltà dal *Galluzio* e *Serafini* sono riferite dal *Fumagalli*, il quale non è alieno dal credere che anche negli *Archivi Regii* qualche carta falsa potrebbe rinvenirsi, quantunque il caso sia radissimo; e però esorta gli *Archivisti* a curare di distinguere da' veri i pochissimi diplomi supposti o dubbii, come insegnarono pure il *Budero* e l'*Eckhard*.

(1) Il Leibnitz col suo Codice Diplomatico del Diritto delle Genti avea dato il primo esempio di così fatti lavori; seguirono il Dumont con altro Codice del diritto delle Genti, il Rymer colla grande raccolta degli atti pubblici d'Inghilterra, il Lunig col Codice Diplomatico d'Italia etc.

sene formare un concetto adeguato; e spezialmente per l'Italia, se si eccettua il *Sigonio* ed il *Pellegrino*, non vi era stato scrittore, che avesse saputo in qualche maniera diradare le folte tenebre della storia civile di quei tempi.

Laonde quel che era stato studio privato di qualche dotto frate, o raro ingegno, cominciò a comprendersi dall'universale; i soli Archivi, così de' Monasteri che Regii, poter presentare pruove sicure per l'illustrazione della storia del medio evo; i preziosi avanzi delle antiche pergamene e carte bambacine, sulle quali si scrivevano gli atti privati e pubblici di quei tempi, dover essere studiati con accuratezza e dottrina (1); che per quanto fosse possibile, faceva uopo riunire insieme i documenti antichi, che si conservavano per lo più da' monasteri, dalle chiese e da' privati; che i Direttori e gli ufficiali degli Archivi, che conservar dovevano, interpretare ed ordinare così preziosi documenti, fossero scelti tra' più dotti uomini del paese (2), e che infine (per quanto però le forme ancor dispotiche dei go-

(1) Eckhard, *Proem. Introduct. in rem diplom.*—Ludewig, *Praefat. ad singul. jur. publ. etc.*—Ernesto Giouch. *Praefat. Specim. Docum. inedit.*—Chiarito, Esame di tre pergamene etc. *Ego* (diceva il Muratori) *in veterum chartis, non immaginationes meas, sed veritatem unam sincerissime expiscabor*—*Antiqu.* I, 63. Ed il Marchese Maffei pur rimembrando essere cosa buona avere notizie storiche de' Greci e de' Romani, stimò che era anche necessario *conoscere le cose ed i fatti de' secoli barbari cioè mezzani tra quei de' Romani e gli ultimi a noi vicini. In essi hanno radice la più parte delle* giurisdizioni, *delle* costumanze, *e di quanto fino in oggi corre; nulla dunque sarà più fruttuoso e più importante a sapersi*—Osservaz. letterarie 1°, 79. Ed altrove « In somma bolle, egli dice, a maraviglia in ogni parte tal genere d'applicazione, e può questo dirsi in oggi lo *studio alla moda*. Nè dee certamente sì fatto spirito riprovarsi, poichè dalle *Carte* abbiamo i migliori lumi per li tempi più intricati ed oscuri, ed abbiam le sicure pruove nei punti più considerabili ed importanti etc. ». Ist. Diplom. pag. 108. Vedi pure Ruinart, *Praef. in Mabillon.*

(2) Il Pecchia nel 1783 così scriveva dell'Archivio della *Regia Zecca* e della *Regia Camera* ». Si dovrebbe principiare dal porre in ordine il meglio che si potesse i due suddetti Archivi, *con destinarsi persone abili*, cioè versate *nelle leggi* e *nella Storia del Regno* ed anche nella *Diplomatica*, per distinguere il vero dal falso intruso in essi Archivi »—Stor. civ. e polit. tom. III, 173.

verni di allora il permettevano) fosse talvolta conceduto a qualche dotto straniero o italiano di poter studiare negli Archivi Regii e rilevarne alcun importante documento (1).

Così apparve la prima volta il pensiero, che questi grandi depositi di scritture specialmente antiche dovevan considerarsi, come *Istituti scientifici* forse più importanti dei Musei e delle Biblioteche. Imperciocchè dotti scittori non solo Italiani, ma Tedeschi e Francesi sollennemente annunziavano, che la stessa *Archeologia* del Medio-evo, *le medaglie*, *le monete*, ed altri oggetti d'arte antichi non potevano valere ad illustrare la storia, l'amministrazione ed il diritto politico, quanto gli atti autentici scritti, che avesser potuto rinvenirsi negli Archivi (2). Però la diplomatica e la paleografia semprepiù studiata e ridotta a scienza, iniziati Codici Diplomatici con documenti estratti dagli Archivi e dalle Biblioteche, ricercate cronache antichissime e fatte di pubblica ragione, la storia cominciò a scriversi diversamente da quello si era fatto fino allora (3).

(1) Il Dottor *Gennaro Chiarito* Archivario dell'Archivio della Zecca nel 1778 ci dà la notizia, che prima di questo tempo nessun dotto Francese erasi mai condotto a studiare nell'Archivio di Napoli, perchè ignoravasi del tutto che quivi si conservavano importanti scritture intorno alla *Provenza*, all'*Anjou*, al *Maine* ed altri luoghi della Francia, soggetti una volta al fratello di Luigi IX, che nel 1265 venne alla conquista del Regno. Aggiunge il *Chiarito*, che l'Abate *Papon*, mentre scriveva l'istoria di Provenza, fu il primo tra' suoi connazionali a visitare l'Archivio di Napoli, avendo avuto ogni facoltà di leggere e trascrivere i documenti, e che quel dotto Francese sorpreso della ricchezza del nostro Archivio, *apertamente diceva*, *che quelli Volumi* (i registri Angioini) *non solamente conteneano fatti appartenenti ai Regni di Napoli e di Sicilia, ma alla* FRANCIA *ed all'* ITALIA *tutta, e che i nostri istorici eran quasi tutti Romanzieri, mentre i loro lavori dovevano tesserli sulle vecchie carte, e non capricciosamente lavorare*. Op. cit.

(2) « *Les médailles*, *les inscriptions*, *et autres monumens de ce genre sont d'une trop foible ressource pour dissiper les ténèbres du moyen âge*. LES ARCHIVES *suppléent à tout* ». NOUVEAU TRAITÉ DE DIPLOMATIQUE I, pag. 2. Vedi pure MAFFEI, Istor. Diplom. prefaz.

(3) *Annalium auctores commentariis suis certatim* CODICES DIPLOMATICOS

VIII. In Italia due fatti politici erano avvenuti della più alta importanza; un nuovo *Reame* Italiano, come dicemmo, fondato nella dinastia de' Duchi di Savoia e Principi di Piemonte; e le provincie meridionali tolte dalla servitù Spagnuola ed Austriaca, e rese indipendenti con un Sovrano proprio. In questo, tre supremi ingegni avean dato principio al nuovo secolo di scienza storica; Pietro Giannone, Lodovico Antonio Muratori, e Scipione Maffei (1). Le lotte già iniziate dalla fine del passato secolo da' Gesuiti *Arduino* e *Germon* contro la diplomatica del *Mabillon* si continuavano tuttavia da quei frati in Francia e in Germania, più per la gelosia della veneranda antichità degli Archivi Benedettini, che per amore alla scienza (2). Ma in Italia gli uomini

adiungunt ac propemodum erubescunt sine tabulis *loqui*, diceva l'Eumanno fin dal 1753 — de re diplomat. pag. VI.

Fin da quei tempi, perchè la *diplomatica* potesse ben giovare all'istoria, s'iniziarono lavori dottissimi. *Origines diplomaticae; historia diplomatica; historia diplomatica eristica* sive *polemica; historia rei diplomaticae literaria; thesaurus diplomaticus; Bibliotheca diplomatica; index Diplomaticus, Diplomatica Imperatorum et regum Germaniae, Pontificum Romanorum, ducum, principum*; etc. *palaeografia diplomatica; characteristica diplomatica; sphragistica; glossarium diplomaticum; archivorum notitiae; chronologia, genealogia, heraldica, geographia diplomatica, jurisprudentia ex diplomatibus illustranda, systema rei diplomaticae universae, critica chartarum privatarum, elementa rei diplomaticae*, sono tutti argomenti importanti che proponeva il dottissimo su menzionato *Eumanno* agli amatori di storia. E già alcuni di questi argomenti erano stati trattati ed altri si andavano tuttavia scrivendo; ne fanno testimonianza le opere del *Brissonio*, del *Georgisch*, di *Schannat*. dell'*Eckhard*, del *Ludewig*, del *Baring*. del *Baluz*. etc. e di tanti altri spezialmente Tedeschi, oltre i molti dotti Italiani, di cui or ora faremo menzione.

(1) Il primo meno della illustrazione de' singoli fatti e della diplomatica degli Archivi si volle occupare, che della storia generale del diritto politico e civile del Reame, e degli abusi del potere papale; il secondo rovistando Archivi e Biblioteche si rese il più benemerito alla scienza per lo studio del medio evo e per la pubblicazione delle cronache sincrone relative a quel tempo, ed il terzo fu dottissimo nella diplomatica e nella paleografia de' diplomi della mezzana età.

(2) Baring. *Clavis Diplomat.* — Heuman. *de re diplom.* — *Histoir. des contestat. sur la diplomatique* etc. Il *Papebroek* come dicemmo, fu il primo, che nel 2.° tomo degli *Acta Sanctorum* diede alcune regole di *scienza diplomatica*.

veramente dotti tennero la via di mezzo; non doversi credere gli antichi diplomi degli Archivi imposture al tutto de' Monaci; potersi nondimeno anche ne' più sollenni e famosi depositi rinvenire qualche scrittura supposta; a sceverare però il falso dal vero non bastare alcune poche regole generali di diplomatica tratte dallo studio di qualche peculiare Archivio di Francia e di Germania; ma cognizione perfetta della storia, della cronologia, e della paleografia dei varii tempi e delle diverse regioni (1). Così la critica storica e diplomatica cominciò a raffinarsi, scevra al tutto da spirito partigiano; i documenti che già fin dal passato secolo eransi tratti dagli Archivi dei Monasteri e pubblicati con poco discernimento, si confrontarono co' veri degli Archivi Regii, e si accettarono solamente quelli, cui il criterio storico dava indubitata ed incontrastabile fede. Quanta merce falsa o almeno dubbia non si rinvenne nelle opere

Il *Mabillon*, che si valse del *Propileo*, ingrandì le idee del gesuita, prendendo a ragionare su tutti i documenti dell'Archivio di S. Dionigi. Il *Papebroeck*, quantunque non credesse doversi al tutto seguire le norme tracciate dal Mabillon, non volle per altro attaccarlo con tanta violenza, come fecero poi i successori frati della Compagnia di Gesù, il *Germon*, *l'Arduino*, ed altri, che pur rispettando la maggior parte de' diplomi contenuti negli Archivi Regii e pubblici, volevano che si dubitasse sempre e si presumessero sospetti le carte e documenti degli Archivi privati e de' Monasteri. Questa lotta che si protrasse per molto tempo, e diventò partigiana trai *Gesuiti* da una parte, ed i *Benedettini* ed altri frati dell'altra, riuscì utile alla vera critica dei tempi posteriori.

(1) Il Gatti, il Lazzarini, il Fontanini parteggiarono pel *Mabillon*; ma il Muratori, il Lami, il Carli, il Maffei, il Trombelli, il Fumagalli, il Signorelli guardarono alla perfezione della scienza, ed alla vera utilità, che poteva venirne alla storia, dalla certezza ed autenticità dei documenti « Non sono le regole ed i precetti (diceva il Maffei) che possono far discernere i diplomi falsi dai veri, ma il *confronto co' veri* » Istor. Diplom. 118. « Non sono io già (così il Conte Carli) nè *Germoniano*, nè *Arduiniano*, e so compatire quelli errori che a molti notai furono familiari, come delle Indizioni e degli anni cioè, de' numeri, ed anche delle espressioni: ma dove ci è contradizioni di fatti, dove la ragione delle cose si oppone; perchè mai s'abbia a temere di dire il proprio parere ne' tempi nostri pieni di luce e di ragionevolezza, non lo saprei certamente ». Delle monete, Pref. Così pure il Muratori. Dissert. 32.

del *Labbe*, del *Doublet*, dell'*Ughelli*, del *Baronio*, del *Rossi*, ed anche del *Pellegrino* e di altri?

Se non che spezialmente nel Reame delle due Sicilie era sorta la classe de' giureconsulti filosofi, politici ed economisti, che cominciò a valutare gli Archivi, la diplomatica e la storia, per quanto giovar potessero a rafforzare le nuove teorie d'ordinamenti socievoli, che da tutte le parti si chiedevano. Le ricchezze straordinarie de' frati e delle Chiese erano un ostacolo all'agricoltura ed al Commercio; le angarie degli Abbati e dei baroni, i privilegi del Clero, la voluta immunità Ecclesiastica, e tante altre pretensioni della Curia Romana limitavano di molto il potere Regio, la libertà de' Comuni, e la eguaglianza civile. Cominciò la lotta tra l'antico ed il nuovo, e le armi furono spezialmente le scritture e le pergamene che si conservavano negli Archivi. Avvocati e giureconsulti dotti nella diplomatica, da una banda attaccavano di falsità antichi documenti Longobardi, Normanni, Svevi ed Angioini, che presentavansi da Monasteri e Chiese a difesa della loro proprietà, e dall'altra andavano investigando tra gli antichi Archivi Regii e privati le fondazioni Sovrane, le collazioni di Cappellanie, i privilegi de' Comuni e delle Città demaniali. I monaci ed i loro difensori non meno dotti ed eruditi sostenevano egregiamente la lotta; e così quistioni importanti di paleografia, di storia e di cronologia, di diritto pubblico e privato del Regno, di giurisdizione Ecclesiastica e feudale, di diritti di Comunità e dello Stato, eran trattate in senso controverso, ma sempre con profonda dottrina. Quanta scienza storica, quante notizie di diritto civile e politico del nostro Reame non si traggono da' voluminosi scritti degli avvocati di quei tempi, formati per le tante controversie agitate innanzi alla Curia del Cappellano Maggiore, al Tribunale della Regia Camera, e del S. R. Consiglio; controversie, i cui processi esistono tuttavia nel Grande Archivio di Na-

poli (1)? Così in Italia l'importanza degli Archivi Regii, dei Monasteri e de'privati dopo la metà del XVIII secolo crebbe

(1) Quantunque in quasi tutti gli storici d'Italia del XVIII secolo si scorga l'indirizzo degli studi volti allo scopo di migliorare le condizioni ed il viver socievole, nondimeno ci ha molta differenza fra quei dotti che per amore di scienza si occuparono della storia d'Italia e delle singole sue parti, e coloro che come giuristi, politici, ed economisti si valsero della storia e della diplomatica per dimostrare il loro assunto. Ed anche di quella prima classe de'dotti, alcuni seguirono la scuola del GIANNONE, come il *Pecchia*, il *Grimaldi*, il *Troylo*, il *de Sariis*, il *Galanti*, il *Gregorio*, il *Rogadeo* etc.; altri quella del MURATORI, come il *Federici*, il *Grande*, il *Sabbatini*, il *Chiarito*, lo *Sparano*, il *Forges Davanzati*, il *Malavolti*, l'*Origlia*, il *dal Borgo*, il *de Giovanni*, il *Tronci*, il *Carli*, il *Fantuzzi* etc. il Marchese *Grimaldi* e da ultimo il nostro chiarissimo *Alessandro di Meo*. L'altra classe poi de' giureconsulti politici e storici nello stesso tempo, fu innumerevole spezialmente in Napoli, e tra costoro ci furono uomini dottissimi. Basterebbe menzionare tutto quello, che si scrisse tra noi contro le carte Normanne e Sveve de'monaci di S. Stefano del Bosco dal *Vargas Macciucca* a dal *Ferrario*, e tutto quello che si stampò in difesa da *Carlo Franchi* e dall'*Anonimo Certosino*, per convincersi, che nel passato secolo della scienza della Paleografia e Diplomatica, e della cronologia erano abbastanza periti anche i magistrati ed i giureconsulti. Quel che in quei scritti ritrovasi intorno alle *Indizioni* (di che per altro si era pur detto egregiamente dal *Crescimbeni* e da altri) alla cronologia, ed alla intelligenza, interpretazione, verità o falsità degli antichi diplomi, può dirsi lavoro scientifico, anzichè ragionamento di diritto controverso. Il *Franchi*, uno de' primi Avvocati del foro del suo tempo, fu erudito nella storia de'tempi mezzani spezialmente di Napoli; il dimostrano abbastanza tra l'altro le dissertazioni della *Liburia Ducale* e dell'*antico territorio* di Napoli, scritte in occasione della controversia della *buonatenenza* pretesa dagli Aversani, e la sua difesa della Città dell'Aquila. A costoro aggiungerò pure *Basilio Palmieri* Consigliere della Real Camera (antenato del nostro celebre *Basilio Puoti*) che scrisse dottamente intorno al *Regio Patronato* del Monastero di S. Benedetto di Conversano; *Michele Vecchioni* pur Consigliere di S. Chiara per le tante sue opere di diplomatica e Real giurisdizione, *Ottavio Vitagliani*, *Michele de Iorio*, *Eusebio Scotti*, *Nicola Traggianni*, il *Ventimiglia*, il *Cimaglia*, il *Tontulo*, il *Patrizi*, il *Giordano* e tanti altri.

In questa seconda metà del secolo XVIII spezialmente nel Reame di Napoli si accrebbero molto gli scrittori di storie peculiari di città e provincie, come il *Milante* per Stabia, il *de Vita* per Benevento, il *Mole* per Bari, l'*Antonini* per la Lucania, il *Granata* per Capua, l'*Antinori* per gli Abruzzi, e parecchi altri, nelle cui opere si appalesa spesso il nuovo indirizzo storico di pruovare i fatti co'documenti degli Archivi, quantunque alcuna volta non si facesse buon uso della critica.

grandemente, non solo per l'illustrazione della vera storia, scevra da passioni e da partiti politici, ma eziandio perchè popoli e Sovrani essendo concordi a riformare l'antico con nuove leggi ed ordinamenti, volevano far dipendere le innovazioni meno dalla violenza e dal capriccio, che dal dritto storico provato con antiche scritture e documenti. Fin che le cose procedettero in questa maniera, grande utilità ne venne alla scienza ed al reggimento dello stato; quantunque la erudizione mostrata da' forensi, da' politici e dagli economisti alcuna volta per ispirito di parte mal si confaceva alla verità storica. Ma una filosofia ultramontana insinuavasi pian piano nelle menti de' nostri dotti; era quella filosofia umanitaria, che cominciò a considerare l'uomo sociale, non quale la società, la storia, la religione, i costumi, e le tante vicissitudini lo avean ridotto, ma quale avrebbe dovuto essere in relazione alla sua primitiva origine, ed a'diritti e doveri scambievoli, che la ragione imponeva. Così quando credevasi che la scienza storica rafforzata dallo studio de' documenti degli Archivi avrebbe avuto sempre maggiori progressi, al meglio fu alquanto arrestata, e cominciò il primo indizio di quella scuola di economisti politici e sociali, che curando poco la storia del passato ed i fatti, pretesero ridurre a principii troppo generali ed a vuote astrazioni il governo e l'andamento dell'umana società (1).

(1) Non intendo con ciò disconoscere l'utilità, che ha recata agli ordinamenti socievoli ed al progressivo sviluppo della civiltà la scienza dell'economia sociale e del diritto pubblico ed amministrativo, sorta nel secolo passato, ed illustrata semprepiù con opere di valentissimi ingegni fino alla metà del secolo XIX. Se non che credo, che a' giorni nostri comincia a comprendersi, che i precetti di queste scienze utilissime al genere umano dovessero meglio esser convalidate da' fatti e dalla storia delle singole nazioni; e che alcuna volta le teorie e le astrattezze troppo generali potrebbero riuscir dannose nell'applicazione, qualora mancasse la vera conoscenza delle antiche istituzioni, degli usi, delle costumanze, e de' bisogni reali de' popoli.

Sotto il Governo di Carlo III e Ferdinando IV egregi uomini rivolsero il loro

X. I Sovrani di quei tempi seguirono l'indirizzo della scienza e della filosofia, e basta indicare il *Motuproprio* di Pietro Leopoldo di Toscana del 24 dicembre 1778, con cui istituì in Firenze un *pubblico Archivio Diplomatico* per convincersi, che dopo la metà del secolo passato in Italia spezialmente cominciavano gli Archivi ad esser tenuti in grandissimo pregio per le scritture storiche che contenevano, ed a considerarsi, come *istituti dotti* che appartenevano alla scienza più che all'Amministrazione (1).

ingegno alle scienze economiche e sociali, anzi possiam dire, che questa parte meridionale in così fatte cognizioni primeggiò non solo in Italia, ma oltremonte. Ed i nostri più sollenni scrittori di diritto pubblico e di economia non furono al tutto ignoranti di storia e di critica; il *Serra* prima, e poi il *Broggia*, il *Briganti*, il *Genovese*, il *Pagano*, il *Filangieri*, il *Palmieri*, il *Galiani*, il *Delfico* non si trattennero sempre su' *generali*; ma guardavano spesso alla storia e si valsero della critica per le innovazioni di economia pubblica e de'nuovi ordinamenti legislativi e di amministrazione, che richiedevano — Il *Filangieri* non dispregiava certamente la storia quando diceva, che « l'uomo istruito dalle scoverte de'suoi padri, ha ricevuta l'eredità de'loro pensieri; che questo è un deposito che egli è nell'obbligo di trasmettere a'suoi discendenti, aumentato con alcune idee sue proprie »; che egli voleva adempiere a questo obbligo, *allontanandosi egualmente dalla servile pedanteria di coloro, che niente voglion mutare, e dall'arrogante stranezza di coloro, che vorrebbero tutto distruggere.* Scienza della legisl. I, 15. Ed il *Delfico*, che era pure partigiano del nuovo indirizzo della filosofia del *Voltaire*, del *Condillac*, e del *Rousseau*, così si esprime intorno alla certezza storica. « Ora però noi siamo più rigorosi e severi verso gli storici, citandoli al nostro Tribunale, acciò rendano ragione delle osservazioni. Se non hanno fondamento, se non hanno per garanti che tradizioni incerte o autorità di scrittori simili ad esse, noi le rigettiamo con isdegno, e vogliamo che ogni osservazione sia provata *con monumenti autentici* o coll'autorità di scrittori superiori ad ogni eccezione, e le opere dei quali meritino la nostra fede ed il nostro omaggio. *Autorità di monumenti, autorità di storici* sono i due fondamenti, su'quali si sostiene la storica fede ». Pensieri sulla storia etc. pag. 83.

Non ostante che il concetto storico e moderatore non si perdette mai in Italia, pure non si può negare, che anche nelle opere di quei supremi ingegni si scorge l'imitazione delle teorie sociali ed umanitarie de' filosofi ultramontani, che accelerarono i terribili sconvolgimenti della fine del secolo passato e dei principii del XIX.

(1) Parlando di questo *motuproprio*, il dotto autore delle *Congetture sopra una carta papiracea dell'Archivio diplomatico*, si esprime così: « Si è dovuto

Nel Reame di Napoli Carlo III e Ferdinando IV si mostrarono pure favoreggiatori degli studi storici e Diplomatici. Un *Regio Istoriografo* fu istituito, e nominato a tale uffizio un Giambattista Vico (1), un Assemani, un Daniele.

Dopo la fondazione dell'Accademia *Ercolanese* fatta da Carlo III ai 13 dicembre 1755, in cui riunì i più dotti uomini del paese per illustrare i preziosi monumenti delle città Romane sepolte dalle ceneri e dal fuoco del Vesuvio, Ferdinando nel 1779 un concetto più ampio volle manifestare colla istituzione di un'Accademia di *scienze* e *belle lettere* che fu divisa in quattro classi, e la quarta ebbe per iscopo precipuo d'illustrare la storia de'*bassi tempi* colla disamina spezialmente *de' diplomi, delle carte, e di qualunque altro monumento del medio-evo* (2). Così l'Accademia istituita

per necessità ricorrere alle antiche *membrane* che sono ancora superstiti, per sgombrare, se è possibile, tutta l'incertezza, e per prevenire tutti gli errori. In fatti come mai si potrebbe sapere nella sua totale estensione il *diritto pubblico, feudale, marittimo* ed *Ecclesiastico* di una Nazione senza simili ajuti? Come essere a portata degli *usi, consuetudini, Polizia, Agricoltura* ecc. ecc. senza questi soccorsi? Di questo metodo si sono serviti tutti gli autori tanto Italiani che Oltramontani, e quantunque siano stati sviluppati punti interessanti, ad ogni modo in moltissimi altri siamo totalmente all'oscuro. La cagione di ciò deve ripetersi *dal non potersi penetrare da ognuno negli Archivi*, che contengono documenti antichi ecc. Grazie dunque al nostro Sovrano che con savia disposizione ha ordinato a tutti i luoghi di sua intera giurisdizione il depositarli in un Sacrario da esso eretto etc. ».

(1) Che il sommo Vico fosse stato nominato da Carlo III suo *Regio Istoriografo*, leggiamo nell'aggiunta alla vita del Vico scritta dal Villarosa; ma un documento rinvenuto testè nell'Archivio di Napoli tolse ogni dubbio. Quando ebbi il destro di rinvenire presso la famiglia Frammarino di Napoli, i manoscritti della *Scienza Nuova*, proposi al Governo di farne acquisto per la Biblioteca Nazionale di Napoli. Il Governo approvò, purchè si verificasse da un'apposita Commissione, che i manoscritti fossero veri autografi del Vico. Facendo parte di questa Commissione, feci raffrontare il carattere del Manoscritto con una *dimanda* (rinvenuta nell'Archivio di Napoli) diretta da Giambattista Vico a Re Carlo III, in cui chiedeva l'ufficio di *Regio Istoriografo*. Il carattere della *dimanda*, e quello de'*manoscritti* furono riconosciuti perfettamente simili.

(2) *Giustiniani*, Breve contezza delle Accad. istit. nel Regno di Napoli, 79— *Statuti della Reale Accademia* — Stamperia Reale 1780.

nel passato secolo avea ingerenza di fatto su tutte le scritture degli Archivi così Regii, che privati, e già un *Codice Diplomatico*, che contener dovesse i più importanti documenti relativi a' *titoli inerenti alla Corona di Puglia, a' trattati di pace, di alleanza, di successione*, ed altro riguardante il *diritto pubblico* del Regno, era stato proposto, ed affidatone la cura ad uno de'più dotti uomini delle cose patrie, *Domenico Forges Davanzati* (1). Una cattedra di *Critica-diplomatica* fu pure istituita nel 1777 nell'Università di Napoli, chiamandosi a reggerla uno de' più dotti uomini di quel tempo *Lorenzo Giustiniani*, ed indi essendosi fondata nel 1789 altra cattedra di *dritto pubblico Siciliano* nell' Università di Palermo, fu a tale lezione designato il celebre Canonico *di Gregorio*. E nell'Archivio Regio di Napoli, seguendosi l'avviso del *Pecchia*, vennero chiamati a *Conservatori ed Archivarii* uomini di molta erudizione istorica, come furono i *Chiarito*, e dopo di essi l'Abate *Cestari* (2). Ed in così fatto modo, *Accademia di Storia*, cattedra di *Diplomatica*, *Archivi* e *Musei* formarono già nella mente del legislatore di quei tempi il giusto concetto, che tali istituzioni insieme congiunte e riunite, e le une dalle altre afforzate, giovar potessero alla vera illustrazione della storia. Gli *Archivi* ed i *Musei* presentar dovevano il materiale ordinato scientificamente, la *cattedra* di critica diplomatica

(1) Dispaccio dell'8 Febbraio 1792 nel Grande Archivio. Il *Forges Davanzati* fu quello stesso, che scrisse la dotta *dissertazione* sulla seconda moglie di Manfredi, dando il primo l'esempio di pubblicare per intero molti diplomi tratti dai registri Angioini dell'Archivio di Napoli, relativi spezialmente a' dominii di Carlo I d'Angiò in Oriente.

(2) *Antonio* e *Gennaro Chiarito*, padre e figlio, furono valentissimi in istoria e diplomatica; il primo scrisse il *comento istorico-critico-diplom. sulla costituz. di Fed. II* DE ISTRUMENTIS etc. opera lodevole molto, ed il secondo oltre varii inventarii ed altri lavori manoscritti su' Registri Angioini e processi di Camera, una dotta dissertazione sull'*esame di tre pergamene* presentate innanzi la Curia del Cappellano Maggiore. L'abate *Cestari* fu il continuatore degli *Annali* del GRIMALDI.

interpretava i documenti, sceverandone i supposti; l'*Accademia di storia* si valeva dottamente de' preziosi avanzi dell'antichità per rappresentare co' *Codici diplomatici* gli usi, i costumi, le leggi ed istituzioni della società del medio-evo.

V. La grande rivoluzione Francese dell'89, e la filosofia che la preparò e la sostenne, fecero alquanto mancare i benefici effetti che per la storia e pel vero progresso sociale si andavano preparando colla conoscenza vera del passato, tratta dalle fonti e dai documenti. La società oppressa dai grandi abusi de' privilegi, del fanatismo, e della feudalità reagì tanto colla forza e colla violenza, che volle distrutta fin la memoria del passato; e però in mezzo a quei trambusti terribili di uomini e di cose, e tra quelli esecrandi delitti che commettevansi in nome della *Dea Ragione*, per reagire contro delitti simiglianti commessi per tanto tempo in nome della *Dea Religione*, ci fu pure il disprezzo della vera storia, e la non curanza degli Archivi che contenevano i documenti del passato. Un Ministro dell' Interno del 1793 in Francia in parlando delle scritture antiche degli Archivi diceva, che valeva meglio sostituire *à ces vieilles et ridicules Paperasses* la semplice *dichiarazione* dei dritti dell'uomo; come se questa semplice *carta* senza la conoscenza vera e profonda de' costumi dell'antica e nuova società fosse valuta a rimediare a' mali che la opprimevano.

Forse la Provvidenza volle permettere quel terribile uragano, che furiosamente invase buona parte dell'Europa alla fine del secolo passato, perchè alcuni abusi ed ingiustizie erano talmente radicate nel sistema sociale, che per svellerle e distruggerle non sarebbe bastato per più secoli qualunque prudenza e moderazione.

La stampa divenne libera, e concesso alla ragione ed all' intelligenza dell' uomo di manifestare liberamente i suoi pensieri sulla scienza, sulla storia e sull'umanità. Quanto tempo avrebbe dovuto passare prima di ottenersi un tal

diritto sacrosanto, se non fosse stata la Rivoluzione dell'89? Così se da una banda si cadde nell'errore di disconoscere al tutto il passato, perchè credevasi che non contenesse se non *tredici secoli* di delitti, non si potè negare ad ognuno la libertà di discovrive e studiare questo passato, se pur gli piaceva: se da una banda gli Archivi e le antiche scritture furon tenute in disprezzo (e molti Archivi così in Francia che in Italia pur perirono nelle sollevazioni popolari), non si potè fare a meno di togliere il suggello, con cui arbitrariamente gli Archivi si tenevano nascosti e secreti; gli Archivi come vedremo, ottennero la loro vera *pubblicità.*

In Napoli prendendo sempre più forza e vigore le teorie oltramontane così in politica, che in filosofia, si volle imitare la Rivoluzione di Francia, e così sul finire del secolo XVIII mancò del tutto l'accordo che avea fino allora unanimemente spinto il Monarca ed i dotti a riformare il reggimento dello Stato. Anche tra di noi colle nuove teorie politiche gli studi storici ed archeologi s'intiepidirono, le polverose carte degli Archivi si ebbero in dispregio anzi che no, e tornarono del tutto vuoti di effetto gli sforzi generosi del Governo nella istituzione delle cattedre di diritto Pubblico, e di Diplomatica, e nella fondazione dell'Accademia di Storia (1). *Codici Diplomatici* non furono iniziati, nè

(1) Già fin dal 1793 il *Giustiniani* lagnavasi nel modo che segue, che il *genio del Sovrano* non era stato secondato da'componenti dell'Accademia delle scienze per mandare ad esecuzione quel *Codice Diplomatico* cotanto desiderato.

« Noi finora non abbiamo una completa storia generale del Regno, perchè mai è venuto in mente di formare una società di uomini veramente savi e forniti della buona critica e discernimento, non elastici nel leggere carte vecchie e polverose edite ed inedite, non condannati al bisogno ed esposti al bersaglio dell'invidia, onde raccorre quanto in esse ci ha di buono a sapersi, ed esporcelo tutto cronologicamente con profitto, e da essere un monumento glorioso per la nostra ragione la loro fatica. È vero che una delle occupazioni dell'Accademia delle Scienze e Belle Arti sarebbe stato appunto di farsi una storia scritta in modo da secondare il genio grande del nostro benefico Sovrano, che con tanti begli auspici volle istituire nel 1780, per isvegliare generalmente nella nazione

lavoro veruno di *Accademia*, che avesse avuto lo scopo d'illustrare i diplomi ed i documenti dell'Archivio Regio di Napoli. Così quel secolo che vantava un *Muratori*, un *Conte Carli*, un *Lami*, un *Martorelli*, un *Mazzocchi* e tanti altri, finì col decadimento della scuola storica, ed in Napoli mentre da una banda la ferocia borbonica, e la vendetta e gelosia straniera mandavano a morte i più dotti e generosi uomini del paese, dall'altra si affievoliva semprepiù il concetto scientifico dello studio profondo del passato, e della venerazione agli Archivi, che contenevano i monumenti del medio evo.

Vedremo or ora, come con migliori auspici risorse nel secol nostro la scienza critica-diplomatica coll'ordinamento delle scritture degli Archivi, e con sagge disposizioni legislative, che raffermarono semprepiù la istituzione di questi preziosi depositi.

tutti quegli studi, che rendono gli uomini semprepiù illuminati ed utili allo Stato; ma per nostra fatalità ella rimase ben presto inoperosa, ed in oggi trovasi in un totale silenzio, mentre godono taluni delle pensioni molto indoverosamente ». Bibliot. Storica pag. X.

E quel dottissimo uomo scorgeva chiaramente, che la filosofia ultramontana cominciava in Napoli ad arrestare il vero indirizzo storico surto collo studio incessante delle scritture degli Archivi.

« In questi nostri tempi, egli diceva, è caduto in mente a taluni nazionali di scrivere sopra il nostro Regno in generale con tutt'altro sapere, che la nostra storia. . . . . ne' libri de' quali altro non osservasi fuori che lo stile francese e spiritoso. Ma ciò che in essi è molto più condannabile, è il veder con aria disprezzante farsi anche la beffa di coloro, che per ben erudirsi della storia in generale o in particolare van cercando prima nomi e titoli di libri, e di apparare con ogni esattezza e precisione gli anni degli avvenimenti; impolverandosi a tal effetto o negli archivi, o nelle vecchie biblioteche, per rinvenire quei tali monumenti, che possono fissare con sicurezza l'epoca de' tempi » — XI pag.

Il P. *Alessandro de Meo* e *Francesco Antonio Grimaldi* co' loro *annali* furono tra di noi gli ultimi di quell'eletta schiera di dotti, che intesero ad illustrare nel passato secolo la storia della mezzana età coi documenti degli Archivi. Successero al principio del secolo XIX come vedremo *Vivenzio*, *Pelliccia*, *Winspear* ed altri, ma i lavori di costoro, in molte parti lodevoli per critica migliore, non possono eguagliare la dottrina e le conoscenze diplomatiche dei dotti del secolo XVIII.

nel Reame. Così l'Archivio della *Real Camera di S. Chiara* si ordinò trasportarsi presso la nuova Corte di Cassazione; quello del *S. R. C., Giunta, delegazioni* etc. presso il Tribunale d'appello, gli Archivi di *giurisdizione criminale* al Tribunale criminale; ed infine quello dell'abolita *Vicaria civile*, dell'*Ammiragliato* per la parte civile e della *bagliva* di Napoli, al Tribunale di prima istanza.

XVI. La legge susseguente de' 3 dicembre 1811 diede migliore perfezionamento alla legislazione degli Archivi Napoletani, e cominciò ad elevarli al loro vero posto d'*istituti dotti* e *scientifici*. Le scritture giudiziarie furono riunite al generale Archivio, perchè certamente la conoscenza delle antiche giurisdizioni forma parte integrante della storia politica dello stato. Una *Commissione* fu istituita *per gli Archivi* del Regno, la quale doveva esser composta di persone, che *per li loro studi e per l'analogia delle loro cognizioni sarebbero state credute idonee a tale incarico*. Ed il computo di tale Commissione era il più acconcio all'ordinamento degli Archivi ed all'illustrazione dell'istoria, perchè gl'incarichi che la stessa legge designò, furono per l'*ordine* e *classificazione de' diplomi*, per la *Conservazione* degli Archivi di *Montevergine*, *Cava* e *Montecassino* (1), per la riunione dei diplomi e scritture che potevano rinvenirsi presso altre case religiose, ed in fine per la *pubblicazione* per la stampa dei documenti i più utili all'illustrazione dell'istoria. Il concetto era completo, e le persone nominate come componenti la Commissione, furono bene scelte, giacchè un *Delfico*, un *Winspeare*, un *Vivenzio*, un *Pelliccia*, eran tali uomini a quei tempi dotti di diplomatica e di storia, di diritto pubblico e privato, da saper bene mandare ad esecuzione le

(1) Con decreto del 13 febbraio 1807, soppressi gli ordini religiosi, erano state già date norme per la conservazione delle pergamene e manoscritti di questi tre famosi Archivi.

provvide prescrizioni della legge (1). Ma le vicende politiche ed i nuovi mutamenti, che intervennero nello Stato, impedirono del tutto questi lavori dotti e faticosi, che han bisogno di pace e tranquillità.

Nè è da trasandare, che in quella legge del 1811 ci ha altra eccellente disposizione, che indica come il Governo di Gioacchino Napoleone seppe valersi de'più valorosi uomini del paese a suoi Ministri e Consiglieri. Non è possibile di bene ordinare un Archivio, ed un Archivio immenso come quello di Napoli, senza ben diffinire la distinzione delle scritture, e lo scopo precipuo, onde siano raccolte e ordinate. Però quella legge divise l'intero Archivio in quattro *Ispezioni*, di cui la 1ª che conteneva le carte relative alla *costituzione* ed *alla storia dello Stato*, era la più ricca ed importante, e l'Ispettore archivista aver doveva il titolo di *primo Ispettore*, che in caso di assenza o vacanza rimpiazzar poteva il *Direttore generale*. Dieci *alunni* che apparavano storia e paleografia, erano destinati esclusivamente a questa 1ª Sezione, ed erano addetti ai lavori, che il *primo Ispettore* loro preparar doveva di accordo colla Commissione storica.

Le altre tre Ispezioni riguardavano scritture dell'Amministrazione moderna, divise secondo il diritto politico e civile de' tempi odierni, cioè 1.° Amministrazione interna, comunale, e stato civile — 2.° Finanze e demanio dello Stato — 3.° Carte giudiziarie. Così con questa legge fu riconosciuto il nobile e precipuo scopo degli Archivi, *l'illustrazione dell'istoria*, senza trascurare l'interesse dello Sta-

(1) Sono ben note le opere di questi egregi filosofi e storici. La Storia *degli abusi feudali* del Winspeare, le opere storiche del Vivenzio e gli elementi di paleografia del Pelliccia sono pregevoli lavori; e se il Delfico fu più dotto in diritto pubblico ed economico, che nella storia, nondimeno nel suo discorso sull'*incertezza dell'istoria* mostra aver abbastanza di quella critica cotanto necessaria per la scienza storica.

to, ed il dritto de' privati per l'ordine delle carte più moderne. Non dico che le scritture moderne e puramente amministrative non contenessero anche *storia*, ma le pergamene e scritture antiche che riguardavano spezialmente la *storia della mezzana età*, avean bisogno, per essere interpretate e comprese, di cognizioni più vaste e di critica più profonda.

XVII. Sconvolto nuovamente lo Stato, ritornarono per la seconda volta i Borboni, che vollero far sembiante di proteggere le arti e le scienze, ma in sostanza, come abbiam detto, odiavano la vera dottrina ed intelligenza, e non compresero il progresso storico della società Europea. Essi non vollero neppure imitare le sagge innovazioni ed il moderato reggimento di Carlo III, e de' primi anni del governo del quarto Ferdinando.

Colla restaurazione del 1815 furono rifatte leggi, e mutato reggimento politico, civile e religioso. Però anche l'Archivio di Napoli, quello di Sicilia, e gli Archivi provinciali ebbero le loro leggi e speciali regolamenti. Una fu pubblicata nel 12 novembre 1818, che si disse *legge organica degli Archivi del Regno*, la quale quantunque modificata in qualche parte da posteriori Rescritti e Ministeriali, è pur la legge fondamentale, che regge tuttora il Grande Archivio di Napoli (1).

Nello stesso giorno fu pure pubblicato un *Regolamento* per questo Archivio ed un altro per gli Archivi provinciali.

L'*Archivio generale* ebbe il nome di *Grande* colla legge del 1818, sol perchè bisognava mutare anche i nomi dati da' reggitori Francesi; la *Commissione degli Archivi*, che

(1) Tutti questi Rescritti e Decreti posteriori possono leggersi (quantunque con poco ordine disposti) in un libro intitolato — *Legislazione positiva degli Archivi del Regno*, pubblicato nel 1855 dal Principe di Belmonte, Soprantendente allora degli Archivi Napolitani.

tanto vantaggio poteva recare all'ordinamento delle scritture ed alla pubblicazione de' documenti, fu *disciolta*, e vennero *abrogate tutte le disposizioni relative agli Archivi date in tempo dell'occupazione militare*. Diamo un cenno delle principali prescrizioni, che alle leggi annullate furono sostituite, e vediamo se la scienza storica se ne avvantaggiò, ovvero se fu appunto questa nuova legge, che se non impedì al tutto, non fece certo progredire fino al 1860 il vero ordinamento delle scritture e le pubblicazioni storiche, secondo il concetto scientifico degli Archivi.

XVIII. Istituita una *Soprantendenza* degli Archivi al di qua del faro, ed una *Direzione* ed un *Ispettorato* del *Grande* Archivio di Napoli, furono le *carte* di questo Archivio distinte in cinque classi — 1.° Reali Ministeri, o sia *politica* e *diplomatica*—2.° *Amministrazione Interna*—3.° *Amministrazione Finanziera*— 4.° *Atti giudiziarii*— 5.° *Guerra* e *Marina*— A ciascuna di queste sezioni preposto un così detto *Capo di Uffizio;* abolito però quell'*Ispettore capo* della prima Sezione, che aveva una preeminenza sugli altri, perchè avea in custodia tutte le scritture, che secondo l'antica legge del 1811 riguardar dovevano la *Costituzione dello Stato e la storia*.

Invece il 1° Uffizio fu indicato come contenente le carte de' *Reali Ministeri, o sia politica* e *Diplomatica!* Che cosa significa quest'oscuro ed ambiguo gergo di parole? Dunque la *politica* e *Diplomatica* sta nelle carte de' *Reali Ministeri*, quel che non è *Ministero Reale* è del tutto alieno dalla *politica* e *diplomatica*. E che cosa vuolsi intendere quì per *politica* e *diplomatica* in relazione ai *Ministeri reali?* Quale sarà dunque l'indole vera e la distinzione delle scritture, che racchiuder debbonsi in questo 1° Uffizio, che per la legge del 1811 era il più importante di tutti, perchè contener doveva i documenti relativi alla *costituzione* ed *alla storia dello Stato?* Sembrami che il Governo Borbonico a-

vesse avuto paura di quelle parole, STORIA E COSTITUZIONE DELLO STATO; le quali se forse erano troppo ampie per l'epoca, giacchè anche le carte moderne e contemporanee contengono *storia dello Stato*, si avrebbero potuto solo modificare, limitandone le scritture o all'epoca della venuta di Carlo III, ovvero all'epoca del 1806, quando le nuove Monarchie di Europa si trasformarono, ed iniziarono leggi ed ordinamenti del tutto nuovi.

XIX. Questa formola poco esatta di dire ebbe per molti anni conseguenze erronee sul concetto vero delle carte degli Archivi, e come testè vedremo, sulla distinzione ed ordine delle scritture. L'illustrazione dell'Istoria che pure è lo scopo più nobile de' grandi depositi delle scritture così antiche che moderne, fu considerata, non come precipuo dovere dell'archivista, ma come un desiderio o per dir meglio una curiosità privata, alla quale non si era in obbligo di soddisfare senza la venia delle alte autorità politiche del governo. L'archivio di Napoli si disse contenere atti di *Ministeri* e *pubblica Amministrazione*, che importavano spezialmente allo Stato sì per la *politica* che per gl'interessi del *demanio*, e servir potevano pure ai privati per li loro diritti ed azioni particolari. Così quegli atti e scritture di *politica* e *diplomatica* relativa ai *Reali Ministeri*, che conservar si dovevano nel *1° Uffizio*, erano reputati atti *governativi* sottoposti alla vigilanza di un rigoroso Archivista, che come *carte concernenti alla politica dello Stato* vietava a chiunque osservarle e studiarle. Nè dicasi, che un articolo apposito (l'art. 18 della detta legge organica) proclami la *pubblicità* dello Archivio, come la proclamavano le leggi del 1808 e 1811, e che però la legge borbonica del 1818 fu *liberale* al pari di quelle. Secondochè avveniva spesso sotto il caduto governo, una legge che aveva la sembianza di esser alquanto favorevole alla libertà ed alla scienza, veniva modificata e quasi annullata da *Rescritti* e da *Mini-*

steriali, che ne impedivano e ne fuorviavano la esecuzione. E gli ufficiali del Governo, che comprendevano la *gesuitica* mira di questo, di voler apparire nelle leggi favorevole alla scienza, ma nell'*esecuzione* impedirla ed ostacolarla, si mostravano circospetti e ritrosi a dare notizie per chiarimenti storici e dotti.

Adunque ogni pubblicità di Archivio svanì, quando con varie *Ministeriali* si prescrisse al Soprantendente degli Archivi, che non solo senza la venia del Ministro non si rilasciassero copie delle carte delle *Reali Segreterie di Stato* e *Ministeri*, ma non si permettesse ad alcuno, senza un regolare permesso del Ministro medesimo, di *osservarle* (1). Se dunque per *Ministeri reali* s'intendevano tutte le scritture relative a *politica* e *diplomatica* così antiche che moderne, val quanto dire la storia intera del Reame, così per le relazioni esterne, che per l'Amministrazione politica e civile, che cosa significava, che *il Grande Archivio era pubblico*, quando dipendeva dal capriccio di un Ministro qualunque permettere o vietare lo studio di quelle carte?

E le cose così precedettero, meno qualche breve intervallo nel 1848, fino al 1860. L'Archivio fino a questo tempo non si potè dire veramente *pubblico* per l'interesse della scienza, come stava scritto nella legge organica del 1818. Il primo Uffizio che conteneva la maggior parte delle scritture relative alla storia dello stato, era pressochè inacces-

(1) Vedi le ministeriali del 22 dicembre 1824, 22 gennaio e 18 giugno 1825, pubblicate nella *legislazione degli Archivi del Regno* pag. 194 e 195. Ivi si legge espressamente *non potersi* non solo *dar copie*, ma neppure *permettersi di osservarsi* le carte *delle diverse Segreterie di Stato e Ministeri*, comprendendosi nel divieto anche le carte *appartenenti alla Curia del Cappellano Maggiore, al Monte Frumentario, alla Delegazione della Giurisdizione, alla Real Camera di S. Chiara, alla Giunta Ecclesiastica ed al Tribunale Misto* etc. Se nelle Carte de' *Reali Ministeri* si comprendono le scritture antiche e moderne riguardanti *politica* e *diplomatica*, il divieto estendevasi alla maggior parte dei documenti storici. Con ciò veniva a richiamarsi in vigore la disposizione di Carlo V, innanzi riferita!

sibile e chiuso a chiunque Italiano o regnicolo, avesse avuto il desiderio di studiare i *fonti* dell'istoria; e solo per circospezioni internazionali si permetteva a qualche dotto straniero di aver copia di alcun documento relativo meno all'Italia, che a Stati d'oltremonti (1).

XX. La Dio mercè, proclamata l'unità governativa degli stati Italiani nel 1860, e cangiate pure le forme politiche da dispotiche in costituzionali, le ministeriali, i secreti suggerimenti, l'arbitrio ed il capriccio di un Ministro o di un Capo di Amminisirazione cessarono del tutto, e l'Archivio di Napoli cominciò a mostrarsi quale la scienza e la legge il designavano, cioè *pubblico* e di *pubblico* uso per l'*istoria*, e per gl'interessi del Demanio e dei particolari. L'egregio uomo preposto alla Sopraintendenza prima, e poi alla Direzione del Grande Archivio, e degli Archivi di Cava, Montevergine, e Montecassino (2), volle fosse rispettata la *pubblicità* degli Archivi, secondo l'articolo 18 della Legge organica, senza difficoltà, ambagi, e sutterfugi, che per lo passato si mettevano in mezzo. Bastò chiedere la semplice permissione, come era ben giusto, al Direttore dell'Archivio, per poter liberamente e senza restrizione veruna stu-

(1) Così il de *Cherrier*, il *Raumer*, il *Theiner*, il *Saint-Priest* ed altri potettero osservare i Registri Angioini dell'Archivio di Regia Zecca e trarne qualche notizia e documento; e così pure il chiarissimo *Huillard-Bréholles* potè ottenere molti diplomi di Federico II, che aggiunse al suo *Codice diplomatico*. Ma meno la *guerra del Vespro* dell'Amari, in cui parecchi documenti di quei Registri trovansi pubblicati, dal 1818 al 1860 non ci fu lavoro veruno veramente dotto di alcun nostro connazionale, che indicasse lo studio profondo dei Registri Angioini e delle altre scritture antiche dell'Archivio di Napoli, se si eccettua qualche memoria sulle antiche monete di *Salvatore Fusco* ed i lavori di *Camillo Minieri Riccio*. Il Trova rivolse i suoi studi a' tempi anteriori agli Angioini, e poco potè frugare l'Archivio Napolitano, ed il de Cesare nella sua storia di Manfredi non ricercò alcun nuovo documento di quei tempi. Come innanzi abbiam notato, nel 1855 il Principe di Belmonte scriveva al Minieri, *esser vietato lo studio delle scritture Angioine dell'Archivio di Napoli!*

(2) Il Commendatore Francesco Trinchera, Professore di Economia Politica, e membro dell'Accademia delle Scienze di Napoli.

diare qualunque scrittura antica o moderna, come fonte e documento dell'istoria. Così Italiani e stranieri nel Grande Archivio di Napoli hanno oggigiorno tutto l'agio di attendere a' loro studi, certo con maggior libertà, che non trovasi neppure negli Archivi di Francia, e Germania (1).

XXI. E ciò in quanto alla *pubblicità* degli Archivi, che è uno de' precipui mezzi per render proficui alla scienza questi importanti depositi. Ma la legge organica del 1818, avendo dichiarato *disciolta* la *Commissione* dotta *per gli Archivi*, istituita nel 1811, e però abrogate tutte le sagge disposizioni intorno all'alunnato diplomatico, alla conservazione dei diplomi ed alle pubblicazioni istoriche, quali prescrizioni sostituì, ed in che modo furono eseguite?

Le prescrizioni veramente furono quasi al tutto confor-

(1) Fra' molti dotti stranieri venuti a consultare l'Archivio di Napoli dal 1860 in poi mi piace di nominare i Tedeschi *Carlo Hopf* e *Ferdinando Gregorovius*, ed il Russo *Makouchew*, che in questi ultimi anni ebbero ogni agevolezza di poter trarre da tutte le scritture dell'Archivio notizie istoriche per li loro lavori. Di fatti il primo ha pubblicato la storia del *Medio Evo* della Grecia, ed il secondo quella del *Medio Evo* di Roma, riportando molte citazioni di documenti esistenti ne' nostri preziosi Registri Angioini. Il terzo lavora ad una storia degli *Slavi*, avendo rinvenuto in quelle scritture dell'antico Archivio di Regia Zecca più di quanto poteva sperare.

Mi spiace nondimeno dover confessare, che quantunque dalla Direzione attuale siasi data ogni larghezza per lo studio de' monumenti istorici, pochissimi tra gl'Italiani siansi finora avvantaggiati di questa *pubblicità*; e mentre *Tedeschi*, *Francesi* ed anche *Russi* credono di non poter scrivere cosa veruna intorno alla storia del medio-evo senza lo studio dell'Archivio di Napoli, e ne trascrivono i migliori documenti, gl'Italiani se ne stanno neghittosi, e non si dedicano a tutt'uomo ad imitare l'esempio e proseguire l'opera dei dotti loro progenitori del secolo XVIII. Eppure a costoro non era permesso, che a grandi fatiche penetrare negli Archivi; ed il Governo attuale assai più che gli altri Governi di Europa, dà libertà intera agli studi storici e paleografici! Voglio nondimeno augurarmi, che raffermato semprepiù l'ordine e la pace in Italia sorgano in breve tra la gioventù dei nostri giorni forti e vigorosi ingegni, che continuando le tracce del *Chioccarelli*, del *Pellegrino*, del *Muratori*, del *di Meo* e del *Troya*, sappiano congiungere lo studio de' monumenti degli Archivi alla critica de' nostri giorni, e così illustrare semprepiù quella storia della mezzana età, cotanto necessaria a conoscersi pel perfezionamento della scienza sociale.

mi a quella legge, che si volle abrogata, anzi sembrami, che in qualche parte la chiarirono con più esattezza, conformandola alle esigenze della scienza storica odierna (1). Così

(1) Si leggano le seguenti disposizioni della legge del 1818.

Art. 22 « Indipendentemente del Soprantendente generale e dal Direttore, sarà annessa al Grande Archivio di Napoli *una Commissione composta di tre membri* della nostra Real Società Borbonica, proposti dal Presidente di essa e presentati alla nostra approvazione dal Ministro degli Affari Interni. (*In quel tempo gli Archivi dipendevano dal Ministro dell'Interno*). Questa Commissione sarà incaricata *della compilazione del codice Diplomatico e delle memorie che servir debbono alla formazione della storia patria.* Uno de' componenti a scelta del Presidente della Società Reale, sarà l'estensione dell'opera, gli altri due i collaboratori ».

Art. 24 « Il Professore di Paleografia è considerato come un collaboratore della Commissione del Codice Diplomatico, e farà parte della Commissione. Egli avrà special cura di preparare e scegliere dall'Archivio i materiali necessarii per tale opera ».

Art. 25 « La Commissione, di concerto col Soprantendente Generale, proporrà un piano di lavoro *per l'esatta classificazione di tutt' i diplomi e di tutte le carte antiche*, e per la formazione di *un catalogo ragionato* di esse, che si pubblicherà colla stampa, onde conoscersi tutto ciò che può divenire utile allo stato ed alla storia, ed interessarne le scienze e le arti ».

Art. 26 « La Commissione ha il diritto di chiedere ed esaminare tutte le pergamene e tutti i diplomi che si conservano *tanto nel Grande Archivio, che negli altri depositi del Regno*, e che crede necessarii al suo lavoro ».

Art. 27 « La Commissione corrisponderà col Ministro degli Affari Interni per tutto ciò che concerne il suo incarico, come ancora per le notizie, che le bisogneranno e che non possono ricavarsi dagli Archivi. Corrisponderà poi col Soprantendente generale per ciò che riguarda la parte amministrativa, a cui è immediatamente affidata ».

Art. 28 « La Commissione, allorchè avrà compiuto un Volume della sua opera, lo farà pervenire per mezzo del Presidente della Società Reale al Ministro Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni, da cui sarà originalmente trasmesso al nostro Segretario di Stato Ministro Cancelliere che lo presenterà a Noi onde ricevere gli ordini corrispondenti, e colla nostra approvazione disporne la pubblicazione per la stampa ».

« Nella pubbicazione di ciascun Volume la Commissione godrà del premio di una medaglia etc. ».

Art. 29 « Sul Codice Diplomatico e sulle memorie compilate dalla Commissione *dovrà formarsi una compiuta storia del Regno*, di cui sarà incaricato una persona di lettere nella dipendenza del Ministero di Stato della Cancelleria generale, col carattere di *Regio Istoriografo* ».

quel che riguarda la *formazione del codice Diplomatico*, la *Commissione storica* incaricata non pure di questo lavoro, ma della classificazione de' diplomi e del catalogo ragionato di essi, la *cattedra* di *Paleografia*, l'alunnato *storico-diplomatico*, il *Regio Istoriografo*, è quanto mai potevasi immaginare di più utile all'illustrazione della storia patria.

Ma queste sagge prescrizioni, che quasi in contraddizione della indicazione delle scritture del 1.° Ufficio, mal designate, come abbiam detto, col titolo di carte de' *Reali Ministeri*, davano all'Archivio la sua più nobile prerogativa di essere il deposito delle *fonti* vere dell'istoria, come vennero eseguite dal governo Borbonico? Anzi, ebbero mai esecuzione? A dire schiettamente la verità, dal 1818 al 1860 non l'ebbero mai, secondo il pensiero del legislatore ed il desiderio de' dotti.

Fu solamente istituita la Cattedra di Paleografia (1) e l'*alunnato* storico diplomatico; ma *Regio Istoriografo* non fu mai nominato, come lo era per lo innanzi, *Commissione storica* non fu mai scelta tra' membri della *Società Reale*, e però non mai proposto il *piano* per la classificazione dei diplomi, non mai pubblicato *catalogo ragionato* di essi, non compilato mai alcun vero *Codice Diplomatico*, *o memorie* che poi servir potessero al *Regio istoriografo* per scrivere una *compiuta storia del Regno*. Tutto ciò rimase, fino al 1860,

(1) Già fin dal 1777, come abbiam detto, era stata fondata nella Università degli Studi di Napoli la Cattedra di *critica diplomatica*, e chiamati a reggerla nomi troppo noti, un *Pietro-Napoli Signorelli*, un *Giustiniani*, un *Pelliccia*, ti che alla scienza de'diplomi congiungevano conoscenze profonde di storia, l dimostrano le opere da essi date alla stampa. Ma la Cattedra di *Paleo-* istituita posteriormente fu conferita prima all'Abate *Scotti*, poi all'abate ; quindi a *Genovesi*, ed a *Canonico*, che non ci han lasciato lavori ve- mportanti di storia e paleografia. È certo che quantunque fossero due ; Universitarie, riguardanti la Diplomatica e la Paleografia, gli alunni 'avano delle lezioni, e ci fu bisogno di molti ordini Ministeriali per ssistere — Vedi la *legislazione positiva degli Archivi* pag. 302.

quasi del tutto obbliato; e la vera colpa è da attribuirsi al Governo de' Borboni, pauroso sempre dell'istoria e spezialmente di quella tratta dalle fonti e da' documenti. Voleva quel Governo mostrarsi in apparenza amico della scienza, e pubblicava perciò la legge la più favorevole alla *pubblicità* degli Archivi ed al loro nobile *scopo* dell'illustrazione dell'istoria. Nel fatto, come vietò lo studio delle scritture storiche, chiamandole con un sol nome di *Reali Ministeri*, così non diede alcuna esecuzione alla maggior parte di quelle prescrizioni, che avrebbero fatto riguardare l'Archivio, come vero *istituto scientifico e dotto.*

XXII. Se non che i passati Direttori dell'Archivio di Napoli, pur non volendo e non potendo opporsi a quel che era allora *sistema politico* di governo, tentarono in alcun modo di riunire essi stessi e sotto la loro Presidenza il professore di Paleografia e taluni degli ufficiali dello stesso Archivio, per menare innanzi qualche pubblicazione, che se non avesse potuto raggiungere lo scopo della legge organica del 1818, avrebbe dato almeno a divedere, che nel Grande Archivio poteva rinvenirsi una collezione inesauribile di documenti dell'età media. A tal fine fu pubblicato prima il *Sillabus membranarum ad Regiae Siclae Archivum pertinentium*, e poi iniziata la pubblicazione degli atti *privati* anteriori ai Re Normanni, sotto la Soprantendenza del Comm. Antonio Spinelli, che per quanto era in lui, e per quanto i tempi il permettevano, si sforzava di dar lustro e splendore all'Archivio di Napoli (1).

Ma così fatta Commissione composta solo di archivisti non poteva certamente dare il frutto che avrebbe potuto ottenersi, se fosse stata composta (secondo l'idea del le-

(1) Egli nel 1845 diede a stampa un RAGIONAMENTO *degli Archivi di Napoli*, che se manca alquanto di sana *critica*, ribocca certamente di erudizione e di dottrina. Spezialmente alle sue istanze e sollecitudini si deve, che il Grande Archivio da *Castel Capuano* fosse trasportato nel vasto locale di S. Severino.

gislatore) de' più dotti scrittori d'istoria. Gli *Abati Scotti* e *d'Aprea, Genovesi, Canonico* ed altri, professori di diplomatica e paleografia e valenti archivisti, avrebbero potuto solo preparare il materiale storico, perchè consumati nella cognizione delle scritture dell'Archivio; ma ciò non bastava per la *classificazione ragionata* dei diplomi e per la pubblicazione di un vero *Codice Diplomatico* secondo i precetti della scienza odierna. A ciò erano necessarie conoscenze profonde di critica e d'istoria, che solo in alcune specialità possono rinvenirsi, note per li loro scritti storici e diplomatici. Così ad un *Delfico*, a un *Winspeare*, ad un *Vivenzio*, ad un *Pelliccia*, ad un d'*Onofrio*, che facevan parte di quella prima Commissione formata colla legge del 1811, avrebbero dovuto succedere un *Troya*, un *de Cesare*, e qualche altro nome simigliante, che colla loro dottrina potevan dare il vero indirizzo a' lavori storici dell'Archivio di Napoli.

XXIII. Così avvenne, che le opere innanzi annunziate, cioè il *Syllabus* ed i *Monumenta*, non incontrarono presso i dotti di Europa tutto quel favore, che era da attendersi da lavori di tal sorta. Non dico che i dotti non vi avessero rinvenuto spesse volte notizie e documenti importanti per l'istoria della mezzana età; ma così fatti lavori erano essi condotti con quella sana critica istorica, che si richiede giustamente a' giorni nostri?

Il *Syllabus* non si può dire *Codice Diplomatico Angioino*, perchè esso non contiene che il sunto (qualche volta non esatto) delle poche *pergamene* così dette *sciolte* dell'Archivio della Zecca, le quali racchiudono per lo più il *verbale* della esecuzione che davano gli ufficiali agli ordini del Sovrano. Ma che cosa sono questi pochi *istrumenti* di esecuzione in paragone degl'innumerevoli diplomi della Cancelleria Angioina, che leggonsi nei 378 volumi in pergamena? Era con questi registri, che bisognava formare il *Codice Diplomatico Angioino*, pubblicando per intero gli ordini sovrani

i più importanti per la storia di quei tempi, così in quanto alle relazioni esterne, che per l'amministrazione, e pel diritto politico e civile dello Stato. Le pergamene sciolte dei tempi Angioini, cioè le così dette *Arche*, ed anche i *fasciscoli* in bambacina, avrebbero potuto servire di supplemento per quei diplomi, che non più si trovano nei *Registri*, sia perchè mancano alcuna volta nei volumi fogli e fascicoli interi, sia perchè parecchi de'Registri furono nelle commozioni popolari brugiati e dispersi. E le annotazioni, che gli Abati *Scotti* ed *Aprea* han creduto di fare a' *sunti* dei diplomi corrispondono perfettamente alle giuste esigenze della scienza odierna? Ma i documenti non debbono essere pubblicati a casaccio; una scelta giudiziosa deve aver luogo, e le annotazioni debbono per lo più riguardare punti importanti della storia, che o per la nuova scoperta di documenti vanno intesi diversamente da quello che si è fatto dagli scrittori, o di nuove pruove si confortano, che assicurano, modificano, o interpretano nel loro vero significato i fatti dalle cronache sincrone narrati confusamente, e con passione partigiana.

La compilazione dunque de' documenti degli Archivi deve essere tale opera di scienza storica da illustrare quanto di più oscuro, difficile o conteso rinviensi in quel periodo, che si prende a trattare; quel che tutti sanno o che si appara nelle scuole, quel che non riesce nuovo o contestato, quel che va letto concordemente in tutti gli scrittori, è bene inutile di ripeterlo in così fatte opere speciali, che debbono contenere direi quasi il perfezionamento della scienza storica, pruovata co' veri fonti e documenti. Ma è tutto questo che si rinviene nel *Syllabus membranarum* e nelle annotazioni de' compilatori; ovvero sunti di molti documenti perfettamente inutili, ed avvertenze di storia e diplomatica, che alcuna volta anche un tirone si vergognerebbe d'ignorare? E non ci ha invece molti *sunti* di

documenti importanti, che avrebbero desiderato uno sviluppo maggiore nelle annotazioni, ed una dimostrazione completa della loro importanza sopra alcuni fatti della società del medio evo, al tutto oscuri ed ignoti?

XXIV. Ma il *Syllabus Membranarum* non si può dire neppure quella specie di *Catalogo ragionato dei diplomi*, che la legge del 1811 ed anche quella del 1818 prescrisse di pubblicarsi. Un *catalogo ragionato* de' documenti del medio evo richiede nel compilatore una conoscenza profonda e critica della storia di quella età, tuttora incerta ed oscura. Imperciocchè non pubblicandosi per intero i documenti, non pure bisogna assegnarne le date con precisione diplomatica inappuntabile, e dopo averli esattamente letti e studiati, darne in *sunti* il contenuto, ma richiamare l'attenzione de' dotti sopra quelle particolarità che il documento contiene, che possono illustrare qualche punto ignorato o poco noto di storia civile e politica di quei tempi (1). Così quando fa uopo, bisogna aggiungere nel *sunto* le parole stesse del documento, che accennano all' idea storica che vuolsi notare, e bisogna con qualche brevissima annotazione rimettere il lettore ad altri documenti quasi simili di epoca anteriore o posteriore. Forse potrò andare errato, ma questo è, a parer mio, il *catalogo ragionato* de' diplomi utilissimo alla scienza ed a' dotti, secondo che quelle leggi richiesero; ed io credo che appunto per la difficoltà somma del lavoro si credette in ciò opportuna l'opera della Commissione storica. Che se si fosse trattato di semplici *indici*, *inventarii*, o *repertorii*, era ciò designato nel regolamento del 1818, come obbligo principale degli ufficiali archivisti addetti al Grande Archivio di Napoli; ed in ciò fare non

(1) Un esempio luminoso di un vero *catalogo* ovvero *Regesto* di Diplomi ci è stato dato dal chiarissimo *Bonaini*, Soprantendente degli Acchivi Toscani, colla pubblicazione dell'*Inventario* e *Regesto* de' *Capitoli del Comune di Firenze* fatta nel 1866.

avrebbero avuto certamente bisogno degli altrui consigli ed aiuti. L'ordinamento semplice delle scritture, la loro conservazione, gl'indici e gl'inventari, senza i quali ogni qualsiasi scrittura riuscirebbe inutile, sono doveri così inerenti all'ufficio di archivista, che non è possibile poter disgiungere l'una cosa dall'altra. L'archivista ordina e conserva le carte; dalle carte bene conservate ed ordinate, l'uomo dotto in diplomatica ed in istoria trae e pubblica il *catalogo ragionato* e *scientifico*.

Trovasi mai questo pensiero *scientifico* nel *Sillabo delle pergamene* di Regia Zecca? Quali sono i documenti più importanti per la storia, quali le parole di questi documenti che accennano ai punti importanti da illustrarsi? Qualche volta, è vero, si pubblicano i documenti per intero nelle note; ma ciò è caso radissimo, ed è certo d'altra banda, che quei *sunti* possono convenire piuttosto a semplice indice delle pergamene, anzichè a *cataloghi ragionati* e dotti.

Con ciò, lo ripeto, non intendo negare la grande utilità, che ha pur recato allo studio de'dotti questo lavoro, comechè poco esatto, e poco scientifico e critico. Di fatti non ci ha scrittore moderno così Italiano che straniero, che non si faccia a consultarlo, perchè si è conosciuta oggigiorno la necessità, che storia vera spezialmente del medio evo non potrebbe ottenersi senza lo studio delle *fonti*, che si conservano negli Archivi.

XXV. E lo stesso quasi debbo dire dell'altra pubblicazione, intitolata *Monumenta Archivi Neapolitani*, che cominciata sin dal 1845, col sesto ed ultimo volume si è compiuta nel 1863. I dotti di Europa l'accolsero con soddisfazione e compiacimento; alcune volte ne trassero notizie utili alla storia, e forse quando sarà meglio letta e studiata riuscirà sempre più gradita e in qualche parte profittevole alla scienza. Ma può dirsi quella pubblicazione vero *Codice Diploma-*

tico del Ducato di Napoli, del Principato di Benevento, del Contado di Capua, e del Principato di Salerno, del Ducato di Amalfi, di Gaeta, di Sorrento etc.? Qual'è il *concetto storico*, che informa quella pubblicazione, spezialmente in relazione al gran mutamento avvenuto in questa Italia meridionale nell'11.° e 12.° secolo, quando dal dominio de'tanti dominatori longobardi, e da quella larva che era rimasta di dominazione Greca passò in potere de' Normanni? Io comprendo che non esistendo nell'Archivio di Napoli carte *pubbliche* di quei tempi, l'immensa congerie di pergamene dal X al XII secolo non sono, che carte *private*, cioè istrumenti ed atti relativi ad interessi puramente di particolari, ed alcune poche *donazioni* e *concessioni* di *Baroni*, *Conti*, *Principi e Duchi* a favore de' Monasteri. E questa specie di scritture diplomatiche vennero spezialmente nell'Archivio di Napoli, come innanzi è detto, al tempo della così detta *occupazione militare* de' Francesi, perchè soppressi i Monasteri fu ordinato il trasporto nell'Archivio di tutte le loro scritture, e tra queste si rinvennero gl'istrumenti e concessioni in pergamena, di cui certamente le più pregevoli per la storia furono le più antiche. Ma oltre le pergamene de' Monasteri soppressi vi erano nell'Archivio, e vi sono altre moltissime membrane, che posteriormente sono state inviate da parecchi antichi Intendenti di Provincie per conservarsi nel grande deposito della Capitale di allora. Ed io credo, che da questa specie di antiche scritture si avrebbe potuto trarre grande giovamento per la storia dell'11° e 12° secolo, perchè così fatti documenti racchiudono per lo più notizie relative a' diritti e privilegi de' Comuni. Chi ignora pertanto a' giorni nostri, quanto lustro possa recare alla storia della mezzana età qualunque siasi notizia scritta di quei tempi, intorno alle Comunità di quell'epoca, alle consuetudini dei diversi paesi, alle relazioni politiche e civili tra le città libere ed i Baroni? Perchè dunque si vollero ne' *Monumenta*

pubblicare solamente le carte relative per lo più a Monasteri, e non scegliere tra le pergamene antiche de' Comuni quelle che sarebberó state forse più utili alla illustrazione di quei tempi?

Oltre di ciò gli Archivi di Montecassino, di Cava e Montevergine eran soggetti secondo la legge del 1818 alla Soprantendenza degli Archivi, e la Commissione istituita nel 1811 avea avuto l'espresso incarico di ordinarli. Chi non conosce quante antiche membrane in que' depositi, e specialmente in quello della Cava, racchiudonsi, anteriori al 1130, epoca in cui si diè termine in quell'opera alla raccolta de' documenti? E perchè i compilatori de' *Monumenta* non credettero avvantaggiarsi di quei ricchi tesori ancora ignoti agli studiosi, che avrebbero potuto dare miglior lume all'importante periodo, che si prese a trattare?

Io, che oltre di aver rivolto tutti i miei studi alla storia del medio evo, ho qualche scarsa perizia delle scritture dell'Archivio di Napoli e dello stato in cui ritrovansi, come pure degli Archivi di Cava e Montecassino, intendo abbastanza le grandi difficoltà ed ostacoli, che si opponevano a comprendere nella collezione delle pergamene anteriori alla Monarchia Normanna tutte le carte su menzionate. Ma io credo, che bisognava cominciare dal togliere questi ostacoli, mettendo in ordine e facendo trascrivere gli antichi documenti de' Comuni, ed inviando i giovani alunni negli Archivi di Cava e Montecassino a studiar quei tesori, trascegliendo i diplomi che avessero potuto aggiungersi alla pubblicazione. Così facendo, forse questa grandiosa opera cresceva d'importanza, e se non poteva dirsi perfetto Codice Diplomatico de' dominatori Longobardi e Greci di quei due incerti secoli, avrebbe nondimeno recato qualche giovamento alla storia del diritto politico e civile di quei tempi.

XXVI. Ma quell'immensa collezione di documenti in sei grossi volumi, la maggior parte tutti relativi a' Monasteri di

quei tempi, con qual concetto storico è stata pubblicata? Sono quei documenti illustrati da acconce note, che indichino la loro importanza in relazione agl' istituti ed a' costumi di quei tempi? Che cosa significa la pubblicazione di parecchi contratti di enfiteusi, di vendita, di donazione, e altre maniere d' istrumenti al tutto simili e conformi tra di loro? E non bastava pubblicare un solo per ogni specie di contratto, per farne conoscere le *formole*, e per gli altri indicare le sole parole relative alla *cronologia*, alla *topografia* di qualche luogo, ed ad alcun'altra cosa, che importar poteva agli usi e consuetudini di quei tempi? Così invece di sette, tutta quella raccolta si avrebbe potuto ridurre a due volumi tutto al più; ed i *20 anni circa* che bisognarono per simile pubblicazione, si avrebbero potuto spendere più utilmente nelle annotazioni dotte, e nel preparare altri lavori più utili e più importanti alla storia del medio evo. Conchiudo adunque che per quante notizie di cronologia, di topografia, di formole giudiziarie, e di contratti diversi possono trarsi da quella ricca collezione, è certo che così fatta opera non potrebbe dirsi che un faticoso lavoro di paleografia e di trascrizioni di pergamene, che per la loro antichità riescono alcuna volta pregevoli, ma per l' illustrazione della storia politica e civile di quei tempi non hanno tutto quel valore, che se ne attendeva.

XXVII. Fa uopo non pertanto avvertire, che il primo volume del *Syllabus* delle carte dell'Archivio di Regia Zecca vide la luce nel 1824 per cura dell'Abate *Scotti*, e per l'Abate *Aprea* successore dello Scotti nella cattedra di paleografia fu posteriormente pubblicata la prima parte del secondo volume nel 1832, e la seconda parte nel 1845. Quantunque all'intera opera possono generalmente attribuirsi le osservazioni su indicate, pure il primo volume dello *Scotti* sembrami un lavoro più pregevole de' volumi posteriori dell'Abate *Aprea*, perchè così i *sunti* de' documenti che le

annotazioni in qualche parte, mostrano nell'autore più esatta conoscenza di Archivi e di diplomatica.

I *Monumenta* furono iniziati dalla Commissione non nominata secondo le prescrizioni della legge del 1818, ma scelta dal Soprantendente Spinelli tra gli ufficiali dell'Archivio, pubblicandosene il primo volume nel 1845, ed i volumi posteriori, dal 1847 al 1859 fino al quinto, sotto la Soprantendenza del Principe di Belmonte; e solo l'ultimo volume fu posto in luce sotto la Soprantendenza e la Direzione attuale dell'egregio Prof. Trinchera. Io credo che una volta cominciata quell'opera (certamente per molte ragioni importante) con quel metodo e quell'indirizzo, che vollero i primi compilatori, trattandosi di compierla all'anno già prima designato della investitura data al Normanno Ruggiero del Regno di Sicilia e Ducato di Puglia, ben fece la Direzione attuale dell'Archivio di pubblicare l'ultimo volume collo stesso metodo ed indirizzo, che se in qualche parte, a parer mio, merita appunto, non si può certo questo attribuire, che a chi prima iniziò, e molto più a chi continuò l'opera dal secondo al quinto volume. D'altra banda nel farmi a studiare accuratamente quel lungo lavoro, mi è incontrato di osservare, che (meno i difetti da me innanzi annunziati, all'intera opera comuni) il primo e l'ultimo volume cioè quello pubblicato sotto la Direzione dello *Spinelli*, e l'altro sotto quella del *Trinchera* sono riusciti di maggiore utilità per la storia; il primo perchè fu accompagnato da note, alcuna volta abbastanza dotte ed erudite, e l'altro perchè contenente assai più de' volumi anteriori parecchi diplomi di concessioni di Duchi di Napoli e Conti e Baroni di quei tempi, i quali, come radissimi, riescono documenti preziosi per l'illustrazione di quei tempi (1).

(1) Per l'errore commesso da' primi compilatori di aver voluto designare, come ultimo anno de' *Monumenta*, l'investitura data a Ruggiero, è avvenuto che tutti i documenti di Napoli dal 1130 al 1139 non fecero parte di questa collezio-

XXVIII. Ma la *Soprantendenza* dell'Archivio di Napoli (detta poi *Direzione* col Decreto di Gennaio 1865) dal 1860 in poi cominciò a spiegare la più grande attività per la pubblicazione de' documenti storici dell'Archivio di Napoli, perchè oltre l'anzidetto ultimo volume de' *Monumenta*, nel volger di pochi anni altre due opere mise in luce, il *Syllabus membranarum Graecarum*, ed il *Codice Aragonese*.

La prima di queste pubblicazioni (già da più tempo prenunziata dal passato Soprantendente Principe di Belmonte e non mai condotta a termine) comparve nel 1863 in un grosso volume, con 105 documenti la maggior parte inediti, tratti dagli Archivi di Napoli e Montecassino, contenenti atti quasi tutti *privati*, in caratteri e dizione *Greca medio-evale* dall'885 al 1450. Il grecismo del medio evo conservato in alcuni luoghi di queste province meridionali fin oltre il 14.° secolo, è certamente un soggetto storico di molta importanza; e però per la parte che riguarda l'origine di quegli abitanti greci, che conservarono il loro antico linguaggio, e la paleografia Greca di quei tempi, la pubblicazione riesce utile ai dotti. Mancano, è vero, delle note illustrative di *topografia*, *cronologia*, *e storia*, ed avvertenze filologiche di paleografia e diplomatica *greca*, pur troppo necessarie per tante voci e frasi, che in quei documenti si leggono. Ma certamente la Direzione curerà di aggiungere e pubblicare un commentario al *Syllabus*, che potrebbe riuscire lavoro dotto e commendevole.

ne, quando Napoli, come è noto, dopo la morte del suo ultimo Duca Sergio, non prima del 1140 andò soggetta alla dominazione Normanna. Però trovo giusta l'osservazione del Dottor *Ferdinando Hirsch* di Berlino, che nel *Gottingische gelehrte Anzeigen* etc. *1870 Göttingen*, discorrendo delle pubblicazioni dell'Archivio di Napoli, così si esprime. « Per ciò che riguarda i *Monumenta arch. Neap.* non si sà comprendere affatto, perchè terminano coll'anno 1130, coll'incoronazione di Re Ruggiero.... è quindi incomprensibile da un lato, perchè siano stati pubblicati i documenti Normanni anche fino al 1130, e dall'altro lato perchè non siano stati proseguiti i documenti Napolitani fino al 1140 ».

Il *Codice Aragonese* (di cui il primo volume vide la luce nel 1866, e già posteriormente si è pubblicata la prima e la seconda parte del secondo) contiene documenti riguardanti la dinastia *Aragonese* succeduta alla *Durazzesca* nel Reame di Napoli, tratti da' libri detti *exterorum* di quei Sovrani, che si conservano nel Grande Archivio di Napoli. Quando le annotazioni dotte, e le aggiunte di altri documenti non solo dell'Archivio di Napoli, ma de' diversi Archivi d'Italia, come si è promesso nella Prefazione, verranno pubblicate con criterio veramente storico, quell'importante periodo di storia Italiana potrà venire con questa opera di molto illustrato.

XXIX. Se non che vogliamo augurarci, che coll'ajuto, e co' lumi di una Commissione storica scelta, come è giusto, dal Ministero della Pubblica Istruzione, alla cui presidenza dovrebbe sempre esser chiamato il Direttore del grande Archivio di Napoli, le pubblicazioni dotte prendano ivi il vero indirizzo richiesto dalla scienza odierna. *Un Codice diplomatico* della dominazione *Normanna* e *Sveva* tratto non pure dalle antiche pergamene di Monasteri e dei Comuni, che si conservano nell'Archivio di Napoli, ma eziandio da' documenti del ricchissimo Archivio di Cava e Montecassino, ed anche da altri Archivi di Province e Comuni, come a cagion di esempio da' vari depositi di scritture che esistono in Benevento, sarebbe opera utilissima, richiesta ardentemente da' dotti d'Italia e d'oltremonti. Cui succeder dovrebbe il *Codice Diplomatico Angioino*, che colla ricchezza de' documenti che racchindonsi ne' Regesti de' Sovrani d'*Angiò* e di *Durazzo*, metterebbe in piena luce due secoli e più d'istoria Italiana (fine del secolo XIII alla metà del secolo XV) per quanto importanti, altrettanto ancora oscuri ed incerti. Sarebbe questo la continuazione del mio *Codice Diplomatico di Carlo 1° e 2° d'Angiò*, di cui ho finora pubblicato due volumi, e per adempiere alla promessa fatta nel manifesto

stampato nel 15 settembre 1869, mi accingo a pubblicare il terzo. Ma con questo terzo volume a mala pena potrò giungere al *settimo* o *ottavo* anno della dominazione del 1° Carlo (1272), e solo per compiere l'intero Regno di costui (1285) ci sarebbero bisogno di altri quattro ben grossi volumi (1)! Si vegga pertanto, quale immensa mole di do-

(1) Già fin dal passato secolo cominciò a sorgere il pensiero in alcuni dotti uomini, come abbiam cennato di sopra, di compilarsi da' preziosi documenti, che si conservano ne' *Registri Angioini* dell'Archivio di Napoli, un *Codice diplomatico*, che avesse potuto illustrare l'istoria d'Italia ed anche d'oltremonte dal XIII al XV secolo. A questo desiderio dei dotti il Governo di Napoli di allora non si oppose, anzi il volle agevolare coll'aver dato espresso incarico della formazione di questo *Codice* al chiarissimo *Forges-Davanzati*. Ma il *Codice diplomatico Angioino* non comparve per tutto il secolo XVIII. Il *Forges-Davanzati* da' suoi studi fatti sù quei Registri non trasse, che pochi documenti, che pubblicò in appendice alla sua *dissertazione sulla seconda moglie di Manfredi*.

Anche un altro dotto uomo ed Archivario della Zecca nel passato secolo, *Gennaro Chiarito*, erasi proposto di pubblicare un *Codice diplomatico Angioino* tratto da' *Registri* del nostro Archivio. Egli annunziò questo suo intendimento in una memoria da lui pubblicata nel 1778 col titolo, *esame di tre pergamene;* e per far conoscere all'universale, quanta utilità avesse potuto recare agli studi storici un simile lavoro, diede un cenno delle cose le più importanti, che ne' documenti di quei *Registri* si leggono: « Ne' *Registri* de' nostri Re Angioini, egli dice, registrati sono i fatti spettanti alle Regioni da essi Re nella Francia o nell'Italia possedute. Ed in questi le memorie delle nazioni Italiche di quei tempi sono narrate. Molti fatti in essi si contano appartenenti al Regno Gerosolimitano, e della Regione, che sotto la denominazione d'Imperio di Romania appellavasi. Numero infinito di fatti istorici ai Regni d'Ungheria, Albania, Dalmazia, Croazia, al Principato d'Achaja, ed alla Terra di Tunisi si leggono attinenti. Belli pezzi d'istoria sono ligati ne' *Cartolarii* di Carlo il vecchio per l'impiego di *Senatore* di Roma dal solo Romano popolo conferitoli; di *paciere* della Toscana ed indi poi nella vacanza dell'Imperatore fatto *general Vicario d'Imperio* in quella Provincia, con ignota autorità dalla Romana Curia. Coteste notizie ed assai fatti istorici riposano taciturni ne' nostri Archivi aspettando chi lor dia vita e nome; per darlo scambievolmente altrui ». *Esame delle tre pergamene*, pag. XX a XXVI.

Ma questo *Codice diplomatico* non fu neppure iniziato dal *Chiarito*. Il *Giustiniani*, il *Signorelli*, il *Pelliccia*, il *Vivenzio* ed altri dotti uomini, che vissero al principio del secolo XIX, non mancarono di esprimere qualche volta lo stesso desiderio; e le leggi prescrivendo la nomina di una *Commissione storica*, indicarono come precipuo lavoro un *Codice diplomatico* per servire alla forma-

cumenti istorici possono rinvenirsi in quella preziosa collezione di *Registri* Angioini, unica forse tra tutti gli Archivi del mondo. Qual giovamento e qual lume alla storia d'Italia, del Papato, del diritto politico de' Romani, della letteratura, delle arti, della legislazione civile ed amministrativa potrebbe venirne, quando il Regno di *Roberto* e della prima *Giovanna* fosse illustrato dagl'innumerevoli diplomi e documenti di quei tempi, sinora al tutto inediti, e non mai letti e studiati da alcuno storico? E quel breve Regno di *Carlo di Durazzo* così importante anche per la storia di Ungheria, e quello del suo successore *Ladislao*, che per l'arditezza d'animo, per la fermezza di carattere, per l'ambizione, e forse per l'audace pensiero di conquistare l'Italia intera, fu il discendente di Casa d'Angiò che più degli altri si rassomigliò al vincitore di Manfredi e di Corradino, qual

zione di una compiuta storia del Regno. Abbiam veduto, come vera *Commissione storica* non fu mai nominata secondo le norme dalla legge imposte, e vero *Codice diplomatico* non venne mai pubblicato secondo la mente del legislatore ed i precetti della scienza odierna.

Spinto però dagli ammaestramenti di tanti dotti uomini, dopo avere con ingente fatica di più anni svolti e diligentemente studiati i Registri e le altre carte Angioine dell'Archivio di Napoli, volli tentare io solo d'iniziare un lavoro, che secondo l'opinione degli uomini i più competenti avrebbe avuto bisogno di molti aiuti e soccorsi. Così nel 1863 pubblicai a tutte mie spese il primo volume del *Codice diplomatico* del Regno di Carlo 1.° d'Angiò, contenente la maggior parte documenti inediti trascritti diligentemente da quei Registri. Veramente la somma difficoltà del lavoro, le deboli forze del mio ingegno, e le scarse mie cognizioni mi fecero temere molto, che la mia opera non mi avesse avuto a procacciare vergogna, anzichè onore e gloria, potendosi anche credere da taluni, esser io talmente audace d'aver voluto metter mano ad una pubblicazione, che avea sgomentato i più dotti uomini. Però io chiesi scusa e compatimento, e feci chiaro il mio pensiero di aver voluto col primo volume dare un saggio di *Codice diplomatico Angioino*, che avesse potuto incitare gli uomini veramente dotti d'istoria e diplomatica a menare innanzi, meglio di me, un lavoro, sempre desiderato, e non mai posto in esecuzione. Pertanto al primo volume mi arrestai, e lasciai scorrere ben sei anni senza pubblicare altro, e ciò feci per più ragioni; 1.° sperando, come dissi, che una Commissione storica nominata dal Governo de' più illustri uomini del paese, avesse potuto aiutarmi a continuare con migliore concetto e più profonda dottrina il lavoro; 2.° per conoscere, in

nuovo lustro potrebbe ricevere da quelle *fonti* preziose, che leggonsi nei Registri rimasti di quei Sovrani? E non sarebbe lavoro pregevolissimo, illustrare con documenti nuovi ed inediti l'inquieto e turbolento Regno di *Giovanna II?* Spezialmente del Regno del figliuolo di Carlo di Durazzo i nostri storici scrivono così poco che nulla; tutto è incerto e dubbio intorno a quella grande *personalità* storica, che ebbe tanta parte durante la sua vita nello svolgimento della storia d'Italia. Quale utilità potrebbe recare alla scienza storica un *Codice Diplomatico* del Regno di *Ladislao?* e quanta lode ne ridonderebbe all'Archivio di Napoli? Da parte mia (essendo stato per volere Sovrano rimesso all'antico mio posto di *Capo-Sezione* dell'Archivio) non mancherò, qualora ne fossi richiesto dal Direttore o dal Ministro, di prestare volenteroso tutta la mia opera a questi e simiglianti lavori, che condotti, come innanzi ho

qual modo i dotti di Europa questo primo sforzo delle mie fatiche avessero accolto; e 3.° augurandomi pure di ricevere qualche aiuto e soccorso dal Governo per le spese di stampa, che io non poteva continuare a sborsare di mio proprio. La prima cosa e l'ultima non sono succedute finora secondo i miei desiderii, perchè il Governo, quantunque favoreggiatore degli studi storici, non potette fare alcuna novità per ragioni speciali di economia finanziera. In quanto poi al modo, onde il mio lavoro venne accolto da' dotti, fu per me un grandissimo conforto; giacchè non pure in Italia, ma in Francia, e specialmente in Germania, questo primo volume del *Codice diplomatico Angioino* venne letto con piacere, e quel che più mi piacque, approvatone con lode il concetto e l'ordine critico-istorico (*a*). Dico ciò, perchè, ripeto, io temeva molto della riuscita di un lavoro arduo e di così difficile esecuzione. E così resomi alquanto più sicuro, pubblicai l'anno scorso un secondo volume, e spero in breve di dare in luce un terzo, augurandomi sempre per la continuazione di così lunga e malagevole impresa di avere da una banda il soccorso de' lumi di una Commissione istorica eletta dal Governo, e dall'altra l'ajuto di tutta o buona parte della ingente spesa di stampa, trattandosi di pubblicare documenti autentici ed inediti, che si conservano in Archivio pubblico e di Stato.

(*a*) Vedi tra gli altri un articolo della *Gazzetta Universale di Augusta* del 26 Novembre 1864, N.° 331 e gli articoli dei *Literarisches Centralblatt* e dell'*Allgemeine Zeitung* pubblicati nel *Giornale di Napoli* dell'11 Maggio 1868 e 12 Dicembre 1869; più l'anzidetto articolo di *Gottingen* etc.

detto, sotto la dipendenza del Ministero della Pubblica Istruzione e con vero indirizzo scientifico a norma delle giuste esigenze della *critica* odierna, potrebbero recar lustro e splendore al Grande Archivio di Napoli, da annoverarlo tra' principali Istituti *scientifici* e *dotti* dell'Europa.

III.

Scritture antiche e moderne del Grande Archivio di Napoli, e loro divisione storica secondo il precipuo scopo degli Archivi, considerati come *istituti scientifici.*

XXX. Dopo aver dato un cenno storico delle vicende dell'Archivio di Napoli, e delle leggi, che ne regolarono e ne regolano l'andamento, perchè possa ognuno sempre più convincersi dell'utilità di questo prezioso deposito in riguardo all'illustrazione dell'istoria, ho creduto di toccare quì spezialmente de' tanti e svariati rami di scritture antiche e moderne, che in esso si conservano. Se non che essendo il precipuo e nobile scopo di questo Archivio, come di tutti gli Archivi del mondo, e non potendo essere altro, che la conservazione ordinata e vigilante delle *fonti* e documenti della istoria, le scritture si debbono considerare divise, non quali attualmente si trovano, secondo l'erronea distinzione della legge organica del 1818, ma quali scientificamente dovrebbero essere. Imperciocchè quella legge, come innanzi si è cennato, coll'avere distinte tutte quante le scritture degli Archivi, tra carte de' *Reali Ministeri*, o sia *politica* e *Diplomatica*, e carte di Amministrazione *interna*, *finanziera*, *giudiziaria*, e *militare*, non ebbe in mira, che i diversi rami dell'odierna amministrazione dello Stato, nulla curandosi del passato, e di tutti i documenti che formavano, secondo la legge del 1811, la *costituzione e la storia dello Stato*. Che ne avvenne pertanto? Una

confusione tra scritture antiche e moderne, tra le antiche giurisdizioni, diverse secondo i tempi ed il diritto politico e civile dello Stato, colle moderne secondo la nuova forma organica dell'Amministrazione civile e della divisione dei poteri. Assomigliate del tutto le antiche *Cancellerie* co'*Reali Ministeri* odierni; il poter politico, civile, feudale e giudiziario della società del medio evo, che a ben comprendersi non potrebbe andar disgiunto in diverse parti, colla legislazione de' nostri giorni, e colla divisione de' poteri odierni, giudiziario, legislativo, ed esecutivo, l'uno dall'altro indipendente, non è mica possibile rinvenire nelle antiche scritture l'ordine esatto e cronologico, attestante la costituzione storica dello stato. Quanta differenza, secondo i tempi ed i diversi poteri politici, ci ha tra i grandi uffiziali della Corona de' tempi Normanni, Svevi ed Angioini, con quelli degli Aragonesi, e de' tempi del Vice-Reame Spagnuolo? E quante innovazioni agli antichi ordini dello Stato furono introdotte dalla novella monarchia dei Borboni fino all'occupazione de' Francesi nel 1806? E da questa epoca fino al 1860, come in tutti gli stati di Europa, così spezialmente nell'antico Reame di Napoli, quanta diversità tra le antiche istituzioni e la novella costituzione politica ed amministrativa?

Adunque l'errore gravissimo del legislatore del 1818 fu appunto, se non vado errato, nell'aver voluto indicare, come scritture di *Reali Ministeri*, quelle, che colla legge del 1811 venivan designate, come riguardanti la *Costituzione dello Stato e la Storia*. Questa prima *Sezione*, secondo l'idea del legislatore del 1811, comprender doveva per ordine cronologico tutte quante le scritture, ancorchè amministrative o giudiziarie, che eran diventate *storia*, cioè che comprendevano documenti della Costituzione dello Stato, secondo le leggi e le giurisdizioni anteriori a quelle, che dal 1806 in poi innovarono l'intera legislazione. Così sa-

rebbero rimasti nella loro interezza gli Archivi delle passate giurisdizioni politiche, giudiziarie ed amministrative secondo il concetto storico degli antichi ordinamenti dello Stato, colle loro denominazioni, e con quelle stesse indicazioni, nomenclature e distinzioni di scritture, che avevano ricevute in diversi tempi e sotto i differenti governi. Ma secondo l'idea del legislatore del 1818 quali erano le scritture, che comprender si dovevano nell'uffizio dei *Reali Ministeri*, in relazione agli altri uffizi *dell'Interno, delle Finanze, di Guerra, di Giustizia?*

XXXI. Si credette da taluni, che questo primo *uffizio* comprender dovesse scritture di atti, che si vollero chiamare *primarii*, cioè che emanassero direttamente dal Principe e dalla Superiore autorità, quando negli altri *uffizii* comprender si vollero scritture ed atti, che si dissero *secondarii*, cioè di autorità e giurisdizione inferiore, e piuttosto di esecuzione, che legislativa. La distinzione è ingegnosa, e sarei per dire, che fu un trovato apparentemente diplomatico per dare una interpretazione qualunque ad una legge poco acconcia al concetto storico e vero dell'ordinamento degli Archivi.

Ammessa pure una tale distinzione, quale difficoltà, per non dire confusione, ne sorgerebbe nella distinzione delle scritture secondo i diversi tempi, e le differenti dinastie che hanno imperato in queste provincie meridionali? Gli atti *primarii e secondarii* de' tempi Normanni e Svevi sono gli stessi, che quelli degli Angioini? E questi possono del tutto assomigliarsi a quelli de'tempi de'Sovrani Aragonesi, e del Governo Viceregnale, o del tempo della dinastia Borbonica fino al 1806? In altri termini l'autorità, che emanava dal Principe nei tempi medioevali fino alla dinastia Aragonese, fu sempre la stessa secondo le varie dinastie, ovvero fu diversamente modificata secondo il differente sistema feudale e politico, secondo le svariate forme de' parlamenti e

delle curie generali, secondo le diverse franchige e libertà de' Comuni, secondo l'autorità multiforme della magistratura e di coloro che presedevano alle Province del Regno? E nei tempi successivi del Governo Vicereale, e poi della dinastia Borbonica, a distinguere le scritture di atti *primarii* e *secondarii*, qual'è il punto essenziale per dinotare gli atti che emanano dalla volontà del Principe, e quelli di *esecuzione*? Nel Governo politico, feudale e amministrativo degli andati tempi non è possibile rinvenire una perfetta distinzione tra il potere legislativo, l'esecutivo ed il giudiziario, come è ben noto a chiunque abbia la più scarsa conoscenza della storia del diritto politico e civile di quei tempi. Il sovrano riuniva spesso in se il legislativo ed il giudiziario; e molte magistrature oltre il giudiziario, toccavano spesso al legislativo o consultivo come dir si voglia, e soventi all'amministrativo. Volere nelle scritture antiche una distinzione di atti *primarii* e *secondarii* sarebbe lo stesso, che sceverare in mille brani le scritture dipendenti da unica e sola giurisdizione, e quindi confonderle, e mandare in obblio il concetto storico dei documenti e degli atti (1).

(1) Michele Baffi, antico archivista, nella sua opera intitolata, *Introduzione al Repertorio degli antichi atti Governativi*, prende a discorrere del vero metodo per l'ordinamento delle antiche scritture dell'Archivio Napolitano; e dopo aver confutate le varie distinzioni e formole de' documenti indicate dal monaco *Marcolfo* del settimo secolo, passa a disaminare i diversi ordinamenti di scritture proposti dal *Mabillon*, da' *Padri Maurini*, dal *Galanti*, dal *Fumagalli*, e dal *Signorelli*. Egli ritrovando le opinioni di tutti questi egregi diplomatici più o meno erronee, in conclusione propone la distinzione di tutte quante le scritture dell'Archivio di Napoli in atti *primarii* e *secondarii*, dimostrando tale divisione, come la più accomodata alla intelligenza ed esecuzione della legge organica del 1818, la quale, a suo dire: « con saggio intendimento dispose che » in un solo *ufficio* venissero riposti tutti que' *primi atti governativi*, che...noi » abbiamo chiamati *primarii*, riserbando per altri quattro separati Ufficii gli » atti pubblici.... *secondarii*, e gli *atti giudiziarii* ». Ma il dotto uomo, mentre così scriveva, bene intendeva, quale confusione potesse ingenerare l'ordinamento delle scritture anteriori al 1806 secondo la legge del 1818, perchè egli stesso non dubitava di affermare; che *in forza dell'antica processura e delle patrie no-*

Io mi penso, che la distinzione di atti *primarii* e *secondarii* si possa in qualche maniera applicare solo alle scritture della moderna amministrazione, cioè a quella appunto, che cominciata dal 1806 colla distinzione dei poteri dello Stato, si è svolta, modificata e perfezionata negli ultimi 50 anni del nostro secolo. Così tutto quello che emana dal potere legislativo ed esecutivo, così in quanto alla pura legislazione, che all'ordinamento esecutivo dell'amministrazione dello Stato, può dirsi comprendere atti *primarii* che partono dai poteri costituzionali o dal Principe solo, come capo del

stre leggi, trovandosi date spesse volte moltiplici e disparate facoltà ad alte e basse giurisdizioni, ne derivava quella implicazione di poteri, che RENDE ORAMAI DIFFICILISSIMO *un giusto e regolare ripartimento di affari e di atti pubblici, il quale corrisponder potesse esattamente a' vari rami della presente nostra pubblica amministrazione;* e che *non è difficile il ravvisare nei vari Tribunali antichi mescolato ed insieme temperato il potere amministrativo col giudiziario, il consultivo col deliberativo: ed una stessa Autorità chiamata nello stesso tempo a trattare la cosa pubblica, e quella de' privati.* Ma non ostante che (sono anche sue parole) *questa formale separazione di scritture alcuna volta nelle carte antiche non si può attuare senza ingenerare confusione,* pure egli ossequiente alla legge del 1818, e non temendo di contraddirsi, credette ragionevole la distinzione delle diverse materie dell'amministrativo, del giudiziario, del legislativo, quali che fossero i tempi, le giurisdizioni, e le forme de' governi da cui emanavano; e ciò spezialmente perchè lo storico (come egli seguita a dire) *il quale va cercando notizie intorno ad alcuna materia di amministrazione, non si cura punto dell'apparenza sia giudiziaria sia amministrativa, sotto cui essa possa ritrovarsi; e solo gl'importa di esaminare, e rinvenire insieme uniti, per facilitazione di sue ricerche, gli atti tutti che trattano di quella materia.*

Chiedo scusa e perdono al dotto Archivista, se io per questa ultima parte non possa concorrere nella sua opinione; anzi credo che per le scritture antiche, spezialmente dell'Archivio di Napoli, la divisione per materie, anzichè per ordine cronologico delle varie giurisdizioni, è l'elemento il più contrario al concetto storico de' documenti. Forse andrò errato; ma io non credo, che il vero storico, colui che brama studiare colla critica odierna nelle antiche scritture lo stato politico e civile della società passata, voglia ritrovar ridotte a brani e divise le carte delle antiche giurisdizioni, secondo le diverse *materie* del giudiziario, dell'amministrativo, del legislativo, come s'intende a' giorni nostri, e come non s'intendeva al tempo, in cui le scritture furon redatte.

Chi attende alla vera scienza storica, sa, che non potrebbe scrivere, a cagion

potere esecutivo dello Stato, a' quali si dovrebbero anche aggiungere gli atti giudiziarii che emanano pure da un potere indipendente. E così poi *atti secondarii* sarebbero tutte quelle scritture di amministrazione, che riguardar possono i diversi Ministeri di Finanze, di Guerra, dell'Interno, della Pubblica Istruzione etc., che hanno relazione alla parte esecutiva dell'amministrazione generale dello Stato, secondo gli ordinamenti sanzionati dal principe e dai poteri costituiti.

XXXII. Dal che puossi di leggieri inferire, come avendosi dovuto dare piena esecuzione alla legge del 1818 in-

di esempio, la storia delle antiche Finanze del Regno di Puglia e poi di Napoli, ovvero la storia de' Comuni, delle milizie, de' magistrati, senza conoscere profondamente il complesso di tutto intero il diritto politico, feudale, e civile degli antichi stati, e le diverse giurisdizioni, curie, e parlamenti, che allora vigevano. Se per la legislazione positiva posteriore al 1806 si potrà trovare chi sia dotto esclusivamente di cose finanziere, o giudiziarie, o amministrative, potrebbe mai dirsi lo stesso della legislazione o per dir meglio del diritto anteriore? Gli antichi giureconsulti veramente insigni avevano vaste cognizioni riguardanti tutto l'organamento dello stato, e non una parte di esso, perchè una parte di esso non esisteva mai isolato e del tutto indipendente. Com'era lo stato, così le giurisdizioni, e così le scritture, che da queste si formavano; se dividete in tanti brani queste scritture secondo un concetto tutto moderno, troverà mai lo storico quello *stato* antico che vuole studiare?

Credo da ultimo, che le formole del *Marcolfo*, le distinzioni degli atti del *Mabillon*, del *Fumagalli*, del *Signorelli* ed altri scrittori di diplomatica non hanno punto che fare col concetto generale dell'ordinamento delle scritture antiche e moderne di un Archivio di Stato. Quei dotti scrittori trattarono de' diplomi antichi, ossia di quelli atti pubblici e privati, che non oltrepassavano, al dir del *Maffei*, il 14.° secolo; i quali perchè alla verità storica rispondessero, avean bisogno dell'arte critica e paleografica per esser dichiarati autentici e veri. Ma gli Archivi di Stato comprendono non solo gran quantità di quelle carte diplomatiche, ma scritture immense dal secolo XV fino a' tempi moderni; e però nel concetto dell'ordinamento intero ci ha bisogno di un pensiero unico, che guardi allo scopo generale de' documenti siano medioevali, moderni, o contemporanei. In che modo poi debbano dividersi, e con quali denominazioni inventariarsi le scritture diplomatiche, ed in qual modo le altre posteriori, è ciò precipuo dovere del professore di diplomatica e paleografia, e degli archivisti ed ufficiali degli Archivi cui incombe il dovere degl' indici e repertorii de' tanti svariati rami di scritture antiche e moderne.

torno all'ordinamento delle scritture dell'Archivio di Napoli, quando nel 1845 questo Archivio da Castel Capuano si fece trasportare nel magnifico e grandioso locale di S. Severino, le scritture delle antiche giurisdizioni, che prima formavano separati Archivi, furon sceverate e distinte nei diversi *Uffizii* di Politica, di Finanze, dell'Interno, di Guerra, o del ramo giudiziario, a discapito dell'ordine e concetto storico delle scritture, e della notizia esatta dell'antico diritto politico e civile dello Stato.

A dare un esempio luminoso di ciò, mi basta cennare le innumerevoli scritture dell'antico grande Archivio della *Regia Camera della Sommaria*, le quali essendosi dovuto distinguere secondo gli ordinamenti moderni contro ogni principio di scienza storica, si rinvengono frazionate in diversi uffizi e dipendenze. Così nel primo Uffizio (*Reali Ministeri*) ritrovansi le immense scritture delle investiture, vendite e ricompre dei feudi, de' pesi ed oneri feudali, *Quinternioni*, *Cedolarii*, *Relevii;* dei *decreti* per gli ordini che il Re mandava a'Vicerè, e da questi inviati alla *Regia Camera*; delle tante *consulte* per l'amministrazione generale dello Stato e per li feudi; e de' molti *privilegi* dei Sovrani alla Regia Camera diretti. Ma tutti i processi che rimangono dal XV secolo fino al 1805 relativi a cause trattate presso questa solenne magistratura tra il Fisco, i Baroni, le Università ed i privati, si son riuniti alcuni al *ramo interno*, sol perchè l'amministrazione attuale del Comune è posta sotto la sorveglianza del Ministero degli Affari Interni, ed altri al *ramo giudiziario* perchè essi hanno la forma di giudicati e sentenze. Ma a quei tempi la Regia Camera della Sommaria era un supremo consesso, che avea, come lo avevano altre magistrature di quei tempi, alcun che di potere politico, consultivo e giudiziario inseparabile, come la forma generale dello Stato monarchico e feudale di quei tempi.

Anzi così fatti processi della Regia Camera formano una parte importante di quell'antico *potere* dello Stato, da non potersi sceverare in alcun modo dalle altre scritture a quel *potere* pertinenti. Quante notizie riguardanti la *feudalità* di quei tempi in relazione al *Fisco* ed ai diritti e privilegi delle *Università*, posson trarsi dalle antiche controversie agitate presso la suprema Magistratura della Regia Camera? Quanti documenti di tempi anteriori agli Aragonesi posson rinvenirsi in quei processi, da illustrare la storia dei *Comuni* Italiani in relazione al baronaggio, ed al potere supremo dello Stato? E sol perchè ci ha a' giorni nostri un Ministero degli Affari Interni, che tra le sue tante attribuzioni secondo la divisione moderna dei poteri esecutivi dello Stato ha pure una specie di sorveglianza sui diversi Comuni, diremo, che tutto ciò che ci ha di antico negli Archivi riguardante l'origine e lo svolgimento storico de' Comuni, i diritti ed i privilegi delle Università in relazione all'antico sistema feudale, debba essere un Archivio separato del Ministero degli Affari Interni? E non potrebbe anche il Ministro di Grazia e Giustizia richiedere tutti quanti questi processi della Summaria, sol perchè trattasi di contestazioni e di giudicati, ovvero quello delle Finanze, sol perchè trattasi di cose contenziose tra i privati, le Università, ed il Fisco?

E quante antiche scritture, che pure all'Archivio della *Summaria* una volta appartenevano, or ritrovansi nel 3° Uffizio, cioè al *ramo Finanziere?* I conti del Tesoriere generale co' rispettivi volumi de' documenti, che hanno principio sin dal 1437, i registri della scrivania di razione che cominciano dal 1649, e quelli della resta dei conti del 1752; i conti e le liquidazioni de' Percettori e Tesorieri provinciali che hanno principio pur dal 1437; le tante scritture relative alla reale Azienda Allodiale, i conti del Percettore della Regia Dogana di Foggia dal 1442 in poi, e tante altre

antiche scritture, che oggi si trovano nell'uffizio finanziere, si appartenevano tutte al famoso grande Archivio della Regia Camera. E le antiche numerazioni di *fuochi* ordinate da Re Alfonso d'Aragona, gli antichi *catasti*, così quelli formati a norma della Prammatica di Re Ferdinando I d'Aragona, che quelli redatti a norma del dispaccio del 4 ottobre 1740, che ora si trovano nell'Uffizio del ramo *Interno*, i *stati discussi* Comunali ed altre scritture simiglianti non erano esse dipendenze della Regia Camera della Summaria?

Ma per conoscere la storia dell'antica costituzione e reggimento dello Stato colle scritture e coi documenti, bisogna studiarli secondo l'ordine del tempo, in che furono scritti, e secondo le giurisdizioni, donde emanarono. E quando questo antico ordinamento si trova confuso, o essendo del tutto ignoto ai presenti riesce difficile richiamarlo al modo antico, non ci è altro mezzo per ordinare storicamente le scritture, che l'ordine strettamente *cronologico*. Così i fatti di storia e di Amministrazione, quantunque diversi e svariati, presentano alla scienza storica quell'ordine e quella progressione di tempo, che giova tanto alla *critica* per discernere i costumi e gl'istituti de'diversi secoli.

XXXIII. Se le prescrizioni della legge del 1818, come si sono eseguite per l'Archivio della *Regia Camera*, lo fossero state per l'altro Archivio della *Regia Zecca*, contenente tutti gli atti della dominazione Angioina, che cosa ne sarebbe succeduto? Quei famosi 378 *registri* ligati a Volumi, che sono certamente il più bello ornamento del grande Archivio di Napoli, quelle *arche* e *fascicoli* sarebbero stati disciolti ed aperti; i diplomi e carte riguardanti, secondo la legge del 1818, *introito ed esito* dello Stato si sarebbero inviate al 3° Uffizio, *Finanze; diritti* e *privilegi* de' Comuni al 2° Uffizio, *Ramo Interno;* feudalità, corrispondenze estere, ed ordinamento generale dello Stato, al *Ramo politico* 1.° Uffizio;

armamento di terra e di mare, mostra de' baroni, costruzione di navigli, al 5.° Uffizio, *ramo militare;* sentenze ed ordini dei giudizii al 4.° Uffizio *ramo giudiziario*; e forse uno scrupoloso archivista, esatto osservatore della legge Borbonica del 1818, avrebbe voluto mandare al 2.° Uffizio, *ramo Interno*, tutti i documenti e diplomi riguardanti la sollevazione della Sicilia sotto Carlo 1.° d'Angiò e le altre ribellioni avvenute in quei tempi e ne' tempi posteriori, sol perchè al *ramo Interno* sotto il governo Borbonico andava unita la Ispezione di Polizia, ossia di sicurezza interna dello Stato! E dopo ciò, ove sarebbe più a' giorni nostri l'Archivio della *Regia Zecca* così famoso e celebrato dagli scrittori; ove si rinverrebbero i diplomi citati dagli storici secondo l'antica forma de' volumi?

Ma in parte le grandi difficoltà dell'esecuzione, perchè bisognava saper leggere quegli antichi caratteri abbastanza difficili per sceverare i diplomi e le scritture secondo la moderna divisione, ed in parte pure la evidente e manifesta violazione di ogni sano principio di diplomatica e di storia, rattennero gli archivisti ed i Direttori, che dal 1818 si son succeduti nell'Archivio, dal consumare un atto, che sarebbe stato certo d' inaudita barbarie. Così quello che sventuratamente avvenne del celebrato *Grande Archivio della Regia Camera*, fu impedito per l'Archivio della *Regia Zecca*, e così ammiriamo fino a' giorni nostri quei sollenni registri Angioini, che quantunque ligati in Volumi poco ordinati, e sprovvisti di esatti indici e repertorii, sono non pertanto sempre fonti inesauste di notizie istoriche de' secoli i più importanti del reame di Sicilia.

XXXIV. Comprendo la risposta che potrebbero dare sul proposito i rigorosi osservatori della legge organica del 1818; aver voluto cioè il legislatore riporre nel 1.° Uffizio tutte le carte *diplomatiche*, senza dividerle nei diversi rami di Finanze, d'Interno, di Giustizia e di Guerra; e però che

i *Registri Angioini* e le *pergamene* degli antichi Monasteri e tutti gli altri documenti in carta di *bambace* che formavano l'Archivio *diplomatico,* rimaner dovessero coll'ordine antico come trovavansi, le scritture della *Regia Camera* e tutti gli altri Archivi surti dopo il secolo XIV dovessero andar soggetti all'ordinamento disposto dalla legge del 1818.

Io non so persuadermi, perchè si voglia involgere in astrattezze, e raffineric l' idea la più semplice, la più conforme alla sana critica, la più accomodata all'intendimento di tutti. Le scritture, siano de' tempi di *Carlo Magno,* o di *Vittorio Emmanuele II,* non rappresentano che la *storia documentata;* i fatti dell' antica e moderna società non saprebbero meglio appararsi e giudicarsi, che colle pruove scritte de'diversi tempi. Se per le scritture del medio evo ci ha bisogno per intenderscne i caratteri di una interpretazione *paleografica,* se per discernere l'autenticità ed il valore dei diplomi antichi fa uopo di una scienza o di un'arte che vogliam dire *critica diplomatica*, ciò non cangia e non può cangiare l'ordinamento unico che aver debbono le scritture tutte degli Archivi, le quali rappresentano la storia intera, sia medioevale o moderna. Se ci ha distinzione a fare, non è che per l'epoca; può designarsi un dato tempo per la storia del medio evo, ed altro tempo per la storia moderna; può pure, e forse con miglior giudizio relativamente all'ordine delle scritture, stabilirsi una divisione ed un termine secondo i grandi mutamenti, che in uno stato particolare hanno avuto luogo così nella legislazione, che nell'organamento intero dello Stato. Ma voler dire, che le carte *diplomatiche* fino a tutto il secolo XIV debbano rimanere nell'ordine in cui si trovano, e le altre posteriori debbano andar soggette alla divisione dell'amministrazione odierna del secolo XIX, è tale idea sconcia e confusa, che non ha potuto mai entrare nella mia mente. E pure per eseguire la legge del 1818 un concetto così improprio e

così opposto alla scienza storica (con immense fatiche per altro degli ufficiali dell'Archivio di Napoli) fu mandato ad effetto sin da che, come ho detto, da Castel Capuano nel 1845 le scritture tutte furon trasportate nel maestoso locale di S. Severino. Solo l'Archivio *della Zecca*, ossia i famosi *registri* rimasero quali erano, grazie alla sottile distinzione tra *diplomatica ed amministrazione*, ma il *Grande Archivio della Regia Camera*, che storicamente faceva seguito a quello della Zecca, e tutte le altre scritture anche anteriori al 1806, furon distinte secondo le divisioni ed il nuovo organamento dello Stato stabilito posteriormente al 1806!

XXXV. Con ciò non intendo dire, che le scritture così distinte per li diversi uffizii dell'Archivio, non siansi poi ben conservate dagli ufficiali. Io mi lagno dell'ordine poco acconcio al concetto storico delle scritture, che la legge del 1818 volle dare alle stesse. Forse mi lagno degli antichi Ministri e Direttori, che avrebbero dovuto conoscere quanto impropria e poco razionale fosse quella divisione per le scritture anteriori al 1806, e promuovere quindi per questa parte la deroga di quella legge. Ma forse, come innanzi ho più volte osservato, si sarebbe con ciò dato un concetto troppo *storico* a'documenti e scritture dell'Archivio. e la parola *storia* non era molto accetta al cessato governo de' Borboni!

Ma per la conservazione e vigilanza delle scritture dell'Archivio di Napoli, sia qualunque il loro ordinamento, non potrebbe che darsi le dovute lodi a tutti gli ufficiali ed a tutte le Direzioni, che dal 1818 fin quà si son succedute. L'attuale Direzione spezialmente, che rinvenne l'ordinamento già del tutto eseguito, secondo i cinque uffizi designati dalle legge del 1818, non potette che rispettarlo, e solo ebbe il lodevole pensiero di curare sempre più la vigilanza, la conservazione, e la sicurezza delle scritture tutte, così antiche che moderne. Finchè un nuovo decreto o

regolamento non ammetta altra distinzione più accomodata al concetto storico delle carte dell'Archivio di Napoli, non sarebbe possibile, contro la legge che è ancora in vigore, dare diverso ordinamento alle anzidette scritture.

XXXVI. Ma io, che qui scrivo meno come capo-sezione dell'Archivio di Napoli, che come libero cittadino, amante degli studi storici e diplomatici, mentre mi dichiaro obbediente alla legge finchè non sia rivocata, credo di avere il diritto e l'obbligo di manifestare la riforma a parer mio importante, che bramerei si facesse intorno a così fatto ordinamento. Se questo Archivio è un istituto *scientifico* e *dotto*, che racchiude, siano antiche o moderne, le *fonti* dell'istoria, è secondo il concetto storico, che bisogna considerare le scritture, ed è secondo un tal concetto che bisogna dividerle. E quale è desso? A mio avviso è desso il più semplice, come innanzi ho detto, ed il più acconcio all'intendimento di tutti.

Se l'Archivio di Napoli contiene carte storiche antiche e moderne, potrebbero le scritture tutte venir divise in due *Sezioni*; da riguardare:

1.° La Storia, e costituzione dello Stato dal IX secolo fino al 1806;

2.° La Storia, e costituzione dello stato del 1806 in poi.

La *prima* grande divisione sarebbe pur suddivisa in due distinte epoche, dal IX secolo fino al 1734, e da quest'epoca fino al 1806 — La *seconda* dal 1806 al 1860, e dal 1860 in poi. Si guardi un poco la ragione storica di questo concetto.

XXXVII. Quali più importanti fatti pel progresso sociale presenta la storia di queste provincie meridionali dal dominio dei Longobardi e de' Greci al 1860? Due epoche, se non vado errato, sono da segnarsi, come momenti importantissimi per la legislazione e la costituzione politica e civile del reame; l'una che raccogliè in se tutti gli avanzi del

passato, si affanna di svolgerlo, di riformarlo, di contemperarlo a' nuovi bisogni della società; l'altra che dopo le terribili scosse di una rivoluzione straordinaria, quasi dimentica del passato, tende ad innovar tutto, e dalla intera distruzione delle antiche istituzioni far sorgere un nuovo ordinamento sociale. Queste due epoche per l'ordine delle scritture e dei documenti posson dirsi, 1734 e 1806.

Ma la prima epoca (governo di Carlo III Borbone e Ferdinando IV) non si può intendere perfettamente senza avere d'innanzi a se tutti i documenti del passato, gli *usi* e gli *abusi* del governo feudale, gli *usi* e gli *abusi religiosi*, costumanze, legislazione civile e politica, istituzioni giudiziarie, collette e sovvenzioni dello Stato, diritto de' Municipii e de' Comuni in relazione al governo ed al baronaggio, parlamenti e Curie diverse. Quantunque tramutate, sconvolte e contraffatte, le antiche istituzioni non erano al tutto scomparse alla caduta del governo Viceregame di Napoli. La storia del baronaggio e della feudalità, che è tanto necessaria per approfondire lo stato politico del medio evo, donde è surta la società moderna, l'origine ed il progresso della libertà de'Comuni in queste provincie meridionali, e tutto quanto il reggimento politico, civile e religioso si rendeva tanto più importante a conoscersi nelle loro *fonti*, per quanto le antiche istituzioni e leggi vacillavano, ed una nuova ed ardita filosofia spingeva la ragione governativa a sostituire, ed ad innovare.

Però tutta la storia di queste provincie meridionali che si contiene nelle scritture antiche dello Archivio di Napoli (compresovi pure gli Archivi di Cava, Montecasino e Montevergine) dal X secolo sino al 1734 presenta diversi periodi, che quantunque distinti secondo le dinastie, e molto differenti tra di loro per l'indole partigiana del reggimento in relazione al Papato ed all'Italia, contengono nondimeno una progressione storica non interrotta d' istituti, di leggi

e di costumanze, che si spiegano le une colle altre, si collegano ed intrecciano insieme, e formano quella gigantesca figura dell'antica società surta dal medio evo, che tra noi si volle innovare nel 1734, e si credette distruggere nel 1806. Il codice delle leggi Longobarde, e gli altri usi, costumi e leggi de' Ducati Greci e de' tanti dominatori Longobardi, (su'quali si attende tuttora un lavoro storico esatto), le consuetudini *feudali*, le costituzioni *Normanne* e *Sveve*, gli statuti e capitoli *Angioini*, e le Prammatiche degli *Aragonesi* e degli *Spagnuoli*, hanno tale connessione storica, che meglio spiegate dalle scritture e documenti ad esse relativi, che si conservano nell'Archivio di Napoli, ti rappresentano nella sua interezza la storia politica e civile di otto secoli circa. La *Magna Curia* del Gran Giustiziere e de' *Maestri razionali*, la Corte del *Vicario* de' tempi Angioini, la *Gran Corte* della Vicaria, il *Sacro regio Consiglio* e la *Regia Camera* de' tempi Aragonesi e posteriori, il *Collaterale* e l'*Archivio* dei Vicerè Spagnuoli, le *curie sollenni* di Federico II, i *parlamenti* degli Angioini e de' posteriori sovrani ed i *privilegi* municipali, mentre addimostrano le condizioni mutate de' tempi e le innovazioni, che i bisogni della società richiedevano, non possono perfettamente intendersi dallo storico, se non studiate in complesso secondo l'ordine del tempo.

Così la *prima Sezione* comprenderebbe nelle sue scritture tutta la storia del medio evo, *Longobardi* e *Greci*, *Normanni*, *Svevi*, *Angioini*, *Aragonesi* (X secolo fino al 1500), governo Viceregnale (1501 al 1734), e tutta l'epoca, che direi di *transizione* (1734 al 1806), perchè su' rottami e frantumi dell'antico sursero le grandi innovazioni, che poi furono perfezionate e forse troppo spinte nel 1806. Rappresenterebbe però la società antica, che dopo i tanti fatti succeduti in Europa si affatica a rinnovellarsi e ringiovanirsi sotto altre forme ed istituti.

XXXVIII. La *seconda Sezione* delle scritture abbraccerebbe gl'immensi documenti della società del secolo XIX, già del tutto rinnovellata, quantunque con troppa violenza e furore; abbattuta la feudalità dalla sua radice, innovate leggi ed istituti politici e religiosi, non più privilegi, la legge uguale per tutti. Dal 1806 al 1860 cangiato l'organismo intero del governo, fu seguita la massima dei filosofi politici della solenne distinzione ed indipendenza de' diversi poteri dello stato; ma perciocchè in queste provincie ebbero luogo spesso ribellioni e restaurazioni, quindi mentre le basi dell'amministrazione civile, giudiziaria e finanziera furono quasi uniformi alle innovazioni introdotte dalla rivoluzione di Francia, la costituzione politica variò in monarchica assoluta, e costituzionale, finchè avvenuto nel 1860 il fatto sollenne dell'unione dell'Italia sotto la dinastia di Savoja, il reggime costituzionale ebbe il suo pieno compimento.

Di questo periodo moderno, quantunque breve per tempo, sterminate scritture si rattrovano nell'Archivio di Napoli e si stanno tuttavia raccogliendo da tutte le passate amministrazioni del cessato Reame delle due Sicilie; sicchè pel numero e per la loro soprabbondanza queste carte di poco più di mezzo secolo avanzano di molto le scritture tutte di otto secoli circa, che si contengono nella *prima Sezione*. Rappresentano adunque queste immense carte la storia de' giorni nostri, che per quanto possa esser nota abbastanza ai viventi, studiata nei documenti autentici riuscirà ai posteri assai più maravigliosa ed importante di quello, che noi stessi la reputiamo.

Designato così brevemente il concetto storico della distribuzione delle scritture dell'Archivio di Napoli, mi si permetta di dare quì, secondo l'ordine su indicato, la descrizione succinta e brevissima delli diversi rami di documenti che nell'Archivio si conservano. Con ciò più special-

mente potrà ciascuno persuadersi, come il grande Archivio di Napoli (aggiunti ad esso anche gli Archivi di Montecassino, Cava e Montevergine) è istituto storico e scientifico per eccellenza (1).

IV.

Di alcuue quistioni riguardanti gli Archivi in generale, e specialmente il Grande Archivio di Napoli — Dipendenza dal Ministero della Pubblica Istruzione, anzichè dell' Interno — Scarti e spurghi di scritture, in qual modo farsi — Ammissioni degli studiosi per ricerche istoriche, e pubblicazione di documenti da parte dei privati.

XXXIX. La Commissione istituita da' Ministeri dell' Interno e della Istruzione con decreto del 15 marzo 1870 pel riordinamento degli Archivi di Stato, compilò la sua relazione, che è stata pure pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del nove dicembre dello scorso anno. In essa quegli egregi uomini hanno risposto dottamente alle dimande loro indiritte da' Ministri, proponendo pure lo schema di un regolamento uniforme per tutti quanti gli Archivi d'Italia.

Se non che, con tutto il riguardo e venerazione che professo a' singoli membri di quella Commissione, mi si permetta di confessare di essermi maravigliato non poco in leggere nella relazione, che *raccolti i suffragi sulla quistione della dipendenza da unico Ministero, la maggioranza fu pel Ministero dell'Interno.* Dunque, se da una banda non si può disconoscere, che tutte le scritture degli Archivi debban denominarsi *storiche*, siano esse antiche, moderne, o an-

(1) Darò alla fine di questo scritto, come *appendice*, un cenno brevissimo delle diverse scritture dell'Archivio di Napoli. Chi ne volesse più estesa conoscenza, potrà certo rinvenirla nella descrizione, che sarà, credo, fra breve pubblicata dalla Direzione stessa dell'Archivio.

che contemporanee, mettendosi da banda la distinzione tra Archivi *storici ed amministrativi* (1); che *non alla politica ma alla storia appartengano i documenti delle dinastie che regnarono, e che non sono più;* e che però *Istituti* dello Stato *Scientifici e dotti* siano a considerarsi ai nostri giorni gli Archivi governativi, non altrimenti che le *Accademie*, le *Biblioteche* ed i *Musei*, dall'altra banda si è creduto dai più (2) di quella Commissione di far dipendere tutti quanti questi

(1) Il dottissimo autore della guerra del *Vespro* e della Storia de' Musulmani di Sicilia, Senatore Michele Amari, il quale al certo può dirsi abbastanza competente a giudicare di Archivi e di diplomatica, nella tornata del Senato del 15 giugno 1869, discorrendo dell'inconveniente, che degli Archivi dello Stato alcuni dipendevano dall'Interno, ed altri dall'Istruzione, e che, come ragione di questa diversità, si volevano taluni qualificare *Amministrativi*, ed altri *Storici*, si espresse egregiamente così:

« Ognun comprende, che tutti gli Archivi sono *storici*. La diversità non sta » che nella data. L'Archivio Amministrativo dei tempi di *Carlo Magno* è già » divenuto uno dei più pregevoli Archivi storici. Infatti gli Archivi d'Italia, » che dipendono dal Ministero dell'Interno, come amministrativi, sono prege- » volissimi Archivi storici.

» Io perciò ringrazio l'onorevole signor Ministro delle disposizioni, di cui ha » fatto cenno, e per parte mia lo pregherei tener presente, che *tutti gli Archi- » vi in generale debbono essere considerati come Archivi storici*, e che gli » Archivi Amministrativi, ossia, per intenderci meglio, le parti moderne dei » depositi medesimi possono essere governate con quelle norme che si crede- » ranno opportune, purchè non si tolga mai la qualità di Archivio storico ad al- » cuno di quelli che abbiamo in Italia, perchè a nessuno è mai venuto in mente » di distruggere i documenti antichi.

» Tutti, io dico, sono Archivi storici pregevolissimi, e perciò meritano di » essere riguardati nella loro direzione con quell'amore, che ispirano gli studi » storici, togliendoli dall'avviamento assolutamente amministrativo, il quale, » ove prevalesse, porterebbe il pericolo che i documenti storici non fossero bene » ordinati, e che non si potessero ritrovare e consultare facilmente ».

(2) Il Bonaini Sopraintendente degli Archivi Toscani, la cui dottrina in fatto di Storia e di Archivi è ben nota in Italia ed oltremonte, quantunque infermo, volle apertamente dichiarare la sua opinione contraria alla maggioranza, che cioè la suprema ingerenza degli Archivi spettasse al Ministero della Pubblica Istruzione. Credo, che siano stati dello stesso avviso i Direttori degli Archivi di Venezia, e di Napoli—Certamente Venezia, Napoli e Toscana per qualità e quantità di documenti e scritture, eccetto Roma, posson dirsi i più importanti di tutti quanti gli altri Archivi di Stato d'Italia.

depositi di antiche e moderne scritture dal Ministero, che sopraintende all' Amministrazione Interna! Forse andrò errato, ma ciò mi sembra una manifesta contraddizione. Se quel principio è vero, la necessaria conseguenza si è, che la suprema ingerenza degli Archivi spetta al Ministero della Pubblica Istruzione.

XL. In quanto all'Archivio di Napoli, di cui ho quì trattato brevemente per mettere in luce l'importanza delle sue scritture antiche e moderne, è bene che si sappia, che sotto il Governo Borbonico, fino al 1848, dipese dal Ministero dell'Interno (1). Già pochi mesi prima della rivoluzione, che cangiò in rappresentativo il governo dispotico di Ferdinando II, erasi per la prima volta istituito in Napoli il Ministero della Pubblica Istruzione, e poi colla nuova forma politica si credette di togliere gli Archivi dalla ingerenza suprema del Ministero dell'Interno, ed insieme co' Musei, Biblioteche, ed Accademie porli sotto la dipendenza del nuovo Ministero della Istruzione. Ciò era conforme al vero scopo degli Archivi, *istituti scientifici* e *dotti*.

Ma ritornato il dispotismo nel 1849, ed abolita di nuovo la libertà della stampa ed ogni altro principio costituzionale, il Ministero della Pubblica Istruzione fu riunito all'Ecclesiastico, come se fosse sua dipendenza, e si credette un principio troppo *liberale*, considerare gli Archivi depositi

(1) Ne' tempi andati e fino al 1806, quando fu la prima volta istituito il Ministero dell'Interno, gli *Archivi della Zecca, de' Quinternioni, e della Regia Camera* stavano sotto la cura suprema del *Luogotenente* della Sommaria; gli altri Archivi delle alte magistrature da'Capi e Presidenti di queste dipendevano. Troylo tomo IV, p. III, 435 — Il Ministero dell'Interno, istituzione Francese, ritenuta in Napoli da' Borboni nel 1817, ebbe tra l'altro molte delle attribuzioni dell'antico *Dispaccio di Grazia e Giustizia*, e la ingerenza sulla istruzione pubblica prima dipendente in parte dalla Curia del Cappellano Maggiore, e sull'*Archivio generale* di Napoli, istallato la prima volta colla legge del 22 dicembre 1808. Nell'organico dei Ministeri e Segreterie di Stato del 10 gennaio 1817, tra le altre tante attribuzioni di quel Ministero leggesi, l'*Archivio generale* e l'*Archivio provinciale*. Così durò la cosa fino al 1848.

di scritture *storiche*, anzichè di carte d'interesse governativo, e però si rimandarono di nuovo sotto la dipendenza del Ministero dell'Interno. Nel 1860 cadde quella dinastia e colla dinastia il dispotismo; inauguratosi il vero governo costituzionale, gli Archivi di Napoli furono nuovamente richiamati sotto la suprema cura del Ministero Italiano della Pubblica Istruzione (1).

Il perchè la quistione della dipendenza per gli Archivi Napolitani fu presso noi, sarei per dire, quistione di governo *libero* o *dispotico*, anzichè di scritture *storiche* o di *Amministrazione*. Presso noi la scienza storica avea già fermo nell'animo di tutti i dotti, che gli Archivi non contenevano, che i *fonti* ed i documenti dell'istoria, fossero anti-

(1) Fin dal 17 novembre 1847 in Napoli dal Ministero degli affari Interni vennero staccate alcune delle sue tante attribuzioni, istituendosi un nuovo Ministero di Agricoltura, Commercio, e Pubblica Istruzione. Indi con Decreti del 16 aprile 1848 fu disposto che « tutti gli Archivi del Regno, *considerati come* » *stabilimenti letterarii*, dipenderanno interamente dal Ministro della Pubblica » Istruzione ». Dopo il *famoso 15 Maggio* il governo Borbonico, come è noto, nei primi mesi tentenuò, o almeno ne fece le viste, tra il reggime parlamentare ed il dispotico; così si può intendere che nel 6 giugno 1848 prescriveva, che « il » Grande Archivio, e gli archivi provinciali cessando di far parte del *Ministero* » *della istruzione pubblica* ritornano fra le attribuzioni del *Ministero dell' In-* » *terno* » e nel 7 settembre dello stesso anno che « l'Archivio generale del Re- » gno colle sue diverse dipendenze, che appartenevano al *Ministero dell'Inter-* » *no*, sono aggregati al *Ministero della Istruzione pubblica* ». Ma anche quest'ultima prescrizione durò poco; quando il Governo, togliendosi la maschera, tornò alle antiche abitudini di dispotismo, annullando di fatto la giurata costituzione, novelli cangiamenti avvennero negli organici de' Ministeri. Al Ministero degli affari Ecclesiastici fu riunito quello della pubblica Istruzione; l'Agricoltura e Commercio fece parte di nuovo del Ministero dell'Interno, un novello direttore con referenda e firma fu istituito pel ramo *polizia* (Decreti del 7 agosto e 17 novembre 1849). Su questo pendio di reazione non si trascurò di pensare agli Archivi, e si vide, che considerare questi, quali *Stabilimenti letterarii*, nel modo come erasi espresso il Decreto del 16 aprile 1848, era pressochè un principio sovversivo; e però si fecero tornare sotto la dipendenza del Ministero dell'Interno (Decreto del 18 agosto 1849). Da ultimo con Decreto del 23 febbraio 1861 il Grande Archivio di Napoli, come Istituto letterario, si restituì di nuovo al Ministero Italiano della Pubblica Istruzione.

chi o moderni, e che quando sotto il Governo Borbonico, cioè sotto il dispotismo, si volevano far dipendere dal Ministero dell'Interno, non era punto per ragione scientifica e per ordine di Amministrazione, ma perchè non si volevano render questi Archivi *pubblici*, come le biblioteche, e perchè si temeva dello studio della vera storia, come di una congiura contro l'assolutismo dello Stato. Quindi l'assolutismo richiamava gli Archivi allo *Interno*, il governo libero alla *Istruzione*.

XLI. Comprendo benissimo, che ora la quistione ha preso un indirizzo differente. Nè il Governo attuale (certamente di liberissime forme, leale, onesto, e bramoso di diffondere il più che possa gli studi storici), nè alcun componente della Commissione potrebbe mai pensare di far dipendere gli Archivi dal Ministero dell'Interno per toglier loro quella *pubblicità*, che non si potrebbe loro niegare, qualora come stabilimenti utili alle scienze ed alle lettere dalla Istruzione dipendessero.

La ragione invece di coloro che vorrebbero la dipendenza dell'Interno è espressa nella relazione, perchè cioè *gli Archivi per quanto possano servire agli studi, non prendono mai tanto la qualità d'istituti scientifici, che non rimangano soprattutto depositi di documenti, ne' quali il governo come il pubblico ha i più vitali e più comuni interessi.* Ma, sol perchè i documenti (certamente i *moderni*, radissimo gli *antichi*) depositati negli Archivi possono servire talvolta agli interessi governativi e del pubblico, si dovrà togliere a questa istituzione il precipuo e nobile scopo di contenere e racchiudere le *fonti* vere dell'istoria? Gli Archivi di Stato (come ho dimostrato brevemente, colla succinta storia dell'Archivio di Napoli) son cominciati quasi tutti colla qualità di *depositi governativi* inservienti allo Stato ed ai privati; ma col progresso di tempo e specialmente nel secolo XVIII il loro indirizzo mutò del tutto; chè da puramente

governativi e *speciali* di diverse giurisdizioni, divennero *generali* e *pubblici*. La scienza e l'istoria se ne impossessarono; e si vide poter essi servire alla istruzione ed al sapere nello stesso modo e qualche volta assai meglio, che le Biblioteche ed i Musei.

Se la ragion privata o governativa ha in quei depositi i suoi *più vitali* interessi (e quì ripeto, che quegl'interessi non vanno quasi mai al di là delle scritture di un *secolo*) non si potrebbe altro richiedere, che la più solida e sicura garentia per la vigilanza e conservazione delle carte. E quale più solida e sicura garentia rinvenir si potrebbe, che nella dipendenza del Ministero della Istruzione Pubblica, il quale guardando le scritture dal lato della *storia* e della *scienza*, anzichè del temporaneo interesse delle parti o del Governo, deve curare di trasmettere alla più tarda posterità colla più scrupolosa esattezza e diligenza le scritture tutte ed i documenti? E non è la stessa la cura e vigilanza, che si usa nei Musei e nelle Biblioteche? E si vorrebbe forse pensare, che il Ministero dell'Interno possa adoperare migliore custodia ed accortezza nella conservazione de' depositi, che non il Ministero della Istruzione? Io non intendo dire, che il Ministero dello Interno (spezialmente quando è preseduto da un uomo così eminente e dotto, com'è l'attuale) non sappia pensare a simigliante custodia delle scritture; ma nello stesso modo non si deve credere, che il Ministero dell'Istruzione non dia la *più solida* e *sicura garantia* per tale conservazione e vigilanza. Anzi io sono di parere, che la questione attuale sia tutta di *principio* anzichè di *fatto*; giacchè tutti i Ministeri potrebbero esser capaci di assumere con buoni regolamenti la responsabilità della guardia ed accurata conservazione delle scritture di qualunque Archivio. Ma la ragione, che io veggo chiarissima per far dipendere dalla Istruzione gli Archivi di Stato, non la rinvengo in nessun modo pel Mi-

nistero dello Interno; o almeno se ci è una ragione qualsiasi, non saprei dire, perchè questa debba affacciarsi dal Ministero dell'Interno, anzichè da quello della Giustizia, degli Affari esteri, delle Finanze, della Guerra, ed anche dal Ministero della Presidenza.

XLII. Mi spiego meglio. Comprendo il principio razionale di coloro, che vorrebbero per gli Archivi di Stato la suprema ingerenza del Ministero della Istruzione; lo scopo, essi dicono, (e lo abbiam ripetuto più volte in questo discorso) della istituzione di *depositi pubblici* e *generali* di scritture antiche e moderne è tutto *storico*. Si ha cura di conservare i documenti e le carte, perchè i posteri possano in essi rinvenire la vera luce dei fatti passati. Se i privati ed il Demanio per interessi di proprietà, e se lo stesso Governo di alcune scritture spezialmente contemporanee per interessi di Stato ha il diritto di richiedere una cura e sorveglianza speciale, ciò non può cangiare lo scopo principale degli Archivi, di esser depositi *eterni* per la storia.

Ma qual'è il principio razionale per mandare all'Interno gli Archivi? Sono essi, dicesi, depositi di carte inservienti a' privati ed al Governo, più che alla Storia. Ma quali sono queste scritture di Archivi, che possono il più importare a' particolari, alle Comunità ed al Governo? Certamente in quanto all'Archivio di Napoli, tutta la parte antica (e con ciò intendo le scritture, che io comprendo nella 1ª *Sezione*, dal nono secolo fino al 1806, o almeno sino al 1734), si è resa quasi al tutto indifferente agl'interessi privati e del Demanio, e sono radissime le richieste che se ne fanno. Rimangono le scritture moderne e contemporanee (2ª *Sezione*). Di queste, quelle che più interessano ai privati, sono le *giudiziarie;* a cagion di esempio, i *processi* antichi o moderni, gli *atti* e le *sentenze* dei Tribunali e delle Corti, lo *stato civile*, le scritture del *registro* e *bollo* e simili; quelle, che più importano al Demanio, sono le scritture

finanziere. Le scritture del Ramo *Interno* possono servire alcuna volta agli uni ed all'altro, ed anche alle Comunità, spezialmente per li processi ed atti della *Commissione feudale*, per li *catasti*, *onciarii* etc.; ma hanno certamente maggiore importanza le *finanziere* e *giudiziarie*. In quanto alla parte *politica* moderna, le scritture spezialmente degli *affari esteri* possono molto importare al Governo per gl'interessi dello Stato. Ora io dimando, se gl'interessi privati e governativi abbracciano vari rami di scritture negli Archivi, ma più le *giudiziarie*, le *finanziere* e le *politiche*, che quelle dell'*Interno*, perchè dovrebbero gli Archivi (quando si voglia guardare più agl'interessi privati e governativi, che alla storia) dipendere dal Ministero dell'*Interno*, e non da quello della *Giustizia*, delle *Finanze*, o degli *Affari esteri?* Tutti quanti i Ministeri per la parte Governativa hanno uguale interesse sulle scritture spezialmente moderne; anzi il Ministero della Giustizia ce ne ha forse un maggiore, massime per li diritti ed azioni de' particolari. Diremo perciò, che gli Archivi dipender debbano dal Ministero di Giustizia? Se dunque l'ingerenza Governativa per la custodia delle carte può spettare a tutti i Ministeri, nello stesso modo che a quello dell'*Interno*, perchè non mettere gli Archivi di Stato sotto la dipendenza del Ministero dell'Istruzione, il quale per la parte *storica*, che è la più nobile, è il solo, che senza nessun attrito di attribuzioni ha su di essi un'ingerenza diretta per la scienza ed il sapere?

E non solo per la qualità delle scritture, che tutte, siano antiche o moderne, posson dirsi *storiche*, gli Archivi dipender debbono dalla Istruzione, ma anche per li lavori *scientifici*, i quali, così per gl'inventarii, che per le pubblicazioni, sono da eseguirsi da un *personale* dotto ed istruito. I cataloghi ragionati ed i Regesti, quali la scienza esige per guidare lo storico nelle sue investigazioni, la perfetta conoscenza della paleografia e della diplomatica per

interpretare gli antichi documenti e per assicurarne l'autenticità, le pubblicazioni di *Codici Diplomatici* e di altri importanti lavori per l'illustrazione della storia, richiedono studi severi e profondi, che non potrebbero altrimenti prosperare, che sotto l'ingerenza del Ministero che sopraintende all'istruzione ed al sapere (1).

XLIII. Ammesso una volta il principio, che i depositi delle antiche e moderne scritture senza eccezione veruna appartengono alla *storia*, non è da farsi più quistione di *spurghi* o di *scarti*, come dir si voglia; perchè niente per la storia può dirsi veramente inutile e di nessun valore. Il *Panizzi* raccontava un fatto solenne avvenuto in Londra, relativo al grande Newton (2), ed io ne aggiungo un altro riguardante Giambattista Vico. Si dubitava, se i manoscritti della *Scienza Nuova*, presentati dalla famiglia Frammarino di Napoli, fossero o pur no i veri *autografi* di quel sommo uomo. Una Commissione fu dal Governo istituita nel 1861

(1) Queste idee sono svolte egregiamente dal *Bonaini* e dal *Panizzi*. Il *Bonaini* trattando la quistione della dipendenza scriveva « che il Ministero dell'Interno tenesse gli Archivi, quando dovevano stare sotto chiave, s'intende. » Chi pensava a trar di là le fonti storiche? E chi pensandolo, avrebbe potuto?.. » Le sono idee troppo vecchie (diciamolo liberamente) che vogliono rimettersi » a nuovo: è l'Amministrazione degli Archivi di un buon secolo addietro, che » vuol rivivere nel secolo XIX! » Ed il Panizzi rispondeva: « Mi pare che gli » Archivi (sotto la dipendenza dell'Interno) correrebbero rischio d'essere trat» tati come *figliastri tra' figli*, cui, tutt'al più, si permetterebbe vegetare, non » vivere, e senza che la loro estinzione causasse molto dolore, e forse anche » fosse notata ». *Di alcune principali quistioni sugli Archivi*, lettere di F. Bonaini e A. Panizzi pag. 10 e 19.

(2) Il Newton era accusato da un tale *Challoner* di malversazione e peculato nel suo uffizio di Maestro della Zecca. Non si sapeva l'esito del giudizio. Come mai *sir Brewster*, che scrisse la vita del *Newton*, potè giungere a togliere questa taccia al grande Uomo? Si rivolse al Panizzi, il quale rinvenne nel Museo Brittannico la narrativa della vita dello *Challoner*, scritta, come usavasi, all'occasione che costui era stato condannato alla forca. Una carta così inutile, nata per vivere non più che *per un giorno*, chiarì un fatto che riguardava l'onoratezza di uno dei più grandi uomini dell'universo, perchè da quella narrativa appariva falsa l'accusa data dal triste *Challoner* contro Newton. Op. cit. p. 22.

(della quale feci parte ancor io) per verificare il carattere del Vico. Si voleva un autografo sicuro, su cui non si potesse muovere alcun dubbio, per confrontarlo con quei manoscritti. Si fecero molte istanze presso private famiglie, che credevasi possedessero lettere del Vico; si ricercò nelle biblioteche; ma ogni fatica fu inutile. Si andò nel Grande Archivio di Napoli; ed ove meno si poteva sospettare, tra alcune scritture, che ognuno teneva per inutili o almeno di nessuna importanza, si rinvenne un foglio di carta, ove stava scritta una dimanda diretta dal Vico a Carlo III Borbone per ottenere l'ufficio di *Regio Istoriografo* allora vacante. Raffrontato questo carattere con quello dei manoscritti, fu trovato perfettamente identico.

La Commissione, sempre come conseguenza del principio, che tutte le scritture dell'Archivio antiche o moderne possono servire alla storia, fu a buon diritto rigorosa per gli *spurghi*, e diede saggissime norme e cautele per eseguirle. Solo chi credesse che le scritture di Archivio sono esclusivamente d'interesse privato o Governativo, potrebbe largheggiare per gli *spurghi* e *scarti*, i quali per quanto si possa essere avveduto, nuocer potrebbero alcuna volta alla critica odierna, la quale anche da un fatto il più che si voglia meschino e leggiero, sà trarre delle importanti notizie per la storia civile e letteraria (1).

(1) Il *Panizzi* giustamente diceva, che lo spurgo de' documenti è la *peggiore di tutte le maledizioni per un Archivio!* Op. cit. pag. 20.

Io sono talmente ritroso agli *spurghi* e *scarti*, che per massima generale sarei spinto a vietarli del tutto; perchè in verità non è possibile di poter essere affatto sicuro della inutilità di qualcuna delle scritture. Presso gli Archivi Napolitani con varii Decreti si permise l'abbruciamento delle scritture al di là di 40 anni, riguardanti processi *criminali*, e carte del *Ramo di Polizia* (vedi i rescritti dell'11 Novembre 1829, 7 Dicembre 1831, e Ministeriale del 3 Gennaio 1855 nell'op. cit. della *Legislazione positiva degli Archivi del Regno*). Ma chi può assicurare, che anche alcuno di que' processi, o scritture di Polizia, antecedenti al 1809, non avesse potuto servire in qualche modo alla storia? E non erano carte credute assai più inutili, quelle che riguardavano una circostanza impor-

XLIV. Da ultimo mi piace toccare del modo da regolare la facoltà, che certamente non si può negare ad alcuno di studiare negli Archivi. Per quanta libertà si voglia concedere ai dotti di ripescare nelle scritture i fonti veri dell'istoria, bisogna por mente, che tanto maggiore vigilanza si conviene usare per li documenti degli Archivi, anzichè per li libri delle Biblioteche, per quanto di questi potrebbero rinvenirsi altri esemplari, di quelli una volta dispersi o malmenati non si avrebbero più tracce. Abbia dunque ognuno la facoltà di studiare ed anche di trascrivere i documenti, fossero pure i più preziosi, ma sotto la più rigorosa custodia e vigilanza, e secondo gli ordinamenti, che il Ministero dell'Istruzione ed i Direttori degli Archivi crederanno opportuni. Io ho sempre pensato, che non si possa vietare in alcun modo di richiedere e studiare anche quei diplomi che sono in via di pubblicazione da parte delle Direzioni; la scienza deve essere libera per tutti, e non è certamente una buona ragione per proibire la lettura, la trascrizione e la pubblicazione di alcuni documenti il dire, che questi dovranno venir posti in luce dalle Commessioni sto-

tante della vita del NEWTON, ed un prezioso monumento per assicurare l'autenticità degli autografi della *Scienza Nuova* del VICO? Io quindi non posso assentire all'opinione dell'antico Archivista Comm. *Baffi*, il quale, sol perchè (son sue parole) col secolo che cammina ad *incivilimento maggiore veggiamo ancor dischiudersi il medesimo Grande Archivio ad una molto più estesa mole di atti pubblici del Governo*... a togliere il *caos spaventoso nella immensità delle sopravvegnenti scritture*, vorrebbe, si divenisse *all'annullamento di tante scritture, che or fatte estranee del tutto alla storia, giacciono* INUTILE INGOMBRO *negli Archivi, a sterile documento di un'antica o novella pratica del foro, e de'pubblici Uffizi, le cui memorie, se valsero, quando essa viveva, a condurre innanzi le svariate parti della pubblica amministrazione, perdettero però col decorrere degli anni ogni valore ed importanza* (*Memorie* intorno alla Diplom. etc. pag. 16). Quantunque l'egregio archivista riconosca, che in ciò fare si debba agire ponderatamente, nondimeno, se si accettassero le idee sopra espresse, bisognerebbe annullare tutte le scritture antiche, ed appena risparmiare le contemporanee! Per buona ventura son concetti questi, appena comportabili due secoli fa, e così vieti che non potrebbero in alcun modo rivivere.

riche dello Stato. Quanto maggiore è la gara tra le Commissioni governative ed i privati, tra gli stranieri ed i regnicoli per rintracciare negli Archivi documenti utili per l'illustrazione dell'istoria, e per saperli interpretare e commentare, altrettanto vantaggio ne trae la scienza e l'intelligenza, che è universale, ed abbraccia l'umanità intera, anzichè alcune speciali nazionalità. Ma d'altra banda quanto più ampia è la libertà di studiare, di trascrivere, e di pubblicare, tanto più severa deve essere la vigilanza degli archivisti per la conservazione dei documenti.

Una limitazione nondimeno a così fatta libertà potrebbe pretendersi per alcune delle carte moderne e contemporanee, che la sicurezza, l'ordine, e gl'interessi dello Stato richieggano tenersi per alcun tempo secrete, o almeno che non possano essere studiate senza espresso permesso del Ministero, da cui quelle scritture provvengono. Sarebbero in questo numero, a cagion di esempio, quelle del Ministero degli Affari Esteri, e talune che riguardar possono la sicurezza interna ed il Demanio dello Stato. Ma, perchè non venisse troppo ristretta la facoltà di riscontrare i documenti anche recenti della storia moderna, il divieto non dovrebbe estendersi al di là di un tempo prestabilito e certo. E potrebbesi pure prescrivere, che alcune speciali scritture, sulle quali per alcun tempo i diversi Ministeri dello Stato richieggono quella prudente limitazione di pubblicità, che senza fare onta alla libertà del pensiero ogni bene ordinato governo deve curare, rimanessero presso i Ministeri medesimi per tutto lo spazio di tempo (forse non più di 20 anni) che si crederà all'uopo opportuno.

APPENDICE

Cenno delle scritture antiche e moderne, che si conservano nel Grande Archivio di Napoli, distinte secondo il loro concetto storico.

SEZIONE PRIMA

SCRITTURE RELATIVE ALLA STORIA DELLA COSTITUZIONE POLITICA E CIVILE DELLO STATO DAL IX SECOLO AL 1806 (1).

PARTE I.

Documenti diplomatici, e scritture delle giurisdizioni che hanno avuto origine anteriormente al 1734.

I. Pergamene latine de' Monasteri soppressi — 748 a 1792.

a) Pergamene anteriori alla Monarchia scritte in caratteri *Curiali* di Napoli, di Amalfi, di Gaeta, di Sorrento etc., caratteri *Longobardi* Salernitani, Capuani etc., e dei primi tempi *Normanni*—748 a 1131. Contengono per lo più contratti privati, e

(1) Ho dovuto segnare il *1806*, come termine delle scritture antiche appartenenti alla *prima Sezione*, quantunque alcune procedono fino al 1808 e 1809, perchè fu quella l'epoca, che diede cominciamento al nuovo sistema politico e civile del Reame di Napoli.

Tutte le scritture, spezialmente antiche (cioè appartenenti alla *1ª Sezione storica*, dal IX secolo fino al 1806) che si conservano nel Grande Archivio di Napoli, si riferiscono al diritto politico e civile del Reame di Sicilia e del Ducato di Puglia, cioè alle diverse giurisdizioni, che ebber ivi vigore dal tempo dei Normanni fino a Carlo III e Ferdinando IV Borbone. Così, se da una banda queste scritture debbono essere studiate da chiunque voglia meglio illustrare la vera storia dell'Amministrazione politica, municipale, finanziera, militare, giudiziaria etc. di queste province meridionali, dall'altra non saprebbe di queste scritture valersi in alcun modo, nè intenderle, chi fosse al tutto sfornito delle notizie

poche concessioni ad antiche Chiese e Monasteri fatte da' *duchi* di Napoli, *conti* e *principi* Longobardi e Normanni, già pubblicate a cura della Sopraintendenza degli Archivi di Napoli, dal 1845 al 1863 col nome, *Regii Archivi Neapolitani Monumenta edita ac illustrata*. Vol. 6.

b) Contratti privati e concessioni della stessa natura dei precedenti, di caratteri *Curiali* di Napoli fino al XIV secolo, e *Notarile* per tutto il tempo della dominazione *Normanna*, *Sveva*, *Angioina*, *Aragonese*—1132 a 1501. Sono documenti inediti, tra' quali potrebbero prescegliersi i più importanti per li Codici Diplomatici, *Normanno*, *Svevo*, *Angioino* ed *Aragonese*.

necessarie per la storia del diritto pubblico e privato dell'antico Reame di Napoli. E non solo debbono esser dotti di così fatte cognizioni coloro, che volessero collo studio delle scritture dell'Archivio illustrare la storia, ma spezialmente gli Archivisti, i quali tenendo in custodia quei documenti, hanno il dovere conoscerne a pieno l'importanza, anche perchè non potrebbero eseguirne scientificamente gl'indici ed i repertorii, nè potrebbero, come è loro obbligo, indicare ai dotti il mezzo facile di rinvenire quel che vanno cercando, se non avessero piena scienza di quanto mai si è scritto intorno all'antica legislazione e procedura, intorno alle municipalità, al diritto feudale, politico ed amministrativo del Reame. Di scrittori di diritto pubblico Napolitano ce ne ha molti e di diversi tempi; ma nel secolo passato spezialmente ed anche nella prima metà di questo secolo molti libri videro la luce, che meritano di essere attentamente studiati. Le scritture dell'Archivio, come veri *fonti e documenti*, possono dar perfezione all'istoria da costoro scritta; bisogna quindi non ignorare i lavori di quei nostri antenati. Credo però util cosa fare qui menzione almeno di quelle opere, che io credo indispensabile spezialmente per gli Archivisti di studiarsi indefessamente.

Marino Freccia, *De subfeudis Baronum* etc. Venezia 1579.

Bartolommeo Chioccarelli — Oltre le poche opere stampate, i 18 Volumi de' preziosi *Manoscritti giurisdizionali*, di cui una copia si conserva nel Grande Archivio di Napoli.

Niccolò Toppi, *De origine omnium Tribunalium* etc. Napoli 1655-1666.

Giovanni Antonio Summonte, Istoria della Città e Regno di Napoli etc. Napoli 1638. Vol. quattro.

Camillo Tutini, De' seggi di Napoli, e de' sette Ufficii della Corona etc. Napoli 1644, e Roma 1666 (Vedi pure per i grandi Ufficii della Corona il proemio dell'*Ammirato* alla sua opera *delle famiglie Nobili Napolitane*).

Pietro Giannone, Istoria Civile del Regno di Napoli etc. Venezia 1766.

Carlo Pecchia, Storia Civile e politica del Regno di Napoli etc. Napoli 1778.

Placido Troylo, Istoria generale del Reame di Napoli etc. Napoli 1748-1754. (Quantunque poco ordinata l'*invenzione* dell'opera, ed alcuna volta mancante

c) Simiglianti pel tempo della dominazione Spagnuola ed Austriaca — 1501 a 1734.

d) Simili per la dominazione Borbonica — 1735 a 1780. Essendo quasi tutti contratti privati di tempi non molto lontani, quantunque in pergamena, riescono di poca importanza, così per la paleografia che per la storia.

e) Scritture in pergamene provvenienti dagli stessi Monasteri soppressi, che si sono ligati in Volumi separati, perchè contenenti bolle di Pontefici ed altri atti episcopali e di Curia Ecclesiastica — 1131 a 1792. Sono pure inedite, e potrebbero servire agli anzidetti *Codici* a pubblicarsi.

di buona *critica*, nondimeno questo immenso lavoro può dirsi un repertorio generale delle più minute notizie intorno alla storia universale del Reame, e riesce però utilissimo agli studiosi).

Bernardo de Ferrante, *Institutiones Imperiales*. Napoli 1754 (Nel primo Volume ci ha una breve istoria del diritto Napolitano).

Francesco Rapolla, *Commentaria de jure Regni Neapolitani*. Napoli 1746, Vol. quattro.

Oronzio Fighera, *Institutiones juris Regni Neapolitani*. Napoli 1776, Vol. due.

Brevis Historia juris Romano-Neapolitani. Napoli 1760.

Giuseppe Basta, *Institutiones juris publici Neapolitani* etc. Napoli 1793, Vol. due.

Carmine Fimiani, *Elementa juris feudalis* etc. Napoli 1787.

Origlia, Istoria dello Studio di Napoli etc. Napoli 1753-1754, Vol. due.

Antonio Chiarito, Comento istorico-critico-Diplom. sulla Costituzione *De Instrumentis* etc. Napoli 1772.

Giuseppe M.ª Galanti, Nuova descrizione storica e geografica delle Sicilie. Napoli 1737, Vol. III.

Domenico Moro, Pratica civile e criminale. Napoli 1782.

Francesco Mario Pagano, Considerazioni sul processo criminale. Napoli 1787.

Francescantonio Roberti, Memorie storiche del Processo Civile. Napoli 1816.

Davide Winspeare, Storia degli abusi feudali. Napoli 1811.

G. de Thomasis, Introduzione allo studio del dritto pubblico e privato del Regno. Napoli 1831.

Pasquale Liberatore, Introduzione allo studio della Legislazione del Regno delle due Sicilie. Napoli 1832, Vol. due.

Capone, Discorso sopra la storia delle Leggi patrie. Napoli 1840, Vol. due.

Giovanni Manna, Della Giurisprudenza e del Foro Napolitano. Napoli 1839.

II. Pergamene Latine de' Comuni — 1020 a 1800.

Di carattere *notarile* di diversi Comuni, queste pergamene contengono contratti e privilegi inediti delle Università e luoghi pii, di cui parecchi potrebbero far parte degli anzidetti *Codici* a pubblicarsi.

III. Pergamene Greche — 885 a 1304.

Contengono atti di curia ecclesiastica e notarile, della stessa natura delle precedenti. Furon pubblicate per cura della Direzione dell'Archivio in un Volume intitolato, *Syllabus graecarum Membranarum* etc. 1863.

IV. Archivio della Regia Zecca — 1239 a 1423.

a) *Registro* dell'Imperatore Federico II—1239 a 1240. Mandati ed ordinamenti dell'Imperatore agli uffiziali del Governo. Un vol. di 114 pagine in carta bambacina etc. Fu pubblicato dal *Carcani* nel 1786, e dal *Bréholles* nel Codice Diplomatico di Federico II.

b) *Registri Angioini* — 1265 a 1423. Sono 378 grandi Volumi in pergamena, che contengono tutti i mandati, statuti, e lettere de' Re Angioini e Durazzeschi intorno alle relazioni estere, e governo civile e politico dello stato. Taluni di essi comprendono *cedolarii*, e *conti di Tesoreria*. Su questi registri specialmente ho pubblicato il 1° e 2° Volume del Codice Diplomatico di Carlo I. e II. d'Angiò, trascegliendo tutti i più importanti documenti dal 1265 al 1268. La seconda parte del 2° Volume già in corso di stampa conterrà i documenti sino al 1272. Facendo seguito al mio Codice, potrebbero pubblicarsi importanti Codici Diplomatici de' Regni di *Roberto*, *Giovanna I*ª, *Carlo III. di Durazzo, Ladislao*, e *Giovanna II*ª, trovandosi in questi registri preziosissimi documenti al tutto inediti, non pure riguardanti il Reame di Puglia e di Sicilia, ma alcuna volta l'Italia, ed altri paesi d'oltremonte e d'oltremare.

c) *Arche* in pergamena e *fascicoli* in bambacina — 1266 a 1424. Contengono per lo più gl'istrumenti e verbali dell'esecuzione, che davano gli ufficiali dello stato agli ordini del Sovrano. Delle *Arche* fino al Regno di Carlo II. si sono pubblicati i sem-

plici sunti nell'opera, *Syllabus membranarum ad Regiae Siclae Archivum pertinentium.* Sono quasi tutti inediti i diplomi contenuti nelle *Arche* da Re Roberto in poi, ne'*Fascicoli* da Carlo I. in poi (1).

V. Archivio della Regia Camera della Summaria — 1267 a 1807 (2).

Le immense scritture di questo antico Archivio, che come innanzi è detto, trovansi sparpagliate ne'diversi *Uffizi amministrativi* del grande Archivio, storicamente comprese, possono ridursi alle seguenti categorie.

a) *Liber Rubeus* — 1342 a 1509. Contiene lettere regie dirette ai maestri Razionali per conti ed affari di gabella (3).

b) Pergamene e lettere Regie relative ad affari di Camera — 1267 a 1783. Sono vari Volumi scritti così in pergamena che in carta linea, contenenti le prime documenti di *Cancelleria* o *notarile* anche anteriori agli Aragonesi presentati in Regia Camera, e le seconde lettere Regie *Aragonesi* e Vicereali per diversi affari del Reame (4).

c) *Quiternioni*, *Cedolarii*, *Relevii*, ossia investiture, vendite e ricompre dei feudi, tasse, pesi ed oneri, cui i Baroni eran tenuti verso il Regio Fisco. Essi datano da'primi anni dei Sovrani Aragonesi (5). Si noti che per li tempi Angioini, le investiture e gli oneri feudali, come le *mostre* dei Baroni e le *adoe*, si comprendono nei Registri e nelle altre scritture del-

(1) Tutte le anzidette pergamene trovansi nella Sala Diplomatica del Grande Archivio.

(2) Abbiamo compreso tra le scritture di questo celebrato Archivio tutti gli atti della *Cancelleria Aragonese*, e gli Archivi de' *Quinternioni* e *Cedolarii*, perchè tutte quante queste scritture, che avean molta relazione colla Regia Camera, trovavansi al dire del Toppi, riunite fin da' tempi del 1° Alfonso d'Aragona al *grande Archivio* di questo Supremo Consesso.

(3) Trovasi nella *Sala diplomatica* del Grande Archivio.

(4) Nella *Sala diplomatica* come sopra.

(5) Quantunque questo Archivio dei *Quinternioni* fosse dipendenza della Regia Camera, aveva nondimeno nei tempi andati un *conservatore archivista* indipendente dall'archivario dell'archivio della Zecca, e da quello della Regia Camera — Ai tempi del Troylo, *conservatore* dell'Archivio dei *Quinternioni* e *Cedolarii* era il Dot. *Vincenzo Sergio* — Troylo, op. cit., IV p. III, 436.

Tutte queste scritture trovansi ora nel 1.° Uffizio, *Reali Ministeri.*

l'Archivio della Zecca; per li tempi Normanni si legge in uno dei Registri Angioini un notamento dei baroni e de' loro obblighi feudali sotto il Regno di Guglielmo II (1).

d) Scritture dette della *Cancelleria Aragonese* — 1452 a 1501, racchiuse in varii Volumi, colla indicazione: *Exterorum*, *Privilegiorum*, *Justitiae*, *Partium*, *Comune*, *Curiae*, *Capitulorum*, contenenti Lettere Sovrane per affari diversi, Privilegi, Esecutorie, Provisioni, Capitoli e Grazie, spedite per lo più in forma di Cancelleria alle autorità Amministrative e giudiziarie. Su'Volumi *Exterorum* si sta compilando dalla Direzione dell'Archivio il *Codice Aragonese*, di cui si è pubblicato il 1° Volume e la 1ª e 2ª parte del 2° (2).

e) Scritture dei *Fuochi* — 1447 a 1737, contenenti la numerazione delle famiglie in ogni comune, meno Napoli ed i suoi Casali, disposta da Alfonso I. d'Aragona nel parlamento tenuto in Napoli nel 1443. Abolite le collette e le sovvenzioni dei tempi Angioini, fu disposto, che ciascun *fuoco* pagasse carlini dieci annui (3).

f) *Catasti* — 1469 a 1801. I catasti antichi furon formati a norma della Prammatica di Ferdinando I. d'Aragona del 19 No-

(1) Questo importante documento si racchiude nel Registro N.° 242-1322 A. Fu pubblicato la prima volta nel 1633 dal Borrelli, *Vindex Neapolitanae Nobilitatis*, poi dal Duchesne nell'Appendice *ad rerum Normannicarum scriptores*, indi dal Fimiani nel 1787 nel suo *Commentariolus de subfeudis*. Ultimamente il dotto mio amico Bartolommeo Capasso ha dato alla luce una erudita dissertazione intorno a questo antico *catalogo* de' feudatarii de' tempi Normanni. Io già nella prefazione al 1° Volume del mio Codice Diplomatico avea osservato contro l'opinione del Tutini, del Galanti e di altri, che il documento esistente in quel Registro Angioino non era che una copia fatta forse ai tempi di Carlo II dall'originale Normanno. Mi è piaciuto, che il Capasso sia della stessa opinione. Intorno poi alle *adoe* ed alle *mostre* de' Baroni de' tempi Angioini, vedi tra gli altri il Galanti, Geografia Storica e Politica delle Sicilie, Vol. 2 cap. 1 § 2, ed il Vivenzio, Del servigio feudale de' Baroni.

(2) Trovansi nel 1° Uffizio, come sopra.

(3) Intorno a queste riforme chieste dal Parlamento ed ordinate da Alfonso per l'esazione delle tasse vedi il Galanti op. cit. Vol. 2 cap. IV, il Basta ed altri. Come poi vada errato il Galanti nel credere, che a' tempi degli Angioini erano esatte *sei collette* l'anno, e non *una*, il dimostrerò con validi documenti nella continuazione del mio *Codice Diplomatico*.

vembre 1467, colla quale, perchè ciascuno contribuisse giustamente agli oneri e pesi verso lo Stato, fu prescritto l'apprezzo di tutti i beni. Così Ferdinando I chiamò quasi in novello vigore lo stesso apprezzo, che facevasi in ciascun Comune ai tempi degli Angioini per esigere la *sovvenzione generale.* I catasti nuovi furon formati secondo le istruzioni della Regia Camera della Sommaria de' 31 Ottobre 1741, e 20 Settembre 1742 contenute nella Prammatica *de Catastis.*

g) Stati discussi Comunali—1627, 1741, 1783. I primi furono formati per ordine del Vicerè Duca d'Alba dal Marchese di Belmonte *D. Carlo Tappia* Reggente del Collaterale, onde i detti Stati del 1627 sono chiamati col suo nome. Quelli poi del 1741 e 1783 furon formati dalla Regia Camera della Sommaria.

h) Conti Comunali—1550 a 1806. Questi Conti si esaminavano dai *Razionali* eletti dagli stessi Comuni; e quando le parti reclamavano, si rivedevano dalla Regia Camera. Però le scritture esistenti nell'Archivio contengono i conti, di cui si era fatta istanza presso la *Sommaria* per la revisione (1).

i) Processi della Regia Camera della Sommaria—1464 a 1805. Sono immense scritture riguardanti vertenze tra il Fisco, le Università, i Baroni ed i privati. In questi processi, spezialmente nei più antichi dei tempi Aragonesi e Vicereali, si trovano spesso documenti di tempi anteriori riguardanti privilegi de' Comuni, investiture feudali ed altri diplomi importanti (2).

k) Conti del Tesoriere della Tesoreria generale co' rispettivi Volumi dei documenti relativi al ramo politico e Militare—1437 al 1806. Registri della Scrivania di Razione—1649 al 1806. Registri della Ruota dei Conti—1752 al 1806. Tra queste sono da comprendersi i Registri della filiazione dei Militari dal 1575 al 1803, e quelli di liberanza di paghe e di *prest* all'armata dal 1661 al 1806, ed altri Registri di spese pel ramo militare (3).

(1) Le scritture de'*fuochi, catasti, stati discussi* e *Conti* sono nel 2.° Uffizio, *Interno.*

(2) I processi della Regia Camera, come è detto innanzi, trovansi alcuni nel 2.° Uffizio, *Interno*; ed altri nel quarto, *Giustizia.*

(3) Queste scritture sono nel 3.° Uffizio, *Finanze*, meno quelle riguardanti le milizie che sono nel 5°, *Ramo Guerra.*

La Tesoreria introitava tutte le rendite dello Stato e pagava; la Ruota dei Conti determinava, la Scrivania rivedeva e liberava.

l) Conti, liquidazioni e Volumi dei documenti di Percettori e Tesorieri delle diverse Province — 1437 a 1807. Questa vasta scrittura ha una importanza tutta speciale per conoscersi quanto mai si riscuoteva per conto del Fisco in tutte le province così dai Baroni che dalle Università, e tutto quello si pagava per spese politiche e militari. Sono ivi designate le varie imposizioni, che prima del Decreto dell'8 Agosto 1806, che le abolì, aveano vigore nel Regno — *Adoe, jus tappeti, relevii, Carlini 42 a fuoco* ed altro, *Munizioni delle Regie Torri, Cavallari, Regie strade pubbliche, Bande Provinciali, Scorta dei Procacci, Mantenimento dei Proietti* etc. etc. sono svariati rami di sovvenzioni che si facevano allo Stato, le cui scritture possono dar molto lume intorno allo stato economico e finanziere di quei tempi (1).

m) Registri del *Patrimonio de' Fiscali ed Adoe* a carico delle Università, e Registri del Patrimonio Reale degli *Arrendamenti* — 1612 al 1806. Il Governo Vicereale, stretto da necessità, alienava spesso i Fiscali, le adoe, e per quella parte che eran dovute da' Comuni, gli *Arrendamenti* dello Stato. Di quì sursero i tanti creditori delle partite *Fiscali*, e degli *Arrendamenti* che si riportavano nei Registri. I creditori degli Arrendamenti furono chiamati *consegnatarii*, quelli dei *Fiscali ed adoe, assegnatarii* (2). Il Galanti riporta il catalago di tutti i vettigali, nati ed assegnati a' creditori nel 1648, e fa sagge riflessioni sulle tristi conseguenze di così fatta cessione a' particolari de' diritti di sovranità — Op. cit. 2,112. Siccome tra' tanti dazi indiretti, che s'introdussero a' tempi dei Vicerè Spagnuoli, ci fu la contribuzione sulle frutta, la quale produsse la famosa rivoluzione del *Masaniello*, per sedarla fu uopo abolire quel tributo, e per indennizzare i creditori di questo *arrendamento*, si pose l'aumento sopra altri dazi, i quali aumenti furono detti *Gabelle della rifazione dei frutti* (3).

(1) Galanti, op. cit. Vol. 2.
(2) Basta, op. cit. 1,282.
(3) Sono tutte queste scritture nel 3° Uff. *Finanze*.

n) *Archivio Farnesiano* e *Mediceo*, e *Reale Azienda Allodiale* — 1507 al 1735. Non solo l'Amministrazione degli antichi beni di casa *Farnese* e *Medici*, che poi per la successione di Elisabetta Regina di Spagna furon trasmessi a Carlo Borbone, ma anche quella di tutti gli altri beni patrimoniali del Re si teneva dalla Regia Camera della Sommaria. Anche i beni di Caserta acquistati con istrumento del 20 Agosto 1750 da Carlo III. andaron soggetti a quest'Amministrazione (1).

o) Registri e scritture riguardanti gli *Uffizi vendibili* — 1668 al 1796.

p) Conti del Percettore della Regia Dogana di Foggia — 1442 al 1806.

q) Conti delle diverse Dogane del Regno — 1606 al 1806.

r) Conti dei diversi Erarii destinati così nelle città Regie, e ne' paesi feudali devoluti alla Corona tanto per fellonia, quanto per morte de' Baroni senza eredi — 1500 al 1724.

s) Conti degli Amministratori delle Ferriere di Stilo — 1616 al 1747.

t) Conti de' diritti di declaratorie e significatorie spedite dalla Camera della Sommaria — 1510 al 1804.

u) Conti per la dipendenza della Zecca delle monete — 1437 al 1735. Da questa scrittura possono trarsi importanti notizie relative alla storia delle monete del Reame di Napoli. Le notizie de' tempi Angioini si rinvengono ne' Registri di quei Sovrani (2).

v) Banchi antichi — 1511 al 1604. Era libero a ciascuno per antica consuetudine aprir *Banchi* nel Reame, purchè desse una garentia, prima di 40 mila ducati, indi accresciuta a 100 mila. Nel Grande Archivio esistono diverse scritture di *giornali*, *libri di Cassa* e *libri Maggiori* di antichi Banchieri, per lo più Toscani e Genovesi (3).

(1) Alcune di queste scritture sono nel 1.° Uff. *Reali Ministeri*, ed altre nel 3.° *Finanze*.

(2) Trovansi tutte le anzidette scritture nel 3.° Uff. *Finanze*.

(3) 3.° Uff. *Finanze*.

VI. Archivio del Collaterale — 1504 a 1734 (1).

Al Consiglio Collaterale era affidata al tempo del Vicereame l'economia generale dello Stato. Però sono innumerevoli le scritture appartenenti alle tante giurisdizioni di questo Corpo Consultivo, ligate in molte centinaia di Registri, contenenti notizie intorno all'intera Amministrazione dello Stato. Così secondo i diversi affari politici e civili i Volumi e Registri sono denominati *Privilegiorum*, *Capitulorum*, *Partium*, *Comune*, *Sigillorum*, *litterarum Suae Maiestatis*, *Notamentorum* etc.

VII. Archivio degli Affari Esteri e de' Vicerè — 1504 a 1734.

Queste importanti scritture, che comprendono non solo gli ordini particolari, che indipendentemente dal *Collaterale* spedivano i Vicerè per affari di Amministrazione alle diverse autorità, ma eziandio le corrispondenze co'Sovrani di Spagna e d'Austria e le relazioni co'Consigli d'Italia e di Vienna, sono a distinguersi in epoche storiche diverse.

a) Affari Esteri — 1504 a 1734. Sono molte centinaia di fasci di scritture sotto differenti rubriche. Affari diversi, Consulte di Stato, Affari del Supremo Consiglio d'Italia, Corrispondenza del Nord, Segreteria del Consiglio d'Aragona, Affari di Vienna, Lombardia, Spagna, Sardegna, Corrispondenza con vari Incaricati etc.

b) Cancelleria del Supremo Consiglio di Vienna per gli affari del Vicereame — 1705 al 1734. Sono centinaia di registri di carte sotto varie rubriche — *Diversorum Aragoniae*, *Siciliae*, *Valentiae* etc. *Decretorum*, *Partium* etc.

c) Segreteria de' Vicerè, di *Stato e Guerra* e di *Giustizia*—

(1) Alla Cancelleria Aragonese, detta *Regia Udienza*, composta del Gran Cancelliere ed *Uditori*, successe ai tempi di Ferdinando il Cattolico il *Collaterale*, composto prima di due *Reggenti*, indi nel 1517 di tre, nel 1519 di quattro. Filippo II volle, che due Reggenti del Collaterale assistessero nel Supremo Consiglio d'Italia. Toppi, I, 241, e III, 145. Basta, I, 103. Col progresso di tempo i componenti del Collaterale, che formavano il Consiglio del Vicerè, furono quanti al Re piaceva di nominare, e vi fu aggiunto un Segretario, quattro Cancellieri, archivarii ed altri ufficiali. Tasson. *De antefato obser.* 3 n.° 40 — Giannone Stor. Civ. lib. 30 cap. II § I — Capone, Discorso sulla storia etc. I, 294.

1525 a 1734. Ordini spediti dallo *Scrittoio* de' Vicerè alle diverse autorità del Regno per affari di Amministrazione e di giustizia, *Viglietti*, *Mandatorum*, lettere al Pontefice e Corti estere, ed anche ad Uffiziali Regii, *Litterarum*, ordini e provvisioni per svariatisssimi affari e sotto diverse rubriche, che quì per brevità tralasciamo. È certo che questo vasto Archivio de' Vicerè è importante a studiarsi da chi voglia illustrare la storia del Vicereame di Napoli, che durò due secoli e più, quando stupendi e meravigliosi fatti avvenivano, che produssero cangiamenti immensi nella civiltà di Europa (1).

VIII. Archivio del Sacro Regio Consiglio — 1485 al 1808.

Durante il tempo degli Aragonesi questo alto Consesso, istituito da Alfonso I. d'Aragona, era non solo supremo magistrato nelle controversie tra' privati ed anche tra' Baroni, preseduto talvolta dallo stesso Sovrano, ma dava Consulte intorno ad affari diversi dell'amministrazione dello Stato.

Quando fu istituito il Collaterale Consiglio sotto il reggimento Spagnuolo, quell'alto magistrato rimase supremo Tribunale di giustizia, non mancando però di dare Consulte in quelle cose di che era richiesto. Nel 1808, come avvenne della Regia Camera, il S. R. Consiglio fu al tutto abolito (2).

Le scritture più importanti che rimangono di sì venerando Consesso, del quale eran chiamati a far parte i Professori dell'Università e gli uomini più insigni del paese, sono le seguenti:

a) Registri di Sentenze e Decreti — 1485 al 1808. Dal 1775 al 1781 ci sono molti Volumi di *Decreti ragionati* (3).

(1) L'Archivio del Collaterale e de' Vicerè è presso il 1.° Uff., *Reali Ministeri*.

(2) Il primo Presidente di questo supremo Magistrato fu il Cardinal *Borgia*, poi Papa Calisto III. Si disse *Sacro Consiglio di S. Chiara*, perchè ci fu un tempo che radunavasi nel Chiostro di S. Chiara. D. Pietro di Toledo nel 1537 lo collocò nel Castello Capuano. Chi ne volesse conoscere l'alta autorità che ebbe in varii tempi, il numero dei Consiglieri ed altro, legga il Basta op. cit. 1, 43, ed il Galanti 1, 240.

(3) Col Real Dispaccio del 23 Settembre 1774 venne disposto, che da quel tempo in poi tutti i magistrati dovessero ragionare le loro decisioni, allegando nel corpo della sentenza le leggi, sulle quali credevano di fondare il loro giudizio. È ben noto, come il *Filangieri* cominciò a far conoscere il suo raro ingegno

b) Libri detti *Notamentorum*—1519 al 1808, ove tra l'altro leggonsi i diplomi, con cui i Sovrani nominavano i Consiglieri del S. R. Consiglio.

c) Registri e Pandette dell'introito del *jus sententiae*—1626 al 1776. Con apposita Prammatica s'impose l'uno e mezzo per cento sopra tutte le sentenze e decreti diffinitivi per accrescere lo stipendio de'Consiglieri da D. 600 annui a mille.

d) Processi giudiziarii formati presso il S. R. C. I più antichi sono importanti per l'istoria, sì per la forma giudiziaria dell'antico processo, che per li diplomi antichi, che qualche volta ivi si rinvengono, anche anteriori agli Aragonesi.

e) Consulte del S. R. C.—1700 al 1797, la maggior parte sopra materie di competenze giurisdizionali.

f) Dispacci comunicati al S. R. C. sopra materie diverse di giustizia—1735 al 1808. Ad alcuni di questi si riferiscono le *Consulte* su indicate.

g) Fascicoli di possessi dati ai Consiglieri, e Presidenti del S. R. C., Mastrodatti, Scrivani, Esaminatori, Portieri — 1734 al 1808.

h) Registri di pleggerie date nel S. R. C.—1679 al 1808.

i) Libri di bussole de' Tavolarii—1628 al 1801.

k) Libri di bussole degli Esaminatori—1729 al 1801 (1).

IX. Archivio della Gran Corte della Vicaria—1566 al 1808.

La G. Corte della *Vicaria*, come la *Regia Camera*, ed il S. R. C. è istituzione de' tempi Aragonesi, succeduta alla *Corte* del Vicario, alla *Magna Curia* del Gran Giustiziere ed anche alla giurisdizione del *Capitano* e *Compalazio* di Napoli de'tempi Angioini. Giudicava di cause civili e criminali anche in appello

coll'elevare a cielo una simigliante disposizione legislativa, quantunque la turba de' giuristi e de' pratici l'avversasse e la vituperasse. (Riflessioni Politiche *sull'ultima legge Sovrana, che riguarda l'amministrazione della giustizia.* Napoli 1774). Come spesso succede, l'ignoranza, il pregiudizio e la vanità la vinsero per alcun tempo sulla vera scienza e filosofia; un nuovo Rescritto del 26 Novembre 1791 rivocò quella prima legge. È inutile il dire, che dopo la Rivoluzione di Francia le nuove Magistrature furon tutte obbligate a motivare le loro sentenze. Vedi Basta op. cit. 1, 99. Tommasi, Elogio del Filangieri, p. 18.

(1) Tutte queste vaste scritture fanno parte del 4.° Uff. *Ramo Giudiziario.*

da'Tribunali provinciali, e dalle sue sentenze si appellava al S. R. C. Però molti processi iniziati nella G. Corte si trovano nell'Archivio anzidetto del S. R. C. A' tempi di Filippo II. ebbero giurisdizione separata i giudici del civile e del criminale, venendo distinti in due separate Ruote (1).

Le scritture esistenti sono:

a) Registri di *Decreti*, e *Preamboli* per le successioni e dichiarazioni di eredi—1566 al 1751.

b) Decreti della G. C. della Vicaria in materia civile—1734 al 1808.

c) Decreti della Vicaria Criminale—1804 al 1808.

d) Processi per lo più criminali, tra'quali son compresi quelli delle *Giunte dei Veleni*, e dei *Delitti atroci*.

X. Scritture dell'antico Tribunale di Guerra e Casa Reale—1698 al 1808.

I Vicerè delegarono ad un Magistrato, detto *Uditore* dell'esercito, le cause de'soldati e delle persone appartenenti a Casa Reale. Indi le persone della Real Casa ebbero un giudice particolare, detto *Alcaide*, e gl'impiegati della marina del Re dipesero dall'*Uditore* di Marina. Nel 1786 di tutte queste giurisdizioni fecesi un sol Tribunale che si disse, *Udienza generale di Guerra* e *Casa Reale* (2).

Le scritture di questo Tribunale sono molte e tutte importanti per l'istoria della Milizia del nostro Regno — Registri di *Decreti* dal 1698 al 1808, *Dispacci* e *Consulte* dal 1750 al 1808. Più *Relazioni* e *consulte* di *Dentice* dal 1775 al 1778, e *Dispacci originali* dal 1796 al 1804 (3).

(1) Questo Archivio è depositato tra le scritture del 4.° Uff. *Ramo giudiziario*. Di questo alto Tribunale oltre il Basta, il Ferrante, il Galanti, ed altri autori di diritto pubblico di quei tempi, ha scritto, com'è noto, egregiamente il Pecchia; e negli ultimi tempi il Capone.

(2) Si componeva di un Presidente scelto tra gli uffiziali generali, da un Vicepresidente scelto tra'Consiglieri della Camera Reale, di tre Giudici, un Segretario etc. Basta, op. cit. 1, 136 e seq.—De Thomasis, Introduz. allo studio del diritto Pubblico etc. pag. 55.

(3) Sono queste scritture nel 4.° Uff. *Ramo giudiziario*.

XI. Archivio della Curia del Cappellano Maggiore—1570 al 1807.

Quest'autorità, che prende la sua origine fin da'tempi Angioini, crebbe soprammodo sotto il Governo Spagnuolo. Avea non solo giurisdizione episcopale sopra tutte le Cappelle Regie, Castelli, Fortezze, milizie di terra e di mare etc., ma giurisdizione temporale ed ordinaria per controversie civili, criminali e miste delle persone ecclesiastiche, e delle Chiese e Cappelle Regie, e di regio patronato. Riferiva pure sul *Regio Exequatur*, ed essendo Prefetto della Regia Università degli Studi avea giurisdizione sopra i Professori e scolari (1).

Quindi le svariate scritture appartenenti a questo famoso Archivio sono tutte di molta importanza storica — Contengono esse tra l'altro.

a) Ordini del Collaterale e della Real Camera in seguito de'voti del Cappellano Maggiore per l'esecuzione delle Bolle Pontificie.

b) Processi riguardanti censuazioni de'beni appartenenti a Regie Chiese, Monasteri e Badie di Regio Padronato, ordinazioni de'Preti del Regio Clero, matrimonii in siti Reali.

c) Processi per la dichiarazione delle Badie e Beneficii di Regio Patronato—Importanti per la storia delle Chiese e fondazioni di regia collazione, trovandosi alcuna volta tra quelle scritture documenti antichissimi, anche anteriori alla Monarchia.

Processi formati presso la Curia del Cappellano Maggiore per controversie civili e cause criminali, esistenti tra le schede degli antichi Scrivani.

d) Consulte e dispacci per gli affari su menzionati ed anche per Nomine di professori, Matricole, concorsi per la Cattedra ed altre scritture relative all'Università degli Studi di Napoli (2).

XII. Archivio della Real Giurisdizione — 1569 al 1808.

Il Delegato della Reale Giurisdizione cominciò a figurare nel Regno di Filippo II, perchè sin da quel tempo i Sovrani

(1) Chioccarelli, Manoscritti giurisdizionali — Basta — Giannone — Troylo etc.

(2) Tutte queste scritture sono nel 1° Uff. *Reali Ministeri.*

Spagnuoli, quantunque ligi alla Sede Apostolica ed intolleranti in fatto di religione, cominciarono a mostrarsi rigorosi osservatori dei diritti regii contro i soprusi delle autorità Ecclesiastiche.

Le scritture sono divise in migliaia di *processure diverse, Consulte, Dispacci, Regii Placiti, Bilanci.*

Una copia dell'opera manoscritta del celebre B. Chioccarelli, che ebbe appunto in mira di difendere l'autorità civile contro le pretensioni ecclesiastiche, conservasi nell'Archivio di Napoli, ed a buon diritto va aggiunta a' documenti dell'Archivio della Reale giurisdizione (1).

XIII. Archivio de' Monasteri soppressi — 1400 al 1809.

Comprendono innumerevoli scritture che si distinguono in Libri maggiori, platee, registri d'introito ed esito, fascicoli d'istrumenti, di polizze etc. Soppresse le corporazioni religiose co' Decreti di Febbraio 1807, 20 Maggio 1808 e 7 Agosto 1809, tutte le carte furono depositate presso l'Amministrazione dei Demanii, da cui pervennero nel Grande Archivio. Dalle scritture di questi Archivi diversi de'Monasteri furon prescelti gl'istrumenti ed altri atti in *pergamene*, di cui si è parlato innanzi (2).

XIV. Scritture riguardanti i Presidii di Toscana — 1652 al 1801.

Si possedevano dal Re varie Città e fortezze sulle costiere della Toscana e sull'isola d'Elba, cioè Orbitello, Talamone etc. e S. Stefano e Longone. Col trattato di Firenze del 1801, furon cedute. Esistono in Archivio le scritture riguardanti i conti dei Tesorieri per gl'introiti e spese per tali possedimenti (3).

XV. Cordone Sanitario per peste e contagio — 1690 al 1746.

Sono scritture di tempi diversi relative a più Province, in occasione di peste e contagi provvenienti da paesi stranieri (4).

(1) Sono queste scritture nel 1.° Uff. *Reali Ministeri.*

(2) Meno le *pergamene* che sono nella *Sala Diplomatica*, le altre carte trovansi nel 3.° Uff., *Finanze.*

(3) Sono nel 3.° Uff.

(4) Esistono nel 3.° Uff.

XVI. Munizioni di Piazze e Castelli, fabbriche e fortificazioni — 1540 al 1806.

Carlo V. ordinò munirsi le spiagge di torri, poste l'una a vista delle altre: Pescara e Gaeta erano pure due piazze di difesa a' confini del Regno. Capua con altri molti castelli guardava la Capitale — Molte scritture esistono relative alle spese erogate per le torri marittime, piazze e fortificazioni (1).

XVII. Polvere e Sal Nitro — 1681 al 1824.

La privativa di questi due generi fu stabilita nel 1616 nel governo del Conte di Benavente. Un edifizio per la confezione della polvere venne eretto in Torre Annunziata sul fiume Sarno (2).

XVIII. Arsenale Regio — 1705 al 1724.

Esistono della soprascritta epoca diverse scritture, riguardanti le opere e munizioni del Regio Arsenale di Napoli (3).

XIX. Valimento per li forastieri e sudditi assenti — 1711 al 1745.

Era una prestazione, che a modo di tributo si corrispondeva alla Regia Corte da' forestieri e sudditi assenti su' beni che possedevansi nel Regno — Così nel 1683 per la rifazione della moneta si ritenne un'annata intera di rendita; nel 1702 come prestito alla Corte fu esatta una metà di rendita, e qualche altra volta anche l'intero — Le scritture di diversi tempi contengono i conti per così fatta esazione (4).

XX. Scritture per le Voci di vettovaglie — 1711 al 1807.

Era costume antico che il prezzo delle derrate dovea stabilirsi dopo il ricolto in una riunione di negozianti ed agricoltori. Di queste voci esistono varie carte per l'epoca sù menzionata (5). Dopo il 1807 le *voci* si stabilirono ne' rispettivi Comuni.

(1) Sono nel 3.° Uff.
(2) Le Carte trovansi nel 3.° Uffizio.
(3) 3.° Uffizio.
(4) 3.° Uffizio.
(5) Esistono nel 2.° Uffizio.

XXI. Sostentamento per le truppe Cesaree — 1718 al 1735.

Diverse truppe di fanteria e cavalleria furono dall'Austria spedite nel Regno di Napoli per servire spezialmente nella guerra di Sicilia. Le scritture per li conti delle somministrazioni a questo esercito sono nel Grande Archivio (1).

PARTE II.

Scritture e documenti relativi al nuovo ordinamento politico, economico e civile dello Stato dal 1734 al 1806.

I. Archivio della Camera Reale — 1734 al 1808.

Colla nuova Monarchia de' Borboni iniziata in Napoli con Carlo III fu abolito il Consiglio Collaterale dei Vicerè, ed istituito un nuovo Consesso consultivo e giudiziario, detto *Camera Reale* (2). (*Prammatica* data in Palermo 30 Luglio 1737).

Quantunque la maggior parte delle attribuzioni del *Collaterale* passarono nella *Real Camera di S. Chiara,* nondimeno cominciò da quest'epoca la Monarchia a rendersi più salda ed indipendente, richiamando a se tutto il potere governativo. Così la Regia Camera ed il S. R. C. non ebbero più quelle alte prerogative, di che erano insignite ai tempi de' Sovrani Aragonesi e de' Vicerè, e la *Camera Reale* non rappresentò le parti quasi di Consiglio Sovrano, di che era investito il Collaterale. Vedremo or ora le nuove istituzioni delle varie Segreterie Reali, che dieder luogo a questo cangiamento.

Nonpertanto le scritture, che appartengono all'antica *Camera Reale,* sono immense, e di molto interesse per l'istoria dello stato politico e civile di quei tempi. Diamo qui un cenno brevissimo delle più importanti.

(1) 3.° Uffizio.

(2) Componevasi del Presidente del S. R. Consiglio e de' capi delle quattro *Ruote*. Nel 1768 fu creato un *Avvocato fiscale*, detto Avvocato della Corona, ed un segretario togato, che prima si sceglieva tra' giudici della G. C. della Vicaria, e poi tra gli uffiziali della Segreteria di Giustizia. — Galanti op. cit. I, 200. — Basta op. cit. Vol. I, 107.

a) Molti volumi di *Consulte* presentate al Sovrano intorno all'economia del Governo ed alle innovazioni da farsi alle antiche leggi ed istituti.

b) *Privilegi* per titoli di nobiltà, *Decreti* e assensi su cose feudali e per li contratti delle Università e luoghi pii, provviste di *beneficii; Privilegiorum, Decretorum, Beneficiorum* etc.

c) Sospensioni o esecuzioni de' brevi di Roma e di altre carte che venivano dall'estero; *Exequatur, Recipiatur.*

d) Provisioni diverse per affari di comunità religiose o di particolari sopra svariati oggetti — *Partium, Provisionum.*

e) Privilegi di notari e giudici, ed altri ufficii, provisioni per affari di giustizia — *Notariorum, Officiorum, Curiae, Intimetur parti,* etc. etc.

II. Archivio delle Segreterie di Stato — 1734 al 1806.

Carlo III Borbone colla stessa Prammatica del 30 Luglio 1737 istituì quattro Segreterie di Stato e del Dispaccio; 1.° Del *Dispaccio di Stato e Casa Reale;* 2.° *di grazia e giustizia;* 3.° *di azienda;* 4.° *dell'ecclesiastico.* La prima Segreteria abbracciava *affari esteri, guerra* e *marina,* e *casa Reale.* Nel 1755 la *guerra* e *marina* formò una Segreteria a parte. Nel 1782 alla Segreteria di *Azienda* fu sostituito un *Supremo Consiglio* di Finanze (1). Nel 1789 si costituì una nuova Segreteria di *Casa Reale.* Però le molteplici scritture relative a tali Segreterie, che nell'Archivio di Napoli si rinvengono, possono in breve designarsi nel modo che segue:

a) *Affari esteri* — 1734 al 1805. Sono migliaia di fasci di scritture relative a materie e dipendenze estere per varie epoche, e sotto le seguenti indicazioni, Affari diversi, Trattati della Corte, Affari di Sicilia, de' Presidii di Toscana, di Spagna, Lisbona, Francia, Olanda, Corsica, Vienna, Cantoni Svizzeri, Dresda, Sassonia, Trieste, Inghilterra, Costantinopoli, Affari di Levante, Tripoli, Polonia, Moscovia, Danimarca, Svezia, Ragusa, Nazione Greca, Nazione Ebrea, Malta etc.

(1) Era questo Consiglio composto di tre Segretarii di Stato, di un Direttore e di tre Consiglieri — Galanti op. cit. 1, 198. È noto che il celebre Gaetano Filangieri faceva parte di questo Consiglio.

b) *Casa Reale* — 1736 al 1806. Espedienti diversi, Siti Reali, affari di Giustizia, Stamperia Reale, Allodiali, staffetta, conti diversi, conti per Teatri e per la festa celebrata in S. Carlo etc.

c) Scritture dell'*Azienda Reale* e del *Consiglio Supremo di Finanze*, relative a diversi rami dipendenti da questa Segreteria — 1735 al 1806.

d) Segreterie di Stato di *Grazia* e *Giustizia*, e *degli affari Ecclesiastici* — 1735 al 1806. Sono molte centinaia di fasci ordinati secondo i diversi rami dipendenti da queste Segreterie.

e) *Guerra e Marina* — 1734 al 1806. Rivista di diversi corpi di Armata, Registri di pensioni, sussidi, e paghe alle vedove ed orfani militari etc. (1).

III. Archivio della giunta degli abusi — 1767 a 1798.

Fu istituita questa *giunta* nel 1767 (2), per rimediare agli abusi che eransi da più tempo introdotti nella costituzione politica dello Stato, spezialmente per la parte Ecclesiastica. Però le scritture di questa *Suprema giunta*, e specialmente le *consulte* esistenti nel Grande Archivio, riescono di somma importanza storica (3).

IV. Scritture dell'Azienda Gesuitica e di educazione — 1769 al 1806.

Prima opera della *giunta degli abusi* fu l'espulsione dei Gesuiti dal Regno, avvenuta nello stesso anno 1767 (4). Fu però istituita un'*azienda di educazione*, essendosi prescritto che tutti

(1) Tutte queste scritture trovansi ora divise per tutti gli *Uffizi*, secondo i diversi Rami di *finanze*, *politica*, *giustizia* o *guerra*.

(2) Si componeva del capitan generale, del Segretario di Stato di Casa Reale, del Segretario di Stato degli affari Ecclesiastici, del Presidente del Consiglio di S. Chiara, del Luogotenente della Camera della Sommaria, del Confessore del Re, del Cappellano Maggiore, di cinque consiglieri togati, di un Avvocato fiscale e di un Segretario. Galanti 1, 199 — De Thomasis op. cit., 53.

(3) Trovansi nel 1.° Uff. *Reali Ministeri*.

(4) Galanti op. cit. 1, 199. La Prammatica del 31 Ottobre 1767, che prescrisse l'espulsione de' Gesuiti dal Regno, fu emanata dietro parere concordemente proposto dalla *Giunta degli Abusi* con consulta de' 25 dello stesso mese — Liberatore, Introd. allo stud. della legisl. p. 3, 468.

i beni dei Gesuiti impiegar si dovessero alla istallazione di licei ed istituti. Nel 1806 questi beni furon venduti a profitto dello Stato.

Nell'Archivio si conservano importanti documenti relativi all'espulsione dei Gesuiti, Consulte, Dispacci, conti ed altre carte relative all'azienda di educazione, ed all'istallazione di licei ed opere di pubblica istruzione (1).

V. Scritture del Monte Frumentario — 1782 al 1806.

Tra le sagge innovazioni che ebbero luogo sotto il Governo di Ferdinando IV Borbone, primeggia il *Monte frumentario;* cioè una Cassa pubblica arricchita dalle rendite degli *spogli* de' Vescovi, non che de' beni vacanti delle Badie, Beneficii, Cappellanie ed altri istituti Ecclesiastici, che avea per iscopo di soccorrere con imprestito di danaro agli agricoltori onesti e poveri (2).

Dispacci relativi a questa istituzione per affari particolari, rendite e conti del *Monte frumentario*, spogli delle mense, badie vacanti etc. si contengono in moltiplici scritture, divise per Province e Diocesi (3).

VI. Archivio del Tribunale Misto — 1741 al 1806.

Col concordato tra la Curia Pontificia e la Corte di Napoli del 1741 fu eretto nel Regno un Tribunale detto *Misto* per giudicare delle controversie intorno all'*immunità locale*, e dei misfatti degli Ecclesiastici, ed attendere all'adempimento de' legati pii ed all'osservazione esatta del Concordato etc. Fu abolito questo Tribunale nel 1806 (4).

(1) Queste scritture si sono depositate, parte nel 1.° Uff., *Reali Ministeri*, e parte nel 3.°, *Finanze*.

(2) Colla Prammatica del 26 Luglio 1779 e le istruzioni relative del 2 ottobre, furono istituiti i *regii economi* per l'amministrazione delle rendite delle chiese vacanti, badie, benefizi di libera collazione etc. E ciò in seguito di varie Consulte della Real Camera. Di qui trasse origine il *monte frumentario* giusta l'altra *Prammatica* del 17 Ottobre 1781.

(3) Queste scritture sono pure divise tra il *primo* Uffizio, ed il *terzo*.

(4) Si componeva di un Presidente ecclesiastico scelto dal Papa su di una terna proposta dal Re, di quattro Consiglieri tutti nazionali, di cui due Eccle-

Le scritture contengono Dispacci rimessi a questo Tribunale, consulte, appuntamenti, relazioni e notamenti de' luoghi pii laicali e misti etc. (1).

VII. Archivio del Supremo Magistrato di Commercio — 1746 al 1808.

Re Carlo III eresse nel 1739 questo Tribunale per rendere più agevoli e spedite le forme giudiziarie per li negozianti. Procedeva inappellabilmente intorno a tutte le cause di atti commerciali, e decideva anche di quelle dei cambii, che una volta al Consiglio Collaterale si deferivano, e poi alla Camera di S. Chiara (2).

Le scritture che esistono nell'Archivio di questo Tribunale sono:

a) Processi del Ramo de' Cambii dal 1746 al 1805, donde notizie importanti posson trarsi pel nostro commercio al secolo passato, spezialmente intorno ai cambii de'nostri prodotti di prima necessità colle manifatture delle altre nazioni e co'prodotti delle Indie.

b) Processi di prevenzioni del 1747 al 1808.

c) Libri di ricevute del Cancelliere de' Cambii.

VIII. Scritture del Tribunale dell'Ammiragliato e Consolato di Mare — 1794 al 1808.

Nel 1783 surse questa nuova Magistratura, che ebbe l'incarico di giudicare delle cause così civili che criminali delle persone, che vivevano d'industria di mare, non che delle controversie di noleggio, cambio marittimo, società di assicura-

siastici scelti dal Papa e due dal Re. Per lo mantenimento di quel Tribunale i luoghi pii laicali e misti pagavano 15 carlini l'anno — Galanti 1, 322 — Basta 1, 133 — De Thomasis, op. cit., pag. 50.

(1) Si trovano ora nel 2.° Uffizio, *Ramo Interno*.

(2) Questo fu il primo Tribunale in Napoli, che cominciò a scrivere i suoi decreti in Italiano. Nella sua prima istituzione fu composto di un presidente, tre consiglieri nobili, tre consiglieri togati e tre consiglieri negozianti. Ma appresso il numero fu ridotto a cinque togati, ed un presidente. Il Galanti lagnasi, che nell'esecuzione questo Tribunale non corrispose alle nobili mire del principe — Op. cit. 260.

zioni, e simili. Da questo Tribunale appellavasi al Supremo Tribunale di Commercio, quando la materia del contendere oltrepassava i D. 500 (1).

Si conservano nell'Archivio di questa Magistratura — Registri di dispacci 1794 al 1808 — Registri di consulte 1789 al 1808 — Registri di Decreti 1791 al 1808 (2).

IX. Archivio della Cassa Sacra e Giunta di Corrispondenza—1783 al 1798.

I terribili tremuoti avvenuti nella Calabria Ulteriore nel 1783 produssero danni immensi a quelle popolazioni. A ristorare questi danni furono addetti i beni de' luoghi pii e Monasteri della Provincia, ed una *Giunta* in Catanzaro detta di *Cassa Sacra*, ed altra di *Corrispondenza* in Napoli vennero istituite per amministrare questi beni, e proporre i mezzi per far prosperare quella provincia.

Nel 1796 furono amendue queste Giunte abolite, e fu incaricato il Marchese di Fuscaldo di formare un piano di Amministrazione per le Calabrie.

Esistono nell'Archivio moltiplici carte relativamente all'Amministrazione della *Cassa Sacra*, come *Dispacci*, *Consulte*, *inventarii* dei *beni de' Luoghi pii* etc. (3).

X. Scritture del Fondo di Separazione — 1737 al 1782.

Re Carlo Borbone nel 1737 per gratificare gli uffiziali benemeriti volle si formasse una Cassa di depositi degl' introiti degli affitti delle bettole, giardini, e fossi nelle piazze e nei

(1) Prima della Prammatica del 6 Dicembre 1783, che istituì questo unico Tribunale, ve n'eran due; cioè, la *Corte del Grande Almirante*, che riconosceva la sua origine fin dai Normanni, e che prima del 1783 era retta da un Giudice colla dipendenza dal S. Consiglio, e giudicava delle cause delle persone addette ai mestieri del mare; ed il *Consolato* di mare (nel 1740 detto *Consolato di terra e di mare*, e nel 1746 nuovamente *Consolato di mare*) che composto di tre negozianti e tre assessori procedeva nelle cause di Commercio di mare. Di questi due nel 1783 se ne fece un solo col nome di *Ammiragliato* e *Consolato* — GALANTI Op. cit. 1, 261.

(2) Queste scritture e le precedenti trovansi nel 4.° Uff. *Ramo Giudiziario*.

(3) Trovansi nel 2.° Uff.

Castelli. Esistono nell'Archivio le scritture riguardanti questo fondo detto di *separazione* (1).

XI. Regii Lotti — 1757 al 1806.

Nel 1682 fu introdotto il giuoco del *lotto* presso di noi, e nel 1687 abolito. Fu rimesso nel 1713, perchè il popolo in mancanza giuocava al lotto di Roma, e così il danaro andava fuori Regno. Nel 1757 fu creata la Giunta del Lotto composta di tre Ministri Togati. Le scritture datano da quest'epoca (2).

XII. Spese pel Porto di Cotrone — 1769 al 1771.

Per la costruzione di questo Porto disposto nel 1769 furon fatte diverse spese, di cui i documenti sono nel Grande Archivio di Napoli (3).

XIII. Percettore della Camera Reale, Gran Corte della Vicaria, e Maestri di Camera nelle Province — 1780 al 1809.

L'introito serviva per le spese dei Tribunali, e stipendi— La Tesoreria pagava il supplemento (4).

XIV. Jus sententiae del S. R. C. — 1801 al 1806.

Questo diritto era del mezzo per cento nelle cause ordinarie, e del quarto nelle esecutive (5).

XV. Suprema Delegazione di buon Governo, e Colonia di Tremiti — 1788 al 1805.

Questa Delegazione composta dal Reggente della Vicaria e da due Consiglieri fu creata per la conservazione dell'ordine pubblico e della sicurezza interna. Con editto del 23 Giugno 1792 si ordinò mandarsi in *Tremiti* i ladri ed i vagabondi della Capitale, con assegnarsi a ciascuno una competente quantità di terreno per coltivarsi. Tutte le scritture relative

(1) Trovansi nel 3.° Uff.
(2) Trovansi nel 3.° Uff.
(3) Esistono al 3.° Uff.
(4) Le scritture sono al 3.° Uff.
(5) Idem.

a simili oggetti esistono nel Grande Archivio; e sono utilissime a conoscersi per le notizie dell'antica *Polizia* giudiziaria ed urbana, del vagabondaggio di Napoli, e de' mezzi adoperati dal Governo di allora per rimediarvi (1).

XVI. Giunta di Stato, e confische dei beni de' rei di Stato — 1799 al 1805.

Abbattuto il Governo Repubblicano del 1799, fu creata una Giunta di Stato per inquirere contro i voluti rei di fellonia e per la confisca dei loro beni. Esistono però alquante scritture di detta Giunta di Stato, sequestri e confische dei beni, i quali per altro furono poi restituiti a' possessori in virtù del trattato di Firenze del 1801 (2).

XVII. Somministrazioni alle Truppe Francesi dal 1801 al 1803.

Rimasero queste per alcun tempo accantonate in Puglia e negli Abruzzi dal 1801 al 1803; ed il governo Borbonico dovette somministrare le spese. Ci hanno scritture, che riguardono appunto queste spese (3).

XVIII. Sopraintendenza della Decima — 1797 al 1806.

Con Real Carta degli 8 Giugno 1796, per difendere lo stato dalle minacce de'Francesi, furon sottoposte le vendite de'fondi e dei capitali alla contribuzione del decimo. Nel 1805 fu imposta la doppia decima (4).

XIX. Visitatori economici — 1800 al 1803.

Furono spediti dopo i fatti del 1799 per le Provincie del Regno per l'esame di tutte le cause dipendenti dal Tribunale Misto in riguardo a' beni de' luoghi pii, e per altri affari economici de' Comuni. Nel 30 Aprile 1803 cessarono le funzioni di questi Visitatori.

Le scritture che hanno relazione all'ufficio di questi com-

(1) 3.° e 1.° Uffizio.
(2) Sono nel 3.° Uff., ed anche al Ramo, *Guerra*.
(3) Sono nel 3.° Uffizio.
(4) Esistono le scritture nel 3.° Uff.

messarii regii, sono importanti per conoscere lo stato delle Provincie e de'Comuni dopo la rivoluzione del 1799 (1).

XX. Vendite con argenti dei beni de'luoghi pii ed affrancazione de'censi — 1798 al 1801.

Pe'bisogni dello Stato fu ordinata nel 1798 la compra-vendita de'beni de'luoghi pii da farsi anche con argenti, e l'affrancazione de'canoni. Le scritture relative esistono nel Grande Archivio (2).

XXI. Giunta de'Regi Lagni — 1743 al 1807.

Le scritture riguardano i lavori della Commissione istituita da Carlo III per togliere le acque stagnanti, giovando così alla salubrità dell'aria ed alla coltivazione (3).

XXII. Strade del Regno — 1788 al 1806.

Re Ferdinando IV nel 1784 istituì la *Deputazione* delle Strade del Regno, che riunita alla *Giunta* de'Siti Reali, già creata nel 1779, curar dovesse la costruzione di nuove Strade e la conservazione delle esistenti (4).

XXIII. Corriere Maggiore e Giunta delle Poste — 1781 al 1809.

Sono poche le scritture riguardati il ramo delle poste, anteriormente al 1783, quando fu istituita la *Giunta delle Poste* composta di tre Ministri togati. Da quest'epoca in poi si ha un non interrotto corso di scritture relative a questo importante ramo di amministrazione pubblica; e quì riportiamo solo quelle del *Corriere maggiore* sopraintendente delle poste, e della *Giunta* che durò sino al 1809. Riferiremo nella 2.ª Sezione le scritture posteriori relative all'Amministrazione delle *poste* e *procacci* sino a'giorni nostri (5).

(1) Le scritture ritrovansi nel 2.° Uff.

(2) Sono nel 2.° Uffizio.

(3) Esistono nel 3.° Uff.

(4) Le scritture trovansi nel 3.° Uff. La *Giunta* avea il carico degli affari di giustizia e l'economia delle strade, la *deputazione* degl'ingegnieri avea la direzione meccanica delle strade medesime.

(5) Il *Corriere maggiore* era un Segretario di Stato, che avea sotto di se un

XXIV. Contratti per le Reali delizie di Caserta, Portici, Persano etc. — 1778 al 1802.

Tutti questi contratti furono stipulati da Notar Ranucci. E quindi l'Archivio conserva 64 protocolli di questo Notaio per compra-vendita, censuazioni, ed altre scritture relative a'fondi rustici ed urbani acquistati dalla Regia Corte per le delizie del Re in Caserta, Portici, Persano, Cardito, Capodimonte, Quisisana e Carditello.

XXV. Carta bollata — 1801 al 1804.

Con editto del 20 Aprile 1801 fu la prima volta posto in vigore questo vettigale — Le scritture relative giungono sino al 1804 (1).

luogotenente, un segretario, un razionale ed altri ufficiali, e presedeva a' Corrieri di gabinetto, corrieri di Calabria etc. All'officina del *Corriere maggiore* si unì per migliore direzione nel 1783 la *Giunta delle Poste*. Galanti op. cit. I. cap. IV, 22, 216). Nel 1806 con Decreti del 22 e 28 Febbraio le funzioni di *Corriere maggiore* e la Soprantendenza delle poste furono affidate al Ministro di *Polizia*.

(1) Tutte le anzidette scritture sono nel 3.° Uffizio.

SEZIONE SECONDA

SCRITTURE RELATIVE ALLA STORIA DELLA COSTITUZIONE POLITICA E CIVILE DELLE PROVINCE MERIDIONALI D'ITALIA DAL 1806 IN POI.

PARTE I.

Scritture de' Ministeri e delle diverse Amministrazioni del Reame di Napoli dal 1806 al 1860 (1).

I. Segreteria di Stato — Cancelleria Generale — Presidenza — Corpi consultivi — Affari Esteri — Casa Reale.

a) Scritture della *Segreteria* di Stato — 1806 al 1816; della *Cancelleria* Generale del Regno — 1816 al 1822; della *Presidenza* del Consiglio de' Ministri — 1822 al 1860 (2).

(1) Alcune di queste scritture non sono state ancora trasmesse nell'Archivio di Napoli, e per altre esistono delle lacune. È certo nondimeno, che essendosi costituito il Regno d'Italia, cessarono tutti i Ministeri e le Amministrazioni dell'antico Reame delle due Sicilie, ed una immensità di scritture, che a quelli appartenevano, fu dal 1861 in poi immessa nel deposito generale dell'Archivio. Notizie precise ed esatte di tali immessioni, ed anche delle carte o non trasmesse ancora o al tutto mancanti, si potranno rinvenire nell'accurata descrizione, che verrà, credo, pubblicata fra breve a cura della Direzione dell'Archivio di Napoli.

Io qui non ho voluto e non ho potuto, come complemento di questo lavoro, che dare delle scritture le più importanti dell'Archivio un rapido cenno ed una succinta e brevissima notizia coll'ordine, che ho reputato il più acconcio all'idea storica degli Archivi.

(2) Alle antiche Segreterie di Stato (di cui testè ho fatto menzione) successe il nuovo ordinamento dell'unica Segreteria e de' varii Ministeri. E prima con Decreto dell' 8 Settembre 1806 fu istituito il *Segretario di Stato*, designandosi il rango e le sue attribuzioni, e con altro Decreto del 31 Dicembre si dispose, che il Segretario di Stato dovea pure aver cura della stampa della collezione delle leggi e Decreti.

Varii Decreti dell'istesso anno si riferiscono a' diversi nuovi Ministeri, di cui diremo qui appresso.

L'Uffizio di *Segretario* di Stato fu abolito con Decreto dell'8 Dicembre 1816, e con legge dello stesso giorno venne creata la *Cancelleria generale* del Regno

Queste carte riguardano le diverse attribuzioni, che fino al 1860 furon date in varii tempi alla *Cancelleria* di Stato.

b) Consiglio di Stato—1806 al 1815. Supremo *Consiglio di Cancelleria*—1816 al 1822. *Consulta di Stato*—1822 al 1860 (1).

c) Affari esteri—1806 al 1860. Ordinamento di tutte quante le scritture degli *Affari esteri*—1° dal 1806 al 1817—2° dal 1817 in poi, secondo le attribuzioni dell'antico Ministero degli

con un Ministro *Cancelliere*, assegnandosene le attribuzioni con altra legge del 22 Dicembre.

Ma nel 1817 organizzate con varie leggi e Decreti (di cui appresso faremo cenno) *le otto Reali Segreterie e Ministeri di Stato*, la *Cancelleria generale* fu abolita con Decreto del 29 Marzo 1821, e surse il Ministero della *Presidenza* del Consiglio de' Ministri (decreto del 15 Ottobre 1822), cui fu affidata tra l'altro la compilazione della *collezione delle leggi* ed *almanacco reale* (decreto del 15 Luglio detto) restando ciascun Ministro *Segretario di Stato* pel suo ripartimento. Fu nello stesso anno 1822 abolita pure la *Segreteria particolare* del Re, che poi con Decreto dell'11 Gennaio 1831 venne richiamata in vigore.

(1) Come corpe consultivo dello Stato fu primamente creato con Decreto del 15 Maggio 1806 un *Consiglio di Stato*, diviso in *Sezioni*, coll'assistenza di *Uditori* (decreti del 6 Luglio e 17 Settembre 1806, 10 e 14 Agosto e 24 Novembre 1807) riorganizzato quindi negli anni successivi dell'occupazione militare (decreti del 20 Giugno 1808, 24 Ottobre 1809, 24 Ottobre 1810 etc.).

Questo primo *Consiglio di Stato* venne abolito col Decreto del 17 Luglio 1815; ed il Consiglio di Stato, che fu riorganizzato colla legge del 6 Gennaio 1817 e col Regolamento del 4 Giugno 1822, fu un Consiglio particolare del Re, anzichè un corpo consultivo, come il *Consiglio di Stato* dell'occupazione militare. Si può dire piuttosto, che a questo successe per attribuzioni con legge dell'8 Dicembre 1816 il *supremo Consiglio di Cancelleria*, le cui funzioni leggonsi nell'altra legge del 22 Dicembre (Vedi pure i Decreti del 24 Marzo, 3, 18 e 20 Giugno, 24 Dicembre 1817 e 6 Aprile 1818).

Ma coll'anzidetto Decreto del 29 Marzo 1821 colla *Cancelleria* generale fu pure abolito il *Supremo Consiglio*, cui successe una *Commissione temporanea Consultiva*, ed una *Giunta temporanea*.

E non andò guari, che vennero istituite prima due *Consulte* di Stato, una in Napoli e l'altra in Palermo (decreto del 26 Maggio 1821), e quindi una *Consulta generale* del Regno (legge del 14 Giugno 1824 e relativo Regolamento). Nel 1848 con decreto del 17 Febbraio la *Consulta di Stato* fu abolita, ed un novello *Consiglio* di Stato venne istituito secondo le riforme costituzionali di quel tempo; ma indi risorta la Monarchia pura e dispotica, con Decreto del 9 Dicembre 1852 fu richiamata in vigore l'antica *Consulta di Stato*. Così le cose durarono fino al 1860.

Affari esteri, e della nuova Segreteria e Ministero di Stato degli Affari esteri organizzato, come gli altri Ministeri, nel 1817 (1).

d) Scritture di *Casa Reale*—1817 al 1832. Soprantendenza di Casa Reale—1832 in poi.

Nel 1807 fu soppresso il Ministero di *Casa Reale* (d. 15 Aprile 1807); indi nominati un *gran maresciallo* di Palazzo, un *grande elemosiniere* etc. Nel 1817 fu riordinata la Segreteria di *Casa Reale*, che con posteriori disposizioni ebbe tra l'altro l'ingerenza sulla *Società Reale*, la *Stamperia Reale*, *Musei*, *biblioteca* etc. Ma con Decreto del 14 Settembre 1832 questa Segreteria venne abolita; un *Maggiordomo maggiore* fu istituito per gli affari della Casa del Re; musei, biblioteche, belle arti etc. passarono all'*Interno*; titoli di Nobiltà a *Grazia e Giustizia*; ordini Cavallereschi alla *Presidenza*.

II. Ministero dell'Interno, della Polizia, de'Lavori pubblici, Agricoltura e Commercio, ed Istruzione pubblica — Amministrazioni dipendenti.

a) Scritture del Ministero dell'*Interno*—1806 al 1847 e da quest'epoca fino al 1860—*Agricoltura*, *Commercio* e *Pubblica Istruzione*—1847 al 1849 (2).

(1) Re Ferdinando IV con Dispaccio del 30 Luglio 1802 avea modificato l'organico delle Segreterie di Stato istituite da Carlo III, ordinando 1° la Segreteria di *Stato* ed *Affari esteri*, 2° di *Casa Reale*, 3° di *Grazia* e *Giustizia*, 4° dell'*Ecclesiastico*, 5° di *Azienda*, 6° di *Guerra* e *Marina*. In quel Dispaccio leggonsi le incumbenze di ciascuna di esse; agli *Affari esteri* si vede tra l'altro attribuita la *Soprantendenza de' Regii Corrieri*, gli Affari di Stato per l'*alta Polizia* ed *economia*, il Tribunale conservatore della *Nobiltà* etc.

Con Decreto del 3 Giugno 1806 fu nominato il nuovo Ministero degli Affari esteri: le attribuzioni rimasero quasi le stesse; solamente dal Ministero di *Polizia* (surto allora la prima volta) dipese il *Corriere maggiore*, ed al Ministero degli Esteri fu data l'ingerenza del Commercio coll'estero, che prima dipendeva dal Ministero della Marina (Decreto del 15 Aprile 1807).

Da ultimo istituite le nuove Segreterie e Ministeri di Stato colla legge del 10 Gennaio 1817, col Decreto del 2 Maggio furono tra l'altro indicate le attribuzioni del Ministero degli Affari esteri, e con altro del 15 Settembre ne fu pubblicato il piano organico.

(2) Il Ministero dell'*Interno* e quello della *Polizia generale* furono la prima volta istituiti nel 1806, indicandosene le attribuzioni co'Decreti del 28 Febbraio

b) Scritture del Ministero dei *Lavori pubblici* — 1847 in poi.

c) Scritture del Ministero e Direzione di *Polizia* colle diverse sue attibuzioni — 1806 al 1860 (1).

d) Scritture delle diverse Amministrazioni dipendenti dagli anzidetti Ministeri, secondo gli organici, e le attribuzioni assegnate loro dalla legge — 1806 al 1860.

e) Scritture e processi della *Commessione feudale* — 1807 al 1810. Abolita la feudalità colla legge del 2 Agosto 1806, con decreti del 9 ed 11 Novembre 1806 furon create due *Commissioni*, una detta dei *titoli* per liquidare il compenso dovuto ai possessori di diritti feudali in seguito della presentazione dei

e 31 Marzo. Appresso ebbero varie vicende secondo i diversi cangiamenti politici che successero nel Reame.

Con Decreto del 2 Aprile 1817 un nuovo organico fu pubblicato pel Ministero dell'Interno, e secondo quest'organico e le attribuzioni designate nell'altro decreto del 2 Maggio si resse questo Ministero sino al 1847. Ma con Decreto del 17 Novembre di quest'anno due nuovi Ministeri sursero, quello de'*lavori pubblici*, e l'altro dell'*agricoltura* e *commercio* e della *pubblica istruzione*, le cui attribuzioni furono la maggior parte staccate dal Ministero dell'Interno. Indi a poco la *Pubblica istruzione* ebbe uno speciale Ministro, e un piano organico ne fu pubblicato nel 16 Aprile 1848, come pure altri organici furon formati pel Ministero dell'Agricoltura e Commercio (decreto del 19 Aprile) e dell'Interno (d. 21 Aprile e 25 Maggio 1848).

Ma con altro Decreto del 17 Novembre 1849 il Ministero dell'*Agricoltura* e *Commercio* venne definitivamente riunito al Ministero dell'*Interno*, e quello dell'*Istruzione pubblica* al Ministero degli affari ecclesiastici. — Così fino al 1860.

Il Ministero della *Polizia generale* fu abolito la prima volta con Decreto del 20 Novembre 1819, istituendosi in Napoli una *direzione generale*. Nel 1821 fu mantenuta l'abolizione del Ministero, creandosi una *Commissione generale* di Polizia (decreto del 28 Luglio). Ma nel 1822 si stabilì di nuovo il Ministero di *Polizia* e la *Prefettura* per Napoli (d. del 5 Giugno e 13 Agosto). Ed altri organici furon pubblicati per questo Ministero con Decreti del 16 Giugno 1824, e 14 Marzo 1840.

Con Decreto poi del 20 Gennaio 1848 il Ministero di Polizia fu nuovamente abolito, creandosi un *Direttore* per gli affari di Polizia sotto la dipendenza del Ministro dell'Interno. Ma con altro Decreto del 4 Novembre 1852 fu rimesso quel Ministero in tutta la pienezza della sua autorità, quantunque no venisse nominato un *Direttore* con referenda e firma. Così fino al 1860.

(1) Quantunque queste scritture si trovano depositate nel primo *Uffizio* dell'Archivio, Ramo *Politica*, credo nondimeno starebbero meglio allogate nel 2° Uffizio, Ramo *Interno*.

titoli, e l'altra detta *delle liti feudali* per giudicare delle cause iniziate prima del 2 Agosto 1806 tra' Baroni ed i Comuni. Le cause d'interesse fiscale pendenti nella *camera della Sommaria* fu stabilito giudicarsi dalla Commissione de' *titoli*. Con Decreto del 20 Agosto 1810 la *Commessione feudale* fu disciolta. Un bollettino fu stampato contenente tutte le sentenze della *Commessione*.

f) Stati Discussi di *Monti frumentarii* — 1818 al 1842.

Ad imitazione dell'antico *Monte frumentario* istituito nel 1781, come testè abbiam cennato, sulle rendite degli *spogli* dei prelati ed altri cespiti ecclesiastici, varii *Monti* furono stabiliti specialmente dal 1818 in poi nelle diverse province del Reame di Napoli collo scopo di soccorrere con imprestiti agli agricoltori poveri. Così dal 1819 in poi leggonsi nella *Collezione* delle leggi parecchi Regolamenti per li *Monti frumentarii* degli Abruzzi, de'Principati, Calabria, Terra di Lavoro etc. (1).

III. Ministero delle Finanze, ed Amministrazioni dipendenti — 1806 al 1860.

a) Scritture del Ministero delle Finanze dal 1806 al 1815, e del Ministero e Segreteria di Stato delle Finanze dal 1815 in poi (2). Le anzidette scritture si riferiscono alle tante attribuzioni e carichi dati al Ministero delle Finanze col Decreto del 15 Aprile e 2 Maggio 1817.

(1) Tra le scritture dal Ramo *Interno* del Grande Archivio di Napoli dovrebbero far parte tutti i documenti antichi e moderni concernenti il *Municipio* di Napoli, ma non ci sono finora, che poche pergamene, contenenti alcuni privilegi degli ultimi Sovrani Angioini, e re Aragonesi.

(2) Con Decreto del 22 Febbraio 1806 furon creati i direttori provvisorii delle Segreterie di Stato, e quindi con Decreto del 23 Novembre dello stesso anno fu nominato la prima volta il Ministro delle Finanze. A questo Ministero furono attribuiti tutti gli affari delle varie giurisdizioni, che una volta dipendevano dal *Supremo Consiglio delle Finanze*, e dalla *Segreteria dell'Azienda* come il Tribunale della Sommaria, la Ruota de'Conti, la Scrivania di Razione, la Tesoreria generale, il Montiero maggiore, la Dogana di Foggia, il governo della Doganella d'Abbruzzo, l'Intendenza degli Allodiali etc. Posteriormente, scambiato il nome ed anche in parte le attribuzioni delle dette amministrazioni, furono nel 1817 organizzate le Reali Segreterie e Ministeri di Stato, e segnatamente con Decreto del 15 Aprile furono indicati i diversi carichi dei *quattro Ripartimenti* del Mi-

b) Conti del *pagatore* del Civile e della Marina per gli arretrati dal 1806 al 1807 e pel 1808.

Abolita la Ruota de'Conti, la Scrivania di razione, e l'uffizio di Tesoreria Generale, vennero creati due *Pagatori Generali* e due *Controlori*—Decreto del 15 Novembre 1806.

c) Conti dell'Agente contabile del *Tesoro Reale*—1809 al 1815.

Aboliti pure gli uffici di *Pagatori* e di *Controlori* furon date altre norme e prescrizioni per l'amministrazione del *Tesoro Reale* co'Decreti del 10 Agosto e 21 Novembre 1809, 11 Marzo e 20 Dicembre 1810, 22 Febbraio 1811, 8 Marzo e 17 Dicembre 1812, e 24 Giugno 1813.

d) Scritture della Controleria della Tesoreria generale—1808 al 1815.

e) Conti, liquidazioni e madrefedi del Pagatore generale della Reale Tesoreria—1816 in poi.

Nuove istruzioni per la *Tesoreria generale* furon date coi Decreti del 25 Dicembre 1816 e 10 Febbraio 1817, stabilendosi tra l'altro quattro Uffizi, una *Ricevitoria*, una *Razionalia*, una *Pagatoria*, ed una *Controleria* (1).

f) Conti, liquidazioni, documenti etc. dello Scrivano di Razione relativi a'diversi Ministeri—1816 in poi.

g) Scritture della Commissione del *Debito pubblico* relative alle liquidazioni a favore de'creditori degli *Arrendamenti* incamerati, partite fiscali, adoe, Uffizi, assegnamenti etc.—Registri per la formazione e spedizione delle *cedole* in favore de'creditori già ammessi dalla Commissione etc.—Incartamenti di vendite dei beni dello Stato etc.—1806 al 1814.

Tutte queste scritture, hanno rapporto alla fondazione del *Debito consolidato* del Reame di Napoli, il quale debito fu ri-

nistero delle Finanze, e con altro Decreto del 2 Maggio le attribuzioni di questo in rapporto agli altri Ministeri. Si veggano pure tra gli altri i Decreti del 18 Giugno e 28 Agosto 1816, 28 Gennaio 1818, 21 Febbraio e 5 Giugno 1822, 12 Settembre 1826, 31 Marzo e 10 Giugno 1828 etc. relativi a questo Ministero.

(1) Vedi pure i posteriori Decreti del 23 Giugno 1818, 24 Agosto 1820, 26 Marzo e 26 Novembre 1821, 1 Gennaio 1822, 15 Dicembre 1823, 24 Marzo 1824 etc. relativi a nuove istruzioni, e regolamenti della Real Tesoreria.

conosciuto nella restaurazione de' Borboni con Decreto del 22 Agosto 1815 (1).

h) Conti, liquidazioni e documenti del *Banco* delle due Sicilie — Dal 1806 al 1816, e da quest'epoca in poi.

I Decreti dell'11 Giugno e 24 settembre 1806 distinsero i *banchi di Corte* da quello de' *particolari*. Con decreto del 20 Maggio 1808 fu soppresso quest'ultimo, i suoi crediti riuniti alla Cassa di Ammortizzazione, i suoi beni al Demanio, stabilito il modo d'indennizzo. Con legge del 6 Dicembre 1808 fu istituito il *Banco delle due Sicilie*, e con Decreto del 22 di quel mese ne fu pubblicato il relativo Regolamento.

Appresso con Decreto del 12 Dicembre 1816 furono organizzati due distinti *banchi di Corte* e de' *particolari* sotto l'unico nome di *banco delle due Sicilie*, e con altro Decreto del 23 Giugno 1818 fu istituita la *Cassa di Sconto*.

i) Conti, liquidazioni e documenti dell'Amministrazione generale de' *Dazi Indirctti*. — 1811 al 1825; per la dipendenza dei Dazi di consumo — 1809 al 1830; per li Sali — 1809 al 1810; per la neve — 1808 al 1828; e per li *diritti riservati* dal 1811 al 1823.

Scritture riguardanti la *Direzione generale* dei *Dazi indiretti* — 1826 al 1860.

(1) Questo importante ramo di carte dell'Archivio di Napoli si riferisce all'esecuzione de'famosi Decreti del 25 e 27 Giugno, 2 e 3 Luglio, 24 Agosto, 12, 24 e 27 Settembre, 5 e 16 Dicembre 1806, e altri Decreti posteriori dal 1807 al 1810, concernenti tutti la liquidazione degli antichi *arrendamenti*, e la vendita dei beni dell'*Azienda allodiale*, de' luoghi Pii laicali, de'benefizi e Badie devolute etc. Lo Stato cominciò dal richiamare a se il dritto imprescrittibile della percezione di tutti gli *Arrendamenti* ceduti una volta a'particolari. Ammesso un tal principio bisognava far liquidare i crediti contro lo Stato; ciò fu fatto mediante la nomina di varii *Consioli* e Commessioni. A toglier parte de'debiti, lo Stato fece vendere i beni dell'*azienda allodiale* e del Demanio della Corona; in pagamento del prezzo di questi beni furono ammesse le *cedole*, che ricevevano i creditori per i loro crediti liquidati. Coloro che non volevano impiegare le *cedole* in compra de' beni dello Stato, potevano iscrivere il loro capitale sul *libro del Debito pubblico*. Le liquidazioni ebbero molte proroghe, e diversi Decreti determinarono meglio l'ammissibilità de' crediti, la garentia dello Stato e le attribuzioni delle Commissioni, e tra gli altri i Decreti del 20 Giugno, 5, 11 e 12 Novembre 1808, e 4 Gennaio 1809.

Co' Decreti del 27 Giugno e 16 Agosto 1806 fu istituita la prima volta l'Amministrazione de' Dazi Indiretti; indi colla legge del 24 Febbraio 1809 furono diffinite le attribuzioni e funzioni dell' ispezione generale, de' direttori e de'ricevitori etc. Nel 1810 con diversi Decreti furon portate varie innovazioni; tra l'altro, i *diritti riservati* formarono un'amministrazione a parte, restando altra amministrazione de' dazi indiretti col nome di *amministrazione delle Dogane* e dei *dritti di consumo*. Con Decreto del 4 Agosto 1814 furon di nuovo riunite le due Amministrazioni col titolo antico, *Amministrazione generale de'dazi indiretti.*

Da ultimo col Decreto del 13 Aprile e colla legge del 19 Giugno 1826 fu organizzata la nuova *Direzione generale* de'Dazi indiretti di Napoli, e le *dogane* del Regno.

k) Scritture riguardanti le *Contribuzioni dirette* — Direzione generale, e Commessione temporanea — 1806 al 1817. Consiglio delle Contribuzioni dirette ed Ispezione generale — 1817 in poi.

La legge dell' 8 Agosto 1806 soppresse tutte le antiche contribuzioni dirette, rimpiazzandole colla *fondiaria* contribuzione, meglio determinata coll' altra legge dell' 8 Novembre detto anno. Varii decreti posteriori stabilirono il modo di ripartizione della *fondiaria*, finchè vedendosi la necessità della formazione di un *catasto provvisorio*, fu nominata a tale uopo con Decreto del 4 Aprile 1809 una *Commessione temporanea.* Nel 1816 compiutosi quasi interamente le operazioni pel catasto, la *Commissione* fu abolita col Decreto del 28 Agosto, e le norme per l'applicazione della contribuzione fondiaria giusta i *catasti provvisorii* furono determinate coll'altro Decreto de'10 Giugno 1817.

l) Scritture dell'Amministrazione Generale delle *poste* e *procacci* — Dal 1809 al 1819, e dal 1819 in poi.

Fin dal 1806 parecchi provvedimenti eransi presi per migliorare il servizio utilissimo delle poste. Un regolamento fu pubblicato nel 16 Marzo, e con Decreto del 24 Giugno fu soppressa la *Delegazione* delle poste, ed istituita l'Amministrazione generale. Questa nondimeno fu veramente organizzata con decreto dell'11 Marzo 1809, colla nomina di un Direttore gene-

rale, due Ispettori, ed altri ufficiali dipendenti dal Ministro delle Finanze.

Nel 1819 novello Decreto fu emesso nel 25 Marzo per l'ordinamento del servizio di questa Amministrazione, ed altra organizzazione avvenne con Decreto del 18 Maggio 1824.

m) Conti della Direzione de'*Ponti* e *Strade* dal 1809 al 1819, ed anche per le *acque* e *foreste* e *caccia* dal 1821 in poi, e dell'Amministrazione Generale de'*Ponti* e *Strade* dal 1826 in poi.

Fin dal 1806 varie disposizioni furono emanate per le ispezioni di ponti e strade, e pel Corpo degl'Ingegneri.

Ma con Decreto del 25 Gennaio 1817 fu diffinitivamente istituita la Direzione generale de'Ponti e Strade, ed emanato nell'11 Febbraio un apposito Regolamento. L'amministrazione generale di *acque* e *foreste* fu istituita la prima volta con Decreto del 20 Gennaio 1811. Nel 31 Ottobre 1815 vi si unì la Direzione della *caccia*, e la *pesca* nel 1817. Nel 18 Ottobre 1819 essendosi istituita l'*Amministrazione del demanio* restò a questa congiunta quella delle *acque* e *foreste*. Ma nel 26 Novembre 1821 il ramo delle *acque* e *foreste* fu riunito alla Direzione di Ponti e Strade, la quale con Decreto del 21 Febbraio 1822 si fece dipendere dal Ministero delle Finanze.

Da ultimo novella organizzazione della direzione generale de'*ponti, strade, acque, foreste* e *caccia*, ed istruzioni relative avvennero nel 25 Febbraio 1826, ed una nuova lègge *forestale* fu pubblicata nel 22 Agosto di detto anno (1).

n) Conti per la dipendenza della *Zecca* delle monete — 1811 al 1824—Burò di *garentia*—1810 al 1823—Burò di *raffineria* 1818 in poi (2).

Scritture dell'Amministrazione generale delle monete —

(1) Nel 1847 istituito il Ministero de'*lavori pubblici*, i *ponti* e *strade*, *acque* etc. fecero parte delle sue attribuzioni.

(2) Nel 1808 abolita la *Regia Camera della Sommaria*, che avea ingerenza anche sulla Zecca delle monete, si cominciò dal nominare una commissione per supplire a tale attribuzione. Indi molte disposizioni furon date intorno alle *officine* di *garentia*, alle spese di *raffineria*, ed al nuovo sistema monetario; nel 1821 l'amministrazione della zecca di Napoli fu riunita all'Amministrazione generale del Banco, ma nel 1824 fu nuovamente organizzata l'Amministrazione generale delle monete.

1824 in poi (Decreto del 26 Luglio 1824 che istituisce l'Amministrazione generale, e Decreto del 14 Aprile 1826 per le officine di *Garentia*).

o) Conti, liquidazioni e documenti della Cassa di Ammortizzazione — 1807 al 1816—1817 al 1825—1826 al 1860 (Legge del 14 Settembre 1807, e Regolamento del 4 Febbraio 1808; Decreti del 1 Gennaio 1817 e del 15 Novembre e 5 Dicembre 1825) (1).

p) Conti, liquidazioni e documenti della conservazione delle ipoteche — 1810 al 1816 — Nuovo sistema ipotecario — 1817 in poi — Decreti del 3 e 31 Gennaio 1809, e legge del 25 Dicembre 1816 e relativo Regolamento.

q) Registro e bollo — Amministrazione della *Registratura e de'Demanii* — 1809 al 1817 (legge del 9 Maggio 1807 e 3 Gennaio 1809).

Amministrazione del Registro — 1817 al 1824 (Decreto del 30 Gennaio 1817) riunita all'Amministrazione delle *contribuzioni dirette* con Decreto del 26 Novembre 1821.

Amministrazione generale del Registro e bollo — 1826 in poi — (Decreti del 3 Ottobre e 15 Novembre 1825).

Registratura e copie degli atti sotto firme private, e de'Repertorii degli uscieri e di altri pubblici Uffiziali della Provincia di Napoli — 1817 in poi (2).

(1) Alla *giunta* delle ricompre istituita nel 1751 da Carlo III per riscattare da'molti debiti contratti al tempo dei Vicerè la rendita pubblica, successe nel 1807 la direzione della Cassa di Ammortizzazione, che ebbe per iscopo precipuo la vendita de'beni del Demanio, l'ammortizzazione de'crediti contro lo Stato, che si rappresentavano da'monasteri, da'banchi e da'luoghi pii, la ricompra dei crediti trasferiti alla detta Cassa, l'estinzione progressiva del Debito pubblico etc. Però varie prescrizioni leggonsi per gli oggetti designati nel Bollettino delle leggi.

Nel 1817 fu istituita l'Amministrazione della Cassa di Ammortizzazione con nuove prescrizioni, e nel 1825 fu riorganizzata, e detta *Amministrazione della Cassa di Ammortizzazione e Demanio Pubblico*.

(2) Queste due ultime rubriche di carte esistono attualmente nel 4.° Uffizio dell'Archivio, *Ramo giudiziorio*, quando le scritture anzidette dell'Amministrazione del Registro e Bollo sono presso il *Ramo di Finanze*. Ho creduto notare qui tutte le scritture di Registro e Bollo, come pertinenti a *Finanze*, poichè quest'Amministrazione e sue dipendenze era una delle attribuzioni di questo Ministero, e reputo giusto che depositate nell'Archivio tutte le scritture di unica Amministrazione restino unite e colla dipendenza dello stesso *Ramo*, anzichè scisse per diversi *Uffizi*.

r) Scritture della *Regia Corte de'Conti* — 1807 al 1817— Archivio della *Gran Corte* de'Conti di Napoli 1817 in poi. Queste scritture sono distinte secondo le varie attribuzioni di questo alto Consesso indicate dalla legge del 29 Maggio 1817 (1).

s) Conti, liquidazioni e documenti della *Camera Consultiva* di Commercio — 1817 in poi — Decreto dell'11 Marzo 1817.

t) Scritture pel mantenimento delle truppe estere venute nel Regno dopo gli avvenimenti politici del 1820—1821 al 1827.

IV. Giustizia ed Ecclesiastico.

a) Ministero della Giustizia e del Culto — 1806 al 1815— Segreteria di Stato e Ministero di Stato di Grazia e Giustizia e degli Affari Ecclesiastici—1815 al 1860—(Legge del 10 Gennaio 1817 — Decreto del 2 Maggio detto per l'organico di amendue gli anzidetti Ministeri).

b) Scritture delle Amministrazioni dipendenti dagli anzidetti Ministeri, giusta l'organico e le attribuzioni designate dall'anzidetto Decreto del 2 Maggio 1817 — 1806 al 1860.

c) Atti dello *Stato Civile* co'rispettivi Volumi di documenti, per le dodici *Sezioni* di Napoli e Casali, e per la Provincia — 1809 in poi (Decreto 29 Ottobre 1808) (2).

(1) Con Legge del 19 Dicembre 1807 fu riorganizzata la Camera della *Sommaria* col titolo di *Regia Corte dei Conti*, e nel 23 Gennaio 1808 fu emesso apposito Regolamento.

Indi nel 1817 dopo essersi nel 21 e 25 Marzo pubblicata la legge sul contenzioso Amministrativo e sua procedura, si riformò la Gran Corte dei Conti di Napoli, colla divisione in tre Camere, una pel contenzioso Amministrativo, e due per l'esame dei conti delle rendite e spese dello Stato.

Le immense scritture di questa magistratura contenziosa e contabile, che avea ingerenza sulla intera amministrazione dello Stato, sono state quasi tutte depositate nell'Archivio. E quantunque si è creduto allogarle presso diversi *Uffizii* secondo i varii ministeri, cui potevano le carte riferirsi, purnondimeno sembrami, se non vado errato, più consono al principio storico delle amministrazioni passate, di comprenderle in un sol luogo e destinarle tutte alla Sezione *Finanze*, perchè dipendente quella *Gran Corte* dal Ministero delle Finanze del cessato Reame delle due Sicilie.

(2) Tra le altre provvide disposizioni della legge sullo *stato civile* del 1808 ei era quella del doppio registro degli atti di nascita, di matrimonio e di morte di cui uno rimaner doveva negli Archivii Comunali ed un altro si prescrisse inviarsi al Tribunal Civile della Provincia. Per la Provincia di Napoli i registri

d) Archivio del Tribunale di prima istanza, Corte di Appello, e Cassazione di Napoli — 1809 al 1817 — (Legge del 20 Maggio, 22 Ottobre e 26 Dicembre 1808 (1).

e) Archivi del Tribunale Civile, G. Corte Civile, e Corte Suprema di Giustizia — 1817 in poi (Legge del 29 Maggio 1817 e 26 Marzo 1819).

trasmessi in questo Tribunale si dispose depositarsi nel Grande Archivio, e già la maggior parte di essi si sono ivi raccolti.

Queste scritture così importanti, quantunque per quanto concerne lo *stabilimento e la tenuta de'Registri*, dipendessero dal Ministero dell'Interno, pure per la loro *regolarità* ed esecuzione esatta della legge si misero sotto la sorveglianza del Ministro di Giustizia (Vedi nell'anzidetto Decreto del 2 Maggio 1817 le attribuzioni del Ministero di Grazia e Giustizia, N.° 17, e quelle dell'Interno N.° 8). E siccome venivano a depositarsi nel Grande Archivio que'Registri, che per legge eran trasmessi al Tribunal Civile, e su'quali versava specialmente la vigilanza del Ministero di Grazia e Giustizia, così si è creduto giustamente allogare queste scritture tra le carte *giudiziarie* del Grande Archivio.

(1) Fin dal 1806 cominciò a prepararsi la organizzazione della nuova magistratura e l'abolizione di tutti gli antichi Tribunali. Il *Tribunale di Foggia* e sue dipendenze abolite con legge del 21 Maggio, come pure il *Commessario di Campagna*. I *Governatori Regii* organizzati con nuovi ordinamenti, aboliti i *Baronali* coll'abolizione della feudalità (legge del 2 Agosto e dell'8 Dicembre 1806, 19 Gennaio e 14 Dicembre 1807), istituita una Commissione per preparare i lavori del nuovo sistema de' Tribunali (d. del 28 Settembre 1807), abolita la *giunta per li delitti atroci* (d. del 21 Settembre 1807), e date altre disposizioni provvisorie per tali giudizii, fu pubblicato un nuovo sistema di procedura per li giudizi penali ed una nuova legge su' reati e sulle pene, una legge organica ed un regolamento per l'ordine giudiziario (20 Maggio 1808), e chiamato in osservanza il *codice civile francese* e la *procedura civile* (22 Ottobre e 26 Dicembre 1808). Tutte queste innovazioni cominciarono ad avere tutto il vigore dal 1° Gennaio 1809, dal qual tempo puossi dire che sparirono del tutto gli antichi Tribunali e giurisdizioni.

Restaurati i Borboni nel Regno delle due Sicilie, fin dal 1815 crearono una *Commessione* per la compilazione di un nuovo corpo di leggi. Ma non prima del 29 Maggio 1817 fu pubblicata la nuova legge organica dell'ordine giudiziario, e non prima del 1819 andò in vigore il nuovo codice pel Regno delle due Sicilie.

Varie leggi e decreti furon pure pubblicati intorno a *corti speciali* e *delegate*, a *commessioni militari*, *commessioni straordinarie*, *corti marziali*, *commessioni supreme*, ed altro, spezialmente per li reati politici, come pure diversi statuti e regolamenti.

f) Archivio de'Tribunali Criminali o Correzionali, e Gran Corti Criminali — 1809 in poi.

g) Archivio della Camera di Commercio—1808 al 1817 (Legge del 10 Marzo 1808)—E del Tribunale di Commercio di Napoli — 1817 in poi (Decreto pel 20 Giugno 1817).

h) Archivio de'Notari (Regolamento del 3 Gennaio 1809— Legge del 3 Novembre 1819) (1).

V. Guerra e Marina.

a) Scritture del Ministero di Guerra e di quello di Marina—1806 al 1822—Del Ministero e Segreteria di Stato di Guerra e Marina—1822 in poi (Decreti del 5 e 26 Giugno 1822).

b) Scritture delle Amministrazioni così dell'Esercito, che dell'armata di mare dipendenti dal detto Ministero — 1806 al 1860.

PARTE II.

Scritture contemporanee ed in corso dall'8 Settembre 1860 in poi.

a) Scritture del tempo della *Dittatura e Luogotenenza*, riguardanti le Provincie meridionali d'Italia, divise secondo le attribuzioni de' diversi dicasteri, ed Amministrazioni dipendenti — 1860 e 1861.

b) Scritture di tutte le *Amministrazioni pel ramo Interno, Finanze, Pubblica Istruzione, Lavori Pubblici, Agricoltura e Commercio, Giustizia, Guerra e Marina*, che possono riguardare la sola Città e Provincia di Napoli, dopo avvenuta diffinitivamente l'unione amministrativa e politica delle Provincie meridionali al governo centrale del Regno d'Italia — 1862 in poi.

(1) L'Archivio de'Notari così antico che moderno, quantunque dovesse far parte integrale della Sezione *Giustizia* del Grande Archivio di Napoli, pure fino ad ora si rattrova nel locale destinato alla *Camera Notariale*. Già fin dal 2 Novembre 1836 con Reale Rescritto erasi disposto, che una parte del locale di S. Severino si fosse assestata per contenere questo Archivio; ma in conseguenza di un rapporto del Sopraintendente degli Archivii Principe di Belmonte, che si rifiutò di ricevere quelle scritture, non fu data nessuna esecuzione al Rescritto del 1836. Vedi *legislazione positiva degli Archivi del Regno* pag. 429 a 131.

Digitized by Google

AVVERTENZA

L'autore per gravissime malattie in famiglia, non avendo potuto dare accuratamente l'ultima mano al lavoro, ed attendere alla revisione delle bozze, se ne rimette all'indulgenza dei lettori per gli errori tipografici e per qualche inesattezza nello stile.

Alla pag. 98 dopo il verso 12 si aggiunga da capo

Consulte della Regia Camera, *ordinamenti* e *lettere Regie* spedite dal Re, Regii Assensi, Viglietti, Dispacci, etc. relativi all'amministrazione del Regno ed alla Regia Camera comunicati etc.

Digitized by Google

Digitized by Google

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES

This book is due on the date indicated below, or at the expiration of a definite period after the date of borrowing, as provided by the library rules or by special arrangement with the Librarian in charge.

DATE BORROWED	DATE DUE	DATE BORROWED	DATE DUE
		MAY 30 2008	0 2008
JAN 23 2009			
C28 (665) 50M			

Digitized by Google

D025.171
G448

D025.171
G448

Giudice

Del Grande Archivio di Napoli.

11-24-65 Binding

FEB 14 1

Digitized by Google

R